



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NELL'ANNO 2022**

Articolo 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NELL'ANNO 2022**

Articolo 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

Relatore

Presidente Vincenzo Palomba

Supporto amministrativo

dott.ssa Anna Bianca Pierucci



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'Adunanza pubblica del 23 maggio 2023

composta dai magistrati:

Vincenzo PALOMBA	Presidente (<i>relatore</i>)
Fabia D'ANDREA	Consigliere
Fabio CAMPOFILONI	Referendario
Antonio MARSICO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'articolo 1, comma 2, così come modificato dall'articolo 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di

orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state aggiornate le precitate linee di orientamento;

VISTA la deliberazione n. 33/2023/INPR dell'8 febbraio 2023 di questa Sezione, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 785 del 24 febbraio 2023, con la quale sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore al Bilancio della Regione, al Segretario generale della Giunta e al Direttore Dipartimento Programmazione integrata UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali della Regione Marche n. 22 (*ventidue*) schede contenenti osservazioni e richieste da riscontrare entro il 20 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 786 del 24 febbraio 2023, con la quale le predette schede sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche e al Segretario generale dell'Assemblea legislativa;

VISTE le note prot. nn. 2122 del 22 marzo 2023 del Consiglio-Assemblea legislativa e 543879 del 10 maggio 2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche, con le quali l'Amministrazione ha fornito riscontro alle osservazioni formulate nell'ambito delle schede sopra citate;

VISTA l'ordinanza n. 4/2023 del 15 maggio 2023, con la quale il Presidente di questa Sezione ha fissato l'adunanza pubblica per il giorno 23 maggio 2023 per la discussione della relazione;

VISTA la nota prot. n. 2072 del 15 maggio 2023, con la quale è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Assemblea legislativa delle Marche, al Presidente della Regione Marche, ai Segretari generali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale lo schema di relazione contenente le risultanze del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2022;

VISTE le note prot. nn. 570902 del 16 maggio 2023, 588986 del 19 maggio 2023 e 595979 del 22.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche, con le quali l'Amministrazione ha fornito ulteriori memorie;

UDITI, nell'Adunanza del 23 maggio 2023, il relatore Presidente Vincenzo Palomba

nonché, per la Giunta regionale, la dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie dott.ssa Monica Moretti e, per il Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, la dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle commissioni assembleari dott.ssa Elisa Moroni;

DELIBERA

l'approvazione dell'allegata *“Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2022 dalla Regione Marche”*, riportandosi alle conclusioni ivi contenute

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, al Presidente della Regione Marche nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023.

II PRESIDENTE RELATORE

Vincenzo Palomba

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 30 maggio 2023

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE
LEGGI PUBBLICATE NELL'ANNO 2022**

PREMESSA

Con la presente relazione la Sezione di controllo per le Marche riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di copertura e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate e pubblicate nell'anno 2022; l'attività è stata espressamente prevista nel programma di controllo della Sezione per l'anno 2023, approvato con la Deliberazione n. 33/2023/INPR dell'8 febbraio 2023.

La relazione viene redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito nella legge n. 116 del 2014 (*"annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*) e viene altresì trasmessa, oltre che al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economie e delle Finanze per le determinazioni di competenza (*articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 174 del 2012*); detta normativa, finalizzata a fornire elementi utili conoscitivi sulle possibili ipotesi di criticità in materia, ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ha significativamente qualificato tale controllo di natura collaborativa (*Corte Cost., n. 39 del 2014*).

Il Referto della Corte si configura pertanto quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti.

Si tratta di un documento - che anche quest'anno (come opportunamente indicato nelle linee guida adottate dalla Sezione autonomie di questa Corte) precede il giudizio di parificazione - caratterizzato dalla spiccata relazione di ausiliarità con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.) mirando ad "arricchire il patrimonio conoscitivo" dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali nonché ad evidenziare l'emersione di eventuali profili di criticità

che potranno essere di ausilio in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Per questa ragione, nei confronti della Regione è stato assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, in via collaborativa, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione onerosa regionale, alla luce, in particolare, del peculiare contesto emergenziale che, anche nel 2022, ha reso necessario reiterare alcuni fondamentali interventi di sostegno finanziario all'economia marchigiana.

L'istruttoria sui procedimenti legislativi esitati nell'anno 2022 è stata avviata con la disamina degli atti pubblicati sul sito dedicato del Consiglio regionale (*Banche dati e documentazioni*).

Considerata la completezza della precitata documentazione, non si è resa necessaria l'attivazione di alcuna richiesta generalizzata di produzione di atti e di documenti.

Nel predetto ambito sono stati altresì riscontrati i correlati dati di "bilancio 2022-2024" resi fruibili attraverso il collegamento informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione.

Sono state quindi predisposte specifiche osservazioni aventi ad oggetto n. 22 leggi regionali trasmesse, con note di pari contenuto, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale cui hanno fatto seguito le controdeduzioni presentate dal Consiglio-Assemblea legislativa (*prot. n. 2122 del 22.03.2023*) e dalla Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche (*prot. nn. 543879 del 10.05.2023, 570902 del 16.05.2023, 588986 del 19.05.2023 e 595979 del 22.05.2023*).

In data 23 maggio 2023 si è svolta l'Adunanza di discussione della Relazione con la partecipazione della dott.ssa M. Moretti, Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione e della dott.ssa E. Moroni, Dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle commissioni assembleari.

La dott.ssa M. Moretti, in merito alla accuratezza delle relazioni tecniche, ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione ad essere per il futuro maggiormente esaustiva sia nell'ambito delle motivazioni circa la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura di nuove leggi di spesa, sia nella sede propria della quantificazione degli oneri.

Quanto alle leggi che presentano, nelle rispettive relazioni tecniche, disponibilità diverse da quelle risultanti dal Cruscotto Business della Regione, la stessa ha riconosciuto la possibilità che dal momento in cui la Giunta fornisce al Consiglio le indicazioni circa la disponibilità delle risorse di un capitolo di spesa a fini di copertura di nuovi oneri a quello della verifica sul Cruscotto alla data di approvazione della legge, possano intervenire delle modifiche.

La dott.ssa M. Moretti si è quindi soffermata sulle norme contenute in talune leggi che rinviando la copertura di nuovi oneri a risorse statali o dell'Unione europea che si renderanno disponibili, ribadendone la natura meramente programmatica ma raccogliendo favorevolmente l'invito della Sezione a specificare, in futuro, detto carattere anche nel corpo legislativo stesso.

La dott.ssa E. Moroni ha rilevato come la garanzia di una completa e rigorosa applicazione della normativa costituzionale in materia di copertura delle leggi di spesa costituisca, per il Consiglio, un percorso giuridico e culturale pieno di ostacoli.

Ha segnalato, anzitutto, la difficoltà di garantire una programmazione adeguata di fronte ad eventi non prevedibili (terremoto, pandemia, alluvione), spesso intervenuti negli ultimi anni, che hanno inciso in misura importante sull'accantonamento di fondi speciali per futuri provvedimenti legislativi, le cui risorse sono state utilizzate per far fronte ad alcune emergenze.

Nonostante dette difficoltà, la stessa ha confermato la necessità di acquisire maggiore consapevolezza, sia da parte dei tecnici che da parte dei politici, dell'ammontare degli oneri derivanti da una nuova legge e degli strumenti di copertura; è stato, al riguardo, predisposto un nuovo modello di scheda economico-finanziaria, maggiormente dettagliato e completo, il cui utilizzo, ancora sperimentale, dovrà essere concordato con la Giunta.

Un'ulteriore difficoltà sottolineata dal rappresentante del Consiglio è costituita dal fatto di non disporre direttamente, a differenza della Giunta, di dati e, quindi, di doverli chiedere alle strutture operative, impegnandosi, peraltro, ad avviare più adeguate tecniche di quantificazione attraverso la collaborazione con la Giunta, in particolare nell'ambito degli interventi di cui non si conosce l'effettivo impatto sulla comunità.

Riguardo all'indicazione circa la necessità di quantificare e garantire la copertura delle nuove leggi per tutti gli anni del triennio di validità del bilancio regionale, la dott.ssa Moroni

ha riferito che, per due leggi (nn. 8 e 12/2022), il Ministero dell'Economia ha rilevato, nel corso dei sessanta giorni che ha a disposizione per l'impugnativa alla Corte costituzionale, il fatto che la programmazione facesse riferimento ad un solo anno. L'Amministrazione ha scelto di adeguarsi ai rilievi del Ministero, pur evidenziando che vi sono Regioni che, invece, hanno scelto di affrontare il giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

La dott.ssa Moroni ha infine ricordato come la parte più critica del processo di quantificazione degli oneri ed individuazione delle coperture si riscontra nella fase dell'approdo delle proposte di legge in aula, ove spesso vengono presentati dai Consiglieri subemendamenti privi di relazioni tecniche che, viceversa, per il loro impatto sul bilancio, richiederebbero maggiori dettagli, determinando, infatti, frequenti sospensioni delle sedute, convocazioni delle commissioni e consultazioni del servizio Bilancio.

Sul miglioramento di questa criticità, la Dirigente attesta che si concentrerà il maggiore impegno nel prossimo esercizio.

2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 - che disciplina l'ordinamento contabile della Regione Marche e gli strumenti di programmazione - la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

In attuazione dell'articolo 3 ter, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnate dalla relazione illustrativa e sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.

Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.

L'art. 23 della medesima legge n. 31/2001- che prevedeva la possibilità di iscriverne nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio - è stato abrogato dall'art. 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (legge di bilancio 2019) in quanto ritenuto non necessario a fronte della specifica disciplina contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre con la legge regionale n. 38 del 31 dicembre 2021 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022), sempre ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, è stato iscritto nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa il Fondo speciale per il finanziamento degli

oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Ulteriori disposizioni si rivengono, infine, nell'art. 3 della legge regionale n.13 del 16 giugno 2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022-2024" che ha istituito anche il Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente.

Ad esclusione di tali ultime disposizioni, l'Ordinamento contabile della Regione Marche, pur richiamando espressamente le finalità di efficientamento e di buon andamento dell'azione amministrativa nonché di miglioramento della qualità degli atti normativi, continua a non precisare gli strumenti per la quantificazione degli oneri da utilizzare nei procedimenti di approvazione delle leggi regionali, né a definirne la morfologia giuridica ("oneri inderogabili", "fattori legislativi" e "adeguamenti al fabbisogno") cui correlare le diverse forme di copertura.

Solo con il Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, approvato con la deliberazione amministrativa n. 56 del 4 luglio 2017 - e con la pressoché contestuale legge n. 23 del 10 luglio 2017 - sono stati introdotti alcuni strumenti tecnici volti a determinare gli oneri e le tipologie di copertura delle leggi regionali.

La deliberazione n. 56 del 2017 ha infatti precisato, all'articolo 84 ("*Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi*"), che: *1. Con la relazione illustrativa il presentatore dà conto delle motivazioni che giustificano l'iniziativa normativa intrapresa e che dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore; 2. Nella scheda economico-finanziaria sono quantificate le spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse; 3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa; 4. L'ATN (Analisi Tecnico Normativa) e l'AIR (Analisi Impatto della Regolazione) sono effettuate secondo la disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale.*"

La legge regionale n. 23 del 10 luglio 2017, all'articolo 2, ha invece inserito, nella legge n. 3 del 2015, l'articolo 3-ter ("*Qualità degli atti normativi*") ai sensi del quale: *1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità*

redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti; 2. Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa; 3. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all'atto della presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa; 4. Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.; 5. Gli atti di programmazione devono consentire l'immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell'attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore; 6. La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR); 7. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6."

Da ultimo il Consiglio regionale, con l'articolo 18 della deliberazione amministrativa n. 86 del 18 dicembre 2018 ("*Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche*") ha aggiunto, all'articolo 84 del nuovo Regolamento interno, il comma 4-bis in base al quale: *La relazione tecnico-finanziaria, aggiornata in ogni elemento, nonché le schede che danno conto dello svolgimento dell'ATN e dell' AIR e dei risultati delle stesse sono sempre allegate alla proposta della Commissione referente.*"; ciò per garantire, per tutte le proposte di legge regionale, l'adeguata redazione della precitata Relazione.

3. LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che: *«annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri».*

Al riguardo, va ricordato che l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" estende alle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013), il rispetto dell'obbligo di copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare *«espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa».* Coerentemente, il successivo comma 10 precisa che *«le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi».*

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate «non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 26/2013). Infatti, «quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte».

Da ciò discende l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196 del 2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica, stabilita dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).

Le Regioni sono, inoltre, tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di

diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost.

Appaiono al riguardo di rilievo, anche al fine di dettare coordinate uniformi per lo svolgimento delle attività di controllo sul territorio regionale, le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, definite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 10/2013 e aggiornate con la delibera n. 8/2021.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l'analisi di tre distinti profili riguardanti: a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari; b) la loro quantificazione e c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

In tale operazione ricostruttiva, come attestato dalla giurisprudenza costituzionale, assume rilevanza la c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura.

Ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo in questione (art. 81, terzo comma, Cost.), occorre dunque, preliminarmente, muovere dall'individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), analizzarne la quantificazione (anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali note informative) e, infine, valutare la congruenza della modalità di copertura cui faccia riferimento il legislatore; congruenza che, quale requisito indifferibile, richiede una valutazione *ex ante* credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013).

L'art. 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in relazione alle caratteristiche di obbligatorietà e flessibilità, definisce tre diverse tipologie: a) *oneri inderogabili* (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi) tra i quali rientrano le spese obbligatorie; b) *fattori legislativi* (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); c) *spese di adeguamento al fabbisogno* (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Una ulteriore distinzione deve essere poi effettuata tra spese ricorrenti o continuative e spese pluriennali le cui caratteristiche si riflettono sulla estensione temporale della copertura finanziaria che, al pari della legislazione nazionale, «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».

In merito alle spese continuative o ricorrenti, soccorre l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, superando la più incerta definizione contenuta nel d.lgs. 76 del 2000, stabilisce: *«le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»*. La problematica in questione è stata risolta, pertanto, nel senso che la copertura deve essere comunque prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già nelle varie leggi di bilancio (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti di oneri non obbligatori, in ragione del fatto che questi ultimi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse.

Per quanto invece attiene alle spese pluriennali, aventi componenti variabili e complesse, l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede al comma 2 che *“le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi complessivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa”*.

Vale evidenziare, da ultimo, un ulteriore profilo e cioè il rapporto che passa l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 30, comma 6, della legge nazionale n. 196 del 2009, rispetto al quale non risulta del tutto armonizzato nella misura in cui omette di statuire che «nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere», come recita l'ultimo periodo della norma statale. Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (già citata Corte cost. n. 235/2020), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioè che la norma più completa (art. 30, comma 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che

anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura “seguendo” nel tempo l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi.

Relativamente alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, tale operazione consiste in una valutazione dell’ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio.

Passando, infine, alle modalità di copertura, l’art. 17, comma 1, della più volte menzionata legge n. 196 del 2009, detta anche l’elenco delle “modalità” attraverso le quali il principio può attuarsi, che comprendono: a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità); a bis) la modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dai quali derivino risparmi; b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata); c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo di entrate in conto capitale).

Per svolgere lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa regionale è necessario disporre, come detto, di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti la “relazione tecnica”.

Anche il legislatore regionale, in base al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009, è chiamato al rispetto dell’obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale: «gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di

copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost.. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021).

La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa.

Al riguardo, anche le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015), in quanto il comma 6-bis del suddetto art. 17 impone, anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. È da specificare, al riguardo, che il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014). La giurisprudenza delle Sezioni regionali ha più volte correttamente affermato che le clausole di invarianza devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni normative che non precludono la spesa nuova, solo perché precedentemente non sostenuta, o maggiore, solo perché di importo superiore alle precedenti previsioni (laddove previste), ma la decisione di spesa – in contrasto con la clausola di invarianza – comporterà oneri nuovi e maggiori, se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio.

In ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista ove si tratti di spese di natura obbligatoria, per espressa previsione della normativa in discorso.

Ha ulteriormente precisato la Sezione delle autonomie che «La relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa».

Trattandosi di disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea regionale, va ancora segnalato il comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196, secondo il quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

In merito ai concetti di copertura finanziaria ed equilibrio si richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale «la copertura economica (recte, finanziaria) delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle

pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale»: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017).

Copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata *ex ante*, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile *ex post* ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri, segnatamente di quelli di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioè oltre l'esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio, in modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa.

Passando infine alla copertura con i mezzi di bilancio, centrale risulta il parametro della legislazione vigente che costituisce il presupposto dell'obbligo di copertura, come limite esistente da non peggiorare con la conseguenza che non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili, ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "liberate" a nuove finalità (Corte cost., sentenze n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014).

Secondo prassi, i mezzi di copertura si distinguono in "mezzi interni", quando sono già considerati nel bilancio, e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive, precedentemente non considerate.

I mezzi interni, dunque, conseguono all'utilizzazione di voci di spesa già previste in bilancio. Le lettere a), a-bis) e b), dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009, costituiscono mezzi di copertura "interni", trattandosi di fondi speciali di bilancio (specificamente disciplinati dall'art. 18 della stessa legge), di modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (che ne

determinano una riduzione) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata).

Va precisato che, come si desume dall' art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia.

Con riguardo alla suddetta modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, va precisato che lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni - da fornire in sede di relazione tecnica - sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo per valutare l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e sul saldo di cassa (fabbisogno) se fossero state lasciate a soddisfare le originarie finalità, nonché per confrontare tale impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi con la nuova destinazione.

Quanto ai mezzi esterni, essi si sostanziano in maggiori risorse che affluiscono ai diversi titoli dell'entrata. La lettera c) dell'art. 17 li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate (restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo di entrate in conto capitale, nonché l'utilizzo della semplice previsione di maggiori entrate non basata su innovazioni normative).

Occorre ricordare che gli interventi normativi in tema di entrate possono rilevare, a seconda dei casi, configurando un nuovo onere (previsione di minori entrate), oppure un mezzo di copertura (previsioni di nuovi o maggiori entrate): nel primo caso si registrerà un peggioramento del saldo di bilancio e nel secondo caso un suo miglioramento, creando così nuovi spazi finanziari. In entrambe le fattispecie dovrà essere attentamente valutata

l'attendibilità delle previsioni, anche attingendo elementi informativi dalla Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento legislativo oggetto di esame. Nel caso di oneri consistenti in minori entrate occorre valutare l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell'effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti.

Con riguardo, infine, alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa", con cui si procede ad individuare il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le prestazioni disposte dalla norma legislativa, occorre escludere che la stessa possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari. Appare, inoltre, necessario illustrare, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate.

Un ultimo aspetto affrontato dalla Sezione delle autonomie nelle linee di orientamento concerne leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

Va evidenziato che il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto).

Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi

bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17». Al riguardo, la Corte costituzionale ha sul punto concluso che “Il principio generale dell'obbligo di copertura [si estende] oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sentt. nn.9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)”.

3. IL QUADRO GENERALE

Nel corso dell'anno 2022, sono state pubblicate dalla Regione Marche n. 31 leggi, delle quali n. 12 a iniziativa di Consiglieri regionali e n. 19 su proposta della Giunta.

L'elenco completo, con l'indicazione delle modalità di iniziativa e delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), è riprodotto nella Tabella 01 allegata alla presente relazione.

Le leggi con clausola di invarianza finanziaria, n. 10 provvedimenti, sono riportate nell'allegata Tabella 02. Nelle Tabelle 03 e 04 sono sinteticamente esposti, rispettivamente, gli oneri finanziari e le modalità di copertura delle leggi osservate dalla Sezione di controllo.

Le leggi esaminate quantificano oneri finanziari pari, complessivamente, ad euro 1.122.156.209,25¹ per l'anno 2022, ad euro 2.883.813.462,20² per l'anno 2023, ad euro 2.874.985.120,49³ per l'anno 2024 e ad euro 5.558.417,08⁴ per gli anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle medesime leggi.

Quanto alle modalità di copertura individuate dalle suddette leggi, si rileva che la quasi totalità delle disposizioni finanziarie contenute nelle leggi esaminate hanno individuato la copertura in "mezzi interni", cioè in risorse già iscritte in bilancio.

I mezzi di copertura "interni" il cui utilizzo è consentito dall'articolo 17 della legge n. 196/2009 sono i seguenti: fondi speciali di bilancio (art. 17, co. 1, lett. a); modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa determinando risparmi di spesa (art. 17, co. 1, lett. a-bis) e decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, nei limiti della quota parte non ancora impegnata (art. 17, co. 1, lett. b).

Riguardo alla modalità di copertura di cui all' art. 17, co. 1, lett. a), solo una legge regionale (legge n. 9 del 2022) ha fatto ricorso, quale modalità di copertura degli oneri dalla stessa previsti, ad un fondo speciale, in particolare al "Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi".

¹ L'importo non include gli oneri previsti dalla legge n. 13/2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative"; dalla legge n. 20/2022 "Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative" e dalla legge n. 31/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023).

² V. nota precedente.

³ V. nota precedente.

⁴ V. nota precedente.

Nessuna legge regionale si è avvalsa della modalità di copertura di cui all' art. 17, co. 1, lett. a-bis.

Numerose sono state, invece, le disposizioni finanziarie contenute nelle leggi esaminate che hanno previsto la riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio ed il contestuale incremento di altri.

Mentre in talune leggi, l'utilizzo delle risorse già iscritte è stato contestuale all'espressa soppressione o azzeramento o riduzione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa sottostante lo stanziamento inciso (leggi nn. 2, 4, 11, 18, 23 e 24), come previsto dall' art. 17, co. 1, lett. b), in altre si è rilevato il ricorso, per la copertura di nuovi o maggiori oneri, a disponibilità già appostate in bilancio, come quelle relative al "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" (leggi nn. 5, 6, 9, 12, 16 e 23) o al "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" (leggi nn. 5 e 8) o ad altre voci di spesa già previste in bilancio ma non riconducibili ai "*mezzi interni*" di cui all'art. 17 sopra elencati (v. ad esempio legge n. 27).

Alcune delle leggi esaminate, infine, in aggiunta alle modalità di copertura sopra descritte, hanno previsto, altresì, il generico riferimento alle risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato ed alle ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili (leggi regionali nn. 2, 4, 8, 9 e 11).

Non si ravvisano, invece, nell'ambito delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2022, mezzi di copertura "*esterni*", così come individuati dalla lettera c) del citato art. 17 della legge n. 196/2009 nelle "*modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate*".

Infatti, nelle due leggi regionali (art. 1, co. 4, della legge n. 13 e articolo 15, c. 1, lett. b) della legge n. 20) in cui si fa riferimento a "*nuove entrate*" come copertura di alcuni oneri, le entrate di cui trattasi non derivano da modificazioni legislative, ma da variazioni di bilancio consistenti in aumenti di stanziamenti di spesa compensati, ai fini del pareggio, con incrementi di stanziamenti in entrata.

4. LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Le considerazioni scaturenti dall'esame delle leggi approvate nel 2022 si riconducono essenzialmente alle osservazioni già formulate in occasione delle precedenti relazioni della Sezione regionale di controllo sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali di spesa e si soffermano sull'accuratezza delle relazioni tecniche, con particolare riferimento alle leggi ritenute non onerose, nonché sulle tecniche di copertura, alla luce del rispetto della programmazione regionale.

Va, al riguardo, ricordato che la Regione, nel 2021, ha partecipato al Gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale riguardante "la ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate dalle Regioni in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali" e che nel programma triennale di attività e di gestione 2022-2024, approvato dal Consiglio regionale (deliberazione n. 27/2021), è stato inserito l'obiettivo di "accrescere la qualità e la completezza della copertura finanziaria delle leggi regionali".

In attuazione del citato obiettivo, a seguito della partecipazione al Gruppo di lavoro attivato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale, il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari ha predisposto i nuovi modelli della scheda economica/finanziaria a corredo delle proposte di legge di cui è stata avviata la prima sperimentazione. All'esito di tale sperimentazione e, dopo un confronto con la competente struttura della Giunta regionale, i nuovi modelli saranno sottoposti all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione.

La finalità è quella di elevare, al di là delle criticità e delle variabili politiche e tecniche, la qualità delle coperture finanziarie e di garantire, insieme alle esigenze di celerità e di tensione al risultato, un ulteriore impegno sul tale versante.

4.1 L'accuratezza delle relazioni tecniche

Pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività delle relazioni tecniche, si rileva - anche nella legislazione di spesa oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che nella quasi totalità non consentono una completa ricostruzione delle

quantificazioni degli oneri riportati, non pronunciandosi su specifiche disposizioni verosimilmente onerose (legge regionale 2/2022; legge regionale 3/2022; legge regionale 4/2022; legge regionale 11/2022; legge regionale n. 27/2022) ovvero limitandosi, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla stima dell'ammontare dell'onere.

Come più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale e nelle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, l'operazione di quantificazione degli oneri, per non vanificare la reale portata del principio contenuto nell'art. 81 della Costituzione, deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione regionale, sia a livello normativo, con specifiche previsioni nella legge di contabilità, sia in sede attuativa, ogni qual volta viene approvata una legge che introduce nuovi o maggiori oneri.

In merito alla mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge, l'Amministrazione ha sottolineato che con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo la sua prima attuazione, con la conseguenza che la relativa copertura risulta connessa più alle reali disponibilità di bilancio che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione della spesa. Il tetto massimo di spesa, ha sottolineato l'Amministrazione, risulta tuttavia compatibile con la programmazione di bilancio, mentre una maggiore precisione verrebbe assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.

Pur prendendo atto delle motivazioni espresse, la Sezione, tuttavia, ribadisce - in coerenza con le precise indicazioni legislative (art. 8 della legge regionale n. 31 del 2001), in base alle quali la relazione tecnica dovrebbe indicare i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e fornire ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni - che tale operazione dovrebbe consistere in una più compiuta valutazione sull'ammontare delle nuove o maggiori spese derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio; stima che, al fine di rispettare il principio costituzionale della copertura, non potrebbe prescindere da valutazioni economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici.

Tale quantificazione, ha ancora precisato il giudice delle leggi, sarebbe necessaria anche, e soprattutto, nel caso in cui una disposizione normativa non consenta una precisa determinazione delle spese che comporta nonché nelle ipotesi in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza delle risorse rinvenibili nei relativi stanziamenti di bilancio.

L'esigenza di migliorare sensibilmente il corredo informativo delle Relazioni tecniche, non solo per i meri aspetti quantitativi, pur essenziali, ma anche ai fini dell'intellegibilità della reale portata innovativa, in primis finanziaria, del singolo testo rispetto all'ordinamento in vigore, è stata ribadita con fermezza dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/21) con riguardo, in particolare, alle normative di revisione di settore, ai fini dell'individuazione dell'onerosità o meno degli interventi, essendo, a tale riguardo, essenziale la chiara comprensione degli aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi (ovvero ricognitivi), rispetto alla legislazione previgente (cfr. ad esempio la legge regionale n. 19/2022: "Organizzazione del servizio sanitario regionale" o la legge regionale n. 11/2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca").

Come sottolineato più volte dalle Sezioni Riunite di questa Corte, le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabile ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono rappresentare la premessa di evoluzioni negative della finanza pubblica (e nel caso regionale) in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero di grande rilevanza quantitativa.

Sempre sotto il profilo dell'accuratezza delle relazioni tecniche, con riferimento in particolare, alla mancata individuazione dei capitoli di nuova istituzione, si prende atto della precisazione formulata dalla Regione in base alla quale, al momento della redazione della relazione tecnica da parte della struttura consiliare, non risulta ancora disponibile il numero del nuovo capitolo, istituito con la delibera di variazione del bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge; il sistema informativo aggiornato dalla Regione ha comunque consentito alla Sezione di verificare, sulla base dell'esame delle variazioni di bilancio allegate dall'Amministrazione all'esito dell'istruttoria, i capitoli di spesa ove le risorse sono state allocate.

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione continua a presentarsi, come si preciserà più avanti, anche in relazione alle coperture finanziarie, in

quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano spesso a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

Sotto tale ultimo profilo sono numerose le leggi regionali (nn. 11/2022, 13/2022, 18/2022, 20/2022 e 31/2022) per le quali la Regione ha giustificato l'assenza di elementi idonei a suffragare l'invarianza finanziaria, l'assenza della previsione legislativa della modalità di copertura degli oneri e la mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri, affermando che si trattava di disposizioni inserite con emendamenti consiliari nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Al riguardo, va pertanto richiamato l'orientamento della Sezione delle autonomie, che, con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, ha evidenziato come "nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale" ed ha sottolineato il tenore del comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196⁵ quale disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea regionale.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - come esaminato successivamente - anche nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci.

⁵ Secondo il quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

Quanto, invece, alla quantificazione delle minori entrate, il problema della scarsa attendibilità delle stime riportate in genere nelle relazioni tecniche si manifesta soprattutto nella materia tributaria atteso che, di fronte a norme di agevolazione, non è sempre chiaro l'impatto sulle corrispondenti previsioni a legislazione vigente come, ad esempio, nell'ambito della legge regionale 18/2022 "Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei".

Molto più dettagliate ed esaustive, anche a seguito delle integrazioni prodotte dall'Amministrazione in sede di contraddittorio, risultano, invece, le quantificazioni della perdita di gettito in attuazione dell' art. 4 (proroga dell'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota Irap per le PMI), dell'art. 5 (agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida) e dell'art. 6 (agevolazioni sulla riscossione della la tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria) della legge regionale n. 31/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)".

4.2 La legislazione non onerosa e le clausole di neutralità

Con l'espressione "leggi non onerose" si suole fare riferimento alle leggi non comportanti oneri a carico della finanza regionale. In tale categoria, rientrano sia gli atti legislativi che non recano oneri in quanto sotto il profilo contenutistico trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale sia le leggi che, pur affrontando taluni aspetti finanziari, non comportano oneri a carico del bilancio regionale e che, pertanto, non necessitano di strumenti di copertura.

La legge di contabilità prevede, in tali casi, il ricorso alle clausole di neutralità finanziaria nonché l'obbligo di prevedere nella relazione tecnica una compiuta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni normative, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Malgrado la presenza in tutte le leggi c.d. non onerose della clausola di neutralità finanziaria non sempre risulta allegata o disponibile la relativa relazione tecnico finanziaria (legge 1/2022 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale"; legge regionale

3/2022 "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla") ed anche nelle ipotesi in cui la relativa relazione risulta allegata, continua a registrarsi la persistenza, nel periodo considerato, di clausole che si limitano a un mero enunciato testuale, senza essere suffragate da un'effettiva analisi concernente l'impatto delle disposizioni normative che si intende introdurre (vedi ad es. legge regionale n. 1/2022 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale"; legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche"; legge regionale n. 14/2022 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 38/2019 "Disposizioni in materia di equo compenso"; legge regionale n. 26/2022 e n. 28/2022 "Proroga dei termini aventi ad oggetto misure volte ad incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio vigente e il riavvio delle attività edilizie").

Va inoltre segnalato che spesso dette clausole sono previste anche a fronte di compiti o attività che possono presentare elementi innovativi (vedi ad es. legge regionale n. 3/2022 "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla" ove la necessità di una esplicita dimostrazione della neutralità finanziaria si riconduce alle modifiche organizzative introdotte in merito all'istituzione di registri regionali, al posto del registro unico, per i soggetti affetti dalle patologie e in merito all'istituzione presso la Giunta regionale del Comitato tecnico scientifico regionale la cui gestione, pur nella gratuità della partecipazione ai lavori, si affianca alle altre funzioni assegnate alla struttura regionale competente in materia di sanità; legge regionale n. 7/2022 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura", ove, tuttavia, la Regione ha precisato, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica, che le modifiche alla L.R. 21/2011, apportate dalla L.R. 7/2022, sono di natura strettamente ordinamentale, volte a chiarire aspetti della normativa previgente che necessitavano di una revisione al fine di migliorare l'attuazione degli interventi da essa disciplinati e che le disposizioni non apportano modifiche all'impianto finanziario complessivo della materia non autorizzando alcun onere; legge regionale n. 10/2022 "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" ove, si prevede, tra l'altro, in merito ai contributi per l'adeguamento e la

realizzazione degli impianti sportivi, l'innalzamento del concorso finanziario della Regione sulle spese in conto capitale dal 50 per cento all' 80 per cento; legge regionale n. 16/2022 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità" in relazione agli interventi relativi alla concessione di contributi alle società e associazioni sportive per far fronte alle spese relative all'atleta-guida o all'accompagnatore sportivo; all'istituzione e tenuta di un nuovo elenco regionale dei soggetti che possiedono i requisiti fisici ed atletici necessari per affiancare lo sportivo con disabilità negli allenamenti e competizioni e alla stipula di accordi di collaborazione tra la Regione ed altri soggetti per il coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleta-guida e accompagnatore sportivo) .

In tal caso, la mancata previsione di costi attuali non esclude che possano effettivamente derivare in futuro dalle norme maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio come nel caso di disposizioni dirette ad assicurare incentivi alla ripresa di attività economiche. E ciò alla luce anche della più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 124 del 2022) che non ritiene sufficiente di per sé la presenza, nei dispositivi, della sola clausola di invarianza per escludere la possibilità della ricorrenza di oneri aggiuntivi nel corso dell'attuazione della legge.

La necessità di maggiori indicazioni nella relazione tecnica si riscontra anche per quelle disposizioni legislative che trasferiscono competenze regionali agli enti locali (fattispecie che tuttavia si è rilevata solo parzialmente nel 2022 nella legge regionale n 18/2022 "Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei", in relazione alla quale l'Amministrazione ha tuttavia precisato che la legge non trasferisce nuove funzioni e competenze ma si limita a riproporre quanto già previsto nella precedente legge ora abrogata) nella considerazione che il principio costituzionale della copertura potrebbe essere eluso addossando ad enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata nuove o maggiori spese senza indicare i mezzi di copertura. Apparirebbe pertanto opportuno integrare le relazioni tecniche evidenziando la natura delle funzioni e delle competenze assegnate agli enti locali al fine di escluderne la novità e/o la eventuale remuneratività.

Una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di

fondi disponibili (legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche" ove si prevede che il finanziamento dei progetti in rete per il rafforzamento delle filiere produttive viene posto a carico dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale vigente che costituisce il limite massimo complessivo di finanziamento; legge regionale n. 4/2022 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano"; legge regionale n. 11/2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca").

Si osserva, al riguardo, che non sempre la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste.

In tal caso, tuttavia, verrebbe alterato l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, e si determinerebbe, inoltre, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra.

Riguardo alle leggi che non recano oneri espressi, sulla base della più recente giurisprudenza costituzionale, deve essere ancora sottolineato che il difetto di copertura sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando, in sede normativa, si statuisce che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell'esercizio, con la conseguenza che la relazione tecnica dovrebbe considerare anche le possibili ricadute delle previsioni normative in termini di costi organizzativi dichiarati o sottesi alla legge regionale.

E' il caso ad esempio della legge regionale n. 19/2022: "Organizzazione del servizio sanitario regionale" che - nel rivedere l'assetto e il modello organizzativo attualmente adottato, favorendo il passaggio da una a più aziende sanitarie territoriali nonché garantendo il mantenimento di un'unica Azienda ospedaliera che rappresenti il punto di eccellenza in

relazione alla complessità della casistica trattata - rinvia la copertura alle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa e in parte già impegnate per le medesime finalità.

Pur prendendo atto che gli importi indicati dalla relazione tecnica si riferiscono al costo complessivo dell'intera struttura organizzativa del servizio sanitario come risultante dall'attuazione della legge regionale e che la relativa copertura, trattandosi di una legge di revisione e abrogazione della normativa preesistente, dovrebbe essere già interamente garantita dagli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente, il Collegio ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia comunque precisato che gli elementi informativi rimessi all'elaborazione di accurate Relazioni tecniche assumono decisiva importanza proprio nel caso di provvedimenti di legge di riassetto organizzativo, allo scopo di consentire, sia pure sul piano della ragionevolezza, di valutare il sostanziale rispetto dei "criteri di invarianza" posti dal legislatore in funzione della tenuta degli equilibri di finanza pubblica, laddove le connotazioni di sostanziale genericità sovente presenti, finiscono per atteggiare le informazioni in discorso a mere clausole di stile (Corte cost., sentenza n. 132 del 2014).

Ciò trova conferma nella relazione tecnica allegata alla sopracitata legge che, pur completa, dettagliata ed esaustiva in relazione alla stima dei costi cessanti e di quelli emergenti derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni, evidenzia un differenziale negativo che ritiene possa essere assorbito, in un orizzonte quinquennale, dal conseguimento delle economie di scala. La genericità della copertura si riconduce alla disposizione che espressamente precisa che fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi, non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria, saranno coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento inserite nell'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale.

La genericità delle norme di copertura trova solo parziale rassicurazione nelle ulteriori precisazioni offerte dalla Giunta Regionale secondo la quale il principio dell'invarianza di spesa, in applicazione dell'art. 47, cc 10-12, della legge, dovrebbe essere garantito vincolando le Aziende sanitarie, in sede di definizione delle linee guida dell'atto aziendale di cui all'art. 24, c. 6, a conseguire risparmi annuali di importo almeno corrispondente alle eventuali maggiori spese derivanti dall'attuazione della nuova organizzazione.

La medesima genericità presentano quelle disposizioni dirette ad assegnare, a decorrere dall'anno 2023, ai Direttori generali degli Enti obiettivi strategici finalizzati a garantire annualmente l'invarianza della spesa nel rispetto dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nonché ad approvare piani triennali dei fabbisogni del personale subordinati alla espressa previsione, all'interno degli stessi, di misure di contenimento della relativa spesa e allo scopo di concorrere alla copertura dei costi emergenti, nel rispetto del vincolo di spesa regionale ex art. 2 della Legge n. 191/2009 e del budget assegnato alle AST.

4.3 La legislazione onerosa: considerazioni generali sulle tecniche di copertura utilizzate

Dall'esame dei provvedimenti legislativi, con esclusione della legge di bilancio (che ne costituisce anzi il presupposto come saldo da non peggiorare con l'approvazione delle altre leggi successive), emergono, come già evidenziato, oneri finanziari pari, complessivamente, ad euro 1.122.156.209,25⁶ per l'anno 2022, ad euro 2.883.813.462,20 per l'anno 2023, ad euro 2.874.985.120,49⁷ per l'anno 2024 e ad euro 5.558.417,08 per gli anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle medesime leggi, la cui copertura si rintraccia prevalentemente nell'incremento e nella contestuale ed equivalente riduzione di stanziamenti già iscritti in bilancio o, comunque, in risorse già iscritte in bilancio. Una quota significativa della copertura degli oneri si rintraccia, nell'esercizio considerato, nei fondi accantonati in bilancio per spese obbligatorie e impreviste, mentre continua a risultare poco significativo il ricorso a variazioni nello stato di previsione della spesa e agli stanziamenti dei fondi speciali che, tuttavia, nel 2022, risultano utilizzati sia pure in minima parte.

Il ricorso a fondi accantonati

Il ricorso a fondi accantonati ha contemplato, al pari di molteplici realtà territoriali, un ridottissimo utilizzo di fondi speciali o globali quale strumento ordinario di finanziamento delle leggi di spesa regionali, a fronte di un assai significativo utilizzo delle variazioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa (nel corso del 2022 vi ha fatto ricorso solo

⁶ L'importo non include gli oneri previsti dalla legge n. 13/2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative"; dalla legge n. 20/2022 "Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative" e dalla legge n. 31/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023).

⁷ V. nota precedente.

la legge regionale n. 9/2022 " Promozione e disciplina degli Ecomusei", limitatamente alla copertura di una quota dei nuovi oneri previsti, rinviando, peraltro, ad una clausola di copertura generica gli altri oneri derivanti dal complesso degli interventi previsti; nonché, per la annualità 2023 e 2024 la legge regionale 8/2022 "Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria", la legge regionale 9/2022 "Promozione e disciplina degli Ecomusei" e la legge regionale n. 12/2022 "Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo" in attuazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale n. 20/2022 "Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative").

L'abrogazione dell'art. 23 della legge sull'ordinamento contabile della Regione (che prevedeva la possibilità di iscrivere nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio) – pur ritenuta dalla Regione una disposizione non necessaria alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. 118/2011 - richiederebbe, pertanto, ad avviso della Sezione, uno specifico richiamo ai fondi speciali di cui all'art. 49 della disciplina sull'armonizzazione in linea con l'orientamento, già affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 10/2013/INPR, in base al quale l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.

Si tratta, infatti, di una tecnica di copertura che consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.

Apprezzabile appare pertanto l'inserimento, in sede di approvazione della legge regionale n. 38/2021 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022), della disposizione che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, ha iscritto, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa, il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recuperando,

quindi, a decorrere dall'esercizio in corso, una corretta tecnica di copertura limitatamente alle nuove e maggiori spese in conto capitale.

Nella stessa direzione, positiva risulta anche la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge regionale n.13/2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022-2024" che istituisce il Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente, in relazione al quale qualche perplessità suscitano, tuttavia, le modalità di copertura cui si provvede con la contestuale equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento per gli anni 2023 e 2024.

Nell'ambito della tecnica di copertura affidata all'utilizzo di fondi accantonati, si rileva, anche nell'esercizio 2022, il frequente ricorso ai fondi di riserva.

Con riferimento al Fondo di riserva per le spese obbligatorie (legge regionale n. 5/2022 "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF"; legge regionale n. 6/2022 "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche"; legge regionale n. 9/2022 "Promozione e disciplina degli Ecomusei"; legge regionale n. 12/2022 "Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo"; legge regionale n. 16/2022 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità"; legge regionale n. 23/2022 "Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto"), pur prendendosi atto delle motivazioni adottate dall'Assemblea legislativa, che riconduce le riduzioni del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" alla fattispecie indicata alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), devono in ogni caso riaffermarsi sia la specifica funzione del fondo di che trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, sia la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate a fronteggiare le spese obbligatorie la cui utilizzazione richiede, peraltro, il rispetto della specifica disciplina concernente le modalità e i limiti del prelievo.

Analoghe osservazioni debbono formularsi in ordine all'utilizzo del "Fondo di riserva per le spese impreviste" (legge regionale n. 5/2022 "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF"; legge regionale n. 8/2022 "Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria") che ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve considerarsi uno strumento del tutto eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio.

Il ricorso a nuove o maggiori entrate

Il ricorso alla copertura nelle forme della maggiore entrata si riconduce, in particolare, alle disposizioni contenute nella legge di assestamento (legge regionale n. 20/2022 "Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative") nel cui ambito si segnalano le norme dirette ad assegnare alla Regione le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (su cui *infra*) ed a quelli derivanti dalla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione dei fondi per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 15).

Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Fermo restando che la modalità di copertura più adeguata è quella dell'appostazione dei fondi speciali, nell'attuale congiuntura, dati gli stringenti vincoli di bilancio e la scarsità delle risorse disponibili, va preso atto che la scelta al momento più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori finisce per essere costituita dal ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi contabili di chiarezza e trasparenza.

In plurime leggi regionali (a titolo esemplificativo, si veda legge regionale n. 11/2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"; legge regionale n. 24/2022" Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19"; legge regionale n. 20/2022

“Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative”) la relazione tecnico-finanziaria non presenta un adeguato contenuto informativo sulle “concrete” operazioni effettuate e sulla sostenibilità finanziaria delle variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa su cui grava la copertura.

Lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, invero, sia la dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, sia soprattutto accurate indicazioni – da fornire proprio in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui le stesse erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento.

In via generale sarebbe comunque auspicabile che il ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa fosse circoscritto a ineludibili esigenze che richiedono una riprogrammazione della spesa prevista nella sessione di bilancio.

Sempre in tema di copertura attraverso riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, va considerato che anche parte della produzione legislativa relativa all'anno 2022 è stata fortemente caratterizzata da una fase avversa del ciclo economico, dovuta alla crisi sanitaria e geopolitica, sicché tale mezzo effettivamente ha costituito la scelta più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori.

Di particolare rilievo risulta nel 2022 la legge regionale n. 13/2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative" che ha previsto l'istituzione di quattro fondi al fine di sostenere il sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica e ne ha indicato la relativa copertura nella riduzione di autorizzazioni di spesa e in nuove entrate riconducibili al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla regione Marche per la gestione del POR FESR 2007/2013 dovuti da Mediocredito Centrale e al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla regione Marche per la gestione del “Fondo Rischi per le PMI artigiane ed Industriali” dovuti da UNI.CO.

A riguardo, malgrado la Regione abbia precisato che le relative somme, nel frattempo riscosse, siano state iscritte in bilancio e destinate alla copertura delle finalità previste dalla legge n. 13/2022, suscita dubbi la riconducibilità di tali “nuove entrate” alla modalità di

copertura prevista dall'art. 17, c. 1, lett. c) della legge di contabilità (L. 196/2009) in quanto non derivanti da "modificazioni legislative", trattandosi, invece (ad eccezione della compartecipazione della Camera di commercio), di somme già riscosse nei mesi precedenti all'approvazione della presente legge e vincolate al finanziamento di interventi programmati.

Le riduzioni dovrebbero quindi trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione gli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri.

Ciò dovrebbe affermarsi a maggior ragione, laddove le risorse riguardate risultino vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione Europea e dove le ridestinzioni dovrebbero essere autorizzate sulla base di apposite riprogrammazioni dei piani finanziari di spesa approvate dalla Commissione Europea.

In relazione a tale ultimo aspetto la Sezione prende atto delle adeguate motivazioni espresse dall'Amministrazione riguardo alla disponibilità delle relative risorse.

Con riferimento, in particolare, alle risorse recuperate da Mediocredito centrale, la struttura regionale competente ha precisato che si tratta di risorse relative al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR 2007-2013 erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria.

Ha sottolineato l'Amministrazione che *"il soggetto gestore del Fondo – Mediocredito centrale – era, ed è tuttora, tenuto ad informare periodicamente la Regione delle somme che rientrano nelle disponibilità del Fondo a seguito dei rimborsi delle rate di prestito effettuati dalle imprese. Le somme che si rendono disponibili a seguito di questi rientri non sono somme vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione europea e le sue ridestinzioni non devono essere autorizzate sulla base di apposite riprogrammazioni dei piani finanziari di spesa approvate dalla Commissione europea. Si tratta infatti di risorse che hanno già concorso al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla relativa programmazione 2007-2013; programmazione conclusa, rendicontata e definitivamente rimborsata dalla Commissione europea al termine del periodo di ammissibilità, il 31/12/2015.*

Le entrate in questione, rinvenienti dal rimborso dei prestiti (e delle garanzie non escusse), seguono quindi regole di ammissibilità diverse, ma comunque definite dai regolamenti della programmazione 2007-2013 che prevedono che "le risorse restituite all'operazione o ancora disponibili devono essere riutilizzate dalla autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di

sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti anche oltre la fine del periodo di ammissibilità (31 dicembre 2015)".

Avendo la Regione Marche optato, nel P.O.R. Marche 2007-2013, per l'utilizzo delle risorse a favore delle PMI, con D.G.R. 677/2016 concernente "POR FESR e POR FSE Marche 2007/2013 intervento 1.4.1.09.01 - Gestione del Fondo di ingegneria Finanziaria (FIF). Determinazioni" la Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti e delle linee guida comunitarie per la programmazione 2007-2013, ha stabilito la destinazione delle risorse FESR residue e disponibili o che si sarebbero rese disponibili nella giacenza del Fondo, a favore del sistema delle imprese."

Analogamente, con riferimento alle disponibilità residue dei fondi FESR 2007-2013 recuperate da Uni.Co. Confidi, la struttura regionale competente ha precisato che si tratta di *"entrate per le quali era stabilito solo il vincolo di reimpiego per interventi a favore della PMI in attuazione delle disposizioni dei regolamenti e delle linee guida comunitarie per la programmazione 2007-2013 e della D.G.R. 273/2017 concernente "POR FESR Marche 2007/2013 intervento 1.4.2.09.01 Riaggregazione degli organismi di garanzia. Costituzione e gestione Fondi Rischi da parte Confidi per finanziamenti alle PMI" a chiusura della programmazione 2017-2013"*.

La possibilità di destinare le somme rinvenienti dagli strumenti finanziari attivati nella programmazione 2007-2013 ormai conclusa al finanziamento delle misure di sostegno al sistema economico regionale non esclude tuttavia, ad avviso della Sezione, la necessità di precisare, nella relazione tecnico-finanziaria: le motivazioni per cui le somme già trasferite ai beneficiari nel corso degli esercizi finanziari precedenti non siano state utilizzate e quindi recuperate in entrata nonchè la quota delle risorse comunitarie afferenti alle precedenti programmazioni già concluse e rendicontate e quindi suscettibili di ridestinazione con provvedimento di Giunta regionale.

In merito la Sezione prende atto delle ulteriori precisazioni offerte dalla Giunta Regionale in sede di adunanza pubblica in merito ai meccanismi di funzionamento delle operazioni finanziarie rivolte ai destinatari finali ed alla quota delle risorse comunitarie suscettibili di riutilizzo, dettagliatamente riportate nella scheda relativa alla legge regionale 13/2022.

Sempre con riferimento ai mezzi interni di copertura va inoltre ricordato che è da tempo acquisito il principio secondo cui l'esatta indicazione della copertura finanziaria è necessaria anche quando alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme già iscritte in bilancio

sia se relative a capitoli che abbiano capienza sufficiente, sia se derivanti dallo storno di risorse in eccedenza stanziata su altri capitoli, sia se relativi a capitoli soppressi a seguito dell'abrogazione di una legge (si richiamano ad esempio: legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche"; legge regionale n. 4/2022 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano"; legge regionale n. 24/2022 "Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19"; legge regionale n. 27/2022 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno")

Anche in tal caso, come già evidenziato nell'ambito dell'esame della legislazione non onerosa, non appare consentita *tout court* la copertura con le disponibilità già appostate in bilancio a meno che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 196/2009 non si provveda contestualmente ad effettuare una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili o a ridurre le autorizzazioni legislative sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio medesimo.

Come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, la copertura di nuove spese deve, da un lato, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare e, dall'altro, deve essere sempre valutata *ex ante* in osservanza al principio della autosufficienza della legge di spesa con la conseguenza che la copertura non può essere demandata, assieme alla quantificazione dell'onere, agli organi di gestione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio; l'individuazione della copertura, come più volte precisato anche dalla Corte Costituzionale, oltre che congrua e attendibile, deve anche essere contestuale alla previsione dell'onere (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019).

Alla luce di tali principi dovrebbero essere lette anche le precisazioni offerte nell'ipotesi di utilizzo delle eccedenze ove le strutture regionali competenti verificano l'effettiva esigenza di copertura delle spese già autorizzate e, nel caso in cui vengano rilevati risparmi di spesa o venga comunque previsto un minore utilizzo delle risorse originariamente assegnate entro il termine dell'esercizio, propongono la rimodulazione delle stesse risorse, attraverso riduzioni di stanziamenti dei capitoli per i quali è previsto il non utilizzo (impegno) e la messa a

disposizione per la copertura delle nuove leggi regionali che prevedono interventi concretamente perseguibili.

Riguardo al ruolo del Servizio Risorse finanziarie e bilancio, risulta infatti che, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 31/2001, nel caso di proposte di legge di iniziativa della Giunta, la struttura organizzativa regionale proponente predispone la relazione tecnico-finanziaria, mentre la struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.

Nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare, invece, la struttura competente in materia di bilancio della Giunta verifica la disponibilità a carico dei capitoli segnalati dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e la comunica alla medesima Commissione e alla struttura della Giunta assegnataria dei capitoli di copertura.

Una particolare attenzione meritano al riguardo le quantificazioni contenute nella legge regionale n. 10/2022 "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)" e n. 23/2022 "Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto" atteso che i capitoli indicati nella relazione tecnica non sembrerebbero avere disponibilità sufficienti per la copertura degli oneri derivanti dalle leggi.

Deve essere in ogni caso rimarcata, come precisato anche dalla Corte dei conti, la massima chiarezza nel rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, al fine di evitare il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio (*Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n. 03/2021/RQ, secondo cui tale modalità di copertura confligge con il criterio della trasparenza, oltre che con il principio della legislazione vigente, ossia tenuto conto delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinamento in vigore, e finisce per concretizzare una copertura con riferimento a risorse di bilancio già stanziato, pertanto in dissonanza con l'essenza dell'obbligo di copertura*) e ciò, in particolare, a prescindere dall'esistenza di vincoli di destinazione che inibirebbe tali utilizzi di risorse, nelle ipotesi in cui per la copertura di spese autorizzate di parte corrente vengano utilizzate risorse originariamente destinate al finanziamento di investimenti.

Tali ipotesi, rilevate nella legge regionale n. 13/2022 e nella legge regionale n. 20/2022, malgrado il cambiamento della natura della spesa disposto con la legge non abbia fatto venire meno il rispetto degli equilibri di bilancio, non trovano una coerente giustificazione nella precisazione, fornita dalla Regione, secondo la quale gli stanziamenti di parte capitale, la cui

riduzione ha dato copertura all'aumento di stanziamenti di parte corrente, erano finanziati da entrate regionali libere correnti, destinabili pertanto, a detta dell'Amministrazione, sia a spese correnti che a spese in conto capitale salva l'ipotesi in cui i capitoli di copertura utilizzati rientrino tra quelli di investimento finanziati con il margine corrente 2022-2024 (come successivamente precisato in sede di contraddittorio); considerazione che dovrebbe, comunque, trovare adeguata espressione nell'ambito della relazione tecnica assieme alle motivazioni del venir meno delle ragioni e delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione.

4.4 Mancata indicazione della precipua forma di copertura

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli (legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche"; legge regionale n.4/2022 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano"); di clausole di copertura che fanno genericamente rinvio alle risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, in quanto disponibili, e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili (legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche"; legge regionale n. 4/2022 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano"; legge regionale n. 8/2022 "Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria"; legge regionale n. 9/2022 "Promozione e disciplina degli Ecomusei"; legge regionale n. 11/2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"); ed ancora di clausole che fanno rinvio al bilancio come modalità generalizzata per assolvere all'obbligo di copertura, anche in presenza di oneri obbligatori e continuativi (legge regionale n. 6/2022 "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche"; legge regionale n. 12/2022 "Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo).

In merito al primo fenomeno (unica indicazione di copertura per più articoli), tale tecnica, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere; senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.

Come, inoltre, sottolineato dalle Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 41 del 2022) *“il rinvio a futuri stanziamenti di bilancio fa emergere una concezione che, sul piano metodologico, non distingue tra un onere nuovo o maggiore e la relativa copertura separata dagli stanziamenti a legislazione vigente, risolvendo le necessità di far fronte ai nuovi fabbisogni finanziari mediante il rinvio ai futuri stanziamenti, che quindi sono destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità che si determineranno. Si realizza così un inveroamento dell'obbligo costituzionale di copertura tale da riferire ai futuri bilanci a legislazione vigente la necessità di soddisfare le esigenze che si determineranno, tra l'altro facendo riferimento al concetto di riprogrammazione delle risorse che anzitutto consta di uno o più atti interni non destinati alla pubblicità ed in secondo luogo non tiene conto del principio di annualità, in base al quale per ogni esercizio sono fissati gli stanziamenti di bilancio, tra l'altro da costruire in base alle necessità di cui alla legislazione vigente e non scontando futuri ed imprecisati oneri aggiuntivi. La conclusione è che si risolve così l'obbligo di copertura sostanzialmente facendo riferimento al bilancio, fattispecie, questa, non prevista dalla legge di contabilità e che non appare coerente con l'indicazione di cui all'art. 81, comma terzo, Cost”*.

Anche l'osservazione, formulata dalla Regione e ripresa nelle relazioni tecniche (vedi ad es. legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche"), in ordine al carattere programmatico della legge che, disciplinando in modo organico la materia, autorizza esclusivamente gli interventi ritenuti prioritari, rinviando l'attuazione degli altri interventi, in mancanza di risorse disponibili, alla messa a disposizione di ulteriori risorse regionali, nazionali ed europee, merita una attenta riflessione, occorrendo precisare, anche in sede redigente, la mera natura programmatica delle disposizioni concernenti i restanti interventi al fine di evitare l'avvio di azioni suscettibili di determinare oneri privi della necessaria copertura.

Quanto, infine, al rinvio alla legge di bilancio della definizione degli aspetti finanziari di una legge, si tratta di una fattispecie che, al di fuori dei limiti contenuti nell'art. 38 del d.lgs. 118/2011, non appare coerente con il quadro costituzionale che richiede invece, come già evidenziato, la contestualità delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture.

Solo in parte risulta quindi corretta la tecnica di copertura seguita dalla legge 8/2022 "Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria", dalla legge 9/2022 "Promozione e disciplina degli Ecomusei" e della legge n. 12/2022 "Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo" nel cui ambito, a fronte delle coperture previste per il primo anno del bilancio triennale, solo con la legge 20/2022 "Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche legislative" si è provveduto a dare copertura agli oneri derivanti per le annualità 2023 e 2024, finanziati con le risorse appostate nel Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.

Si conferma al riguardo che il bilancio non può che rappresentare la sede in cui si reperiscono le coperture relative a leggi già in vigore e ciò sia nell'ipotesi di oneri flessibili e, a maggior ragione, in caso oneri obbligatori (come sembra anche il caso delle leggi regionali n. 6/2022 "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche" e n. 11/2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca") nella considerazione che il rinvio di leggi ordinarie alla legge di bilancio per la copertura di nuovi oneri rende progressivamente più complessa e meno trasparente la possibilità dell'ente di rispettare il vincolo complessivo dell'equilibrio.

Tra le ipotesi di copertura che meritano una riflessione, un ultimo aspetto riguarda l'art. 16 della legge 31 del 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche - Legge di stabilità 2023" (inserito nel corso dell'iter parlamentare), in relazione al vincolo alla erogazione dei LEA assegnato alle risorse del fondo sanitario regionale cui viene in parte affidata la copertura finanziaria della disposizione in base al quale la Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) viene istituita presso l'ARS, che ne cura la gestione con proprio personale (Corte Cost. n. 233 del 2022).

4.5 Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa

Strettamente legata al tema, prima esaminato, della qualità delle Relazioni tecniche e della precisa configurazione dell'onere oggetto di copertura, risulta la tecnica del limite di spesa (legge regionale n. 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche"; legge regionale n. 11/2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca; legge regionale n. 27/2022 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno").

Si tratta di uno strumento utilizzato soprattutto nella legislazione di origine consiliare atteso che l'Amministrazione, nelle risposte istruttorie, ha precisato che le iniziative legislative dei consiglieri regionali genericamente implementano nuove politiche, rinviando le valutazioni sull'ammontare concreto dei relativi oneri ad un momento successivo alla prima attuazione della legge.

A prescindere dalla necessità di una effettiva programmazione finanziaria anche nelle ipotesi di nuove politiche, va, al riguardo, sottolineato che se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato, come appare confermato nella legge.

Diversa risulta invece l'ipotesi di oneri solo valutati cui si ricorre nei casi in cui il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere

contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione; è il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili ex ante nei loro effetti.

In tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia in virtù del quale l'intervento legislativo correttivo è previsto dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

Come già rilevato, le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi, da un lato, in un ostacolo all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto) e, dall'altro, nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i richiamati principi di bilancio.

5. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nell'anno 2022 il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi in più occasioni su materie di interesse contabile e regionale. Tra queste si richiamano, per significatività, le seguenti pronunce in tema di copertura di leggi di spesa.

Sentenza n. 124/2022

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*), in riferimento, tra l'altro, all'art. 81 Cost.

La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata e ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., la norma impugnata che, rinviando per il compenso del commissario straordinario degli enti conseguenti ad accorpamenti, al trattamento economico anziché a quello tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale, comportava *"la possibilità di incrementare notevolmente il compenso attribuibile al commissario straordinario, individuato al di fuori della dirigenza regionale, in quanto riferito al complessivo «trattamento economico» del dirigente di settore della Giunta regionale, al quale concorrono le voci retributive ulteriori rispetto al solo stipendio tabellare."*

La Consulta ha ritenuto priva di fondamento l'affermazione del legislatore regionale, nel senso della neutralità finanziaria della disposizione impugnata, così come la relazione tecnico-finanziaria, che qualificava la proposta di legge di natura ordinamentale e neutrale dal punto di vista finanziario ed ha ribadito che *"la previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria non esclude ex se la violazione del parametro costituzionale evocato"*.

La Corte ha altresì attestato che la norma regionale impugnata violava, inoltre, l'obbligo previsto dal medesimo art. 17 della legge n. 196 del 2009, *"secondo cui il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare*

l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 25 del 2021)»".

Sentenza n. 155/2022

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, terzo comma della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie*).

La disposizione impugnata aggiungeva all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19-bis, estendendo la facoltà, già prevista in capo ai dipendenti di cui al precedente comma 19, di esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità, ampliando, in tal modo, l'ambito dei soggetti interessati cui veniva richiesto un periodo di cinque anni, invece che dieci, al raggiungimento dell'età pensionabile.

Il ricorrente evidenziava, tra l'altro, il contrasto della norma impugnata con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), ai sensi del quale le leggi regionali, che prevedono spese a carattere continuativo, debbono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie.

La Corte ha ritenuto fondata la citata questione, assumendo che *"in assenza di una qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri derivanti dalla norma impugnata, non può, evidentemente, essere accolta la tesi sostenuta dalla difesa regionale sulla sua pretesa invarianza finanziaria"* ed ha ribadito che *"la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013)."*

La Corte ha altresì evidenziato come la regola di cui al citato art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 118/2011, richiamata dal ricorrente, risulta presente nello stesso ordinamento regionale, considerato che l'art. 7, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*) e l'art. 14, comma 8, del decreto presidenziale 17 marzo 2004 (*Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione siciliana*), prevedono espressamente che le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo.

Sentenza n. 168/2022

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 e degli allegati (*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023*) nonché dell'art. 6 e degli allegati della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (*Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023*), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Le citate disposizioni, prevedendo un ripartizione pluriennale dell'ammontare del disavanzo di amministrazione presunto originato dalle gestioni degli esercizi 2018 e 2019 e di quello formatosi nel 2020, contrasterebbero con l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 - e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., riguardante la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - sia perché eccederebbero il limite triennale ammesso per il ripiano dei disavanzi, sia perché non sarebbe ancora stato approvato il piano di rientro dal disavanzo con l'apposita delibera consiliare, come pure richiesto dalla citata norma statale.

Prima di esaminare nel merito le questioni promosse, la Corte costituzionale ha sottolineato che la Regione Basilicata non ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 né entro il termine del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118 del 2011, e neppure entro i primi quattro mesi del 2022, periodo massimo per il quale può essere concesso l'esercizio provvisorio (facoltà di cui la Regione si è avvalsa) in base all'art. 43, comma 2, del citato decreto.

Tale ritardo, di per sé in violazione di un principio di corretta gestione del bilancio, ha comportato anche la impropria protrazione dell'efficacia delle previsioni impugnate che hanno continuato a disciplinare il ripiano del disavanzo di amministrazione dell'ente in mancanza della necessaria approvazione della nuova legge di bilancio, tra i contenuti della quale vi è appunto la determinazione del risultato di amministrazione presunto e la copertura dell'eventuale deficit.

Nella specie, inoltre, in assenza di modifiche alle suddette previsioni, risultava tuttora inadempito l'obbligo, conseguente alla pubblicazione della sentenza n. 246 del 2021 della Corte Costituzionale, di ripianare, per intero, nel primo esercizio del bilancio in corso di gestione - ossia, ormai, quello 2022 - l'importo del disavanzo originato negli esercizi 2018 e 2019.

Nel complesso, ha stigmatizzato la Corte, *l'eclittismo dell'intera vicenda disattende con particolare gravità il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, «onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività» (ex plurimis, sentenza n. 184 del 2016).*

Del resto, le regole sull'armonizzazione contabile esprimono opzioni strumentali alla garanzia dell'equilibrio e della sincerità del bilancio, nonché al coordinamento della finanza pubblica in un sistema di autonomie regionali.

Per quanto connotate da un alto livello di tecnicità, tali regole sono, infatti, funzionali all'indispensabile finalità di garantire «l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci» (sentenza n. 184 del 2016).

Nel merito le questioni sollevate sono state dichiarate fondate sotto entrambi i profili lamentati perché sia l'analisi, sia le modalità di copertura del disavanzo presunto, come rappresentate dalle previsioni impugnate, contrastano complessivamente con i principi contabili evocati di cui all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e con i principi contabili indicati nei paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 allo stesso decreto, violando dunque la

competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ha precisato la Corte che *“Il richiamato art. 42, comma 12 (applicabile anche al disavanzo di amministrazione presunto in forza del successivo comma 14), pone l'obbligo del ripiano immediato del disavanzo, da iscrivere interamente nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione. L'applicazione di tale regola essenziale è peraltro compatibile con un ripiano graduale del disavanzo originato in esercizi precedenti, purché l'attuazione di tale recupero rispetti le pertinenti previsioni contabili, a partire da quelle già contenute nello stesso comma 12 del richiamato art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 (durata del ripiano corrispondente alla programmazione di bilancio, comunque non eccedente il termine della legislatura, e contestuale approvazione del piano di rientro).*

I principi contabili contenuti nei paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 specificano la portata del citato art. 42, prescrivendo chiaramente, da un lato, che l'ente rispetti puntualmente gli obiettivi periodici fissati dal piano di rientro, in modo da concludere il recupero entro il limite temporale previsto; dall'altro, che il mancato conseguimento di tali obiettivi, così come la non corretta determinazione quantitativa degli stessi (a causa della tardiva approvazione del rendiconto), comportano che l'ente deve recuperare nel primo esercizio la quota non ripianata rispetto alla scansione programmata.

Risulta pertanto evidente l'esigenza, a garanzia dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria dell'ente, che il rinvio del ripiano del disavanzo avvenga sulla base, sia di una istruttoria «congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico» (sentenza n. 18 del 2019), sia di previsioni temporali corrette, e che la periodica verifica della relativa attuazione trovi nel piano di rientro il parametro di raffronto.

Dal complesso dei principi contabili richiamati emerge anche che la disciplina temporale del rientro dal disavanzo non può che correlarsi allo specifico esercizio nel quale ciascuna componente di tale aggregato si è prodotta, così da consentire che, pur nella continuità degli esercizi, questa venga recuperata nel periodo massimo consentito.

Sentenza n. 187/2022

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, terzo comma, dell'art. 83 della legge reg. Campania n. 7 del 2020.

La disposizione impugnata istituiva la figura del commissario regionale nominato dalla Giunta regionale nei casi di irregolarità o inefficienza dei mercati all'ingrosso.

Assumeva il ricorrente che detta disposizione violava l'art. 81, terzo comma, Cost., poiché non quantificava gli oneri finanziari derivanti dalla nomina del commissario, né prevedeva per essi alcuna specifica copertura finanziaria.

La Corte ha ritenuto la questione fondata, ritenendo palese che l'art. 83 comportasse per la Regione Campania una previsione di spesa, quantomeno in relazione al compenso del commissario. Né ha ritenuto pertinente il richiamo operato dalla Regione alla «*Norma finanziaria*» contenuta nell'art. 156 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, i cui stanziamenti sono stati ritenuti *“del tutto generici e inadeguati a garantire con certezza che ogni spesa cui si riferiscono trovi adeguata copertura.”* Inoltre, l'individuazione della copertura non è risultata desumibile neanche dalla relazione tecnica da allegare alla legge impugnata, che nel caso di specie era mancante.

Alla luce di quanto sopra, la Consulta ha ritenuto sussistente *“il lamentato contrasto della disposizione impugnata con il precetto posto dall'art. 81, terzo comma, Cost., che sancisce l'obbligo per ogni legge comportante nuovi oneri di provvedere ai mezzi per farvi fronte. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nell'affermare che l'art. 81, terzo comma, Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (sentenza n. 163 del 2020; nello stesso senso, sentenza n. 307 del 2013), fermo restando la necessità della relazione tecnica.”*

Sentenza n. 190/2022

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità degli articoli: 14, 53 e 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

Ad avviso del ricorrente, l'impugnato art. 14 era in contrasto con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 perché, in difformità da quanto previsto dalla predetta norma, non indicava l'onere a regime derivante dallo stesso, rinviandone invece la quantificazione alla legge di bilancio. La norma in esame, infatti, prevedeva, al comma 1, per il personale già trasferito all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza (tale servizio era così equiparato a quello prestato presso

l'amministrazione regionale con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021) ed il comma 2 - per gli anni dal 2021 al 2023 - autorizzava una spesa annuale di euro 497.242,00 e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2024, stabiliva che si provvedesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La Corte ha ritenuto la questione fondata, ritenendo la disposizione in esame in contrasto con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 perché, in difformità da quanto previsto dalla predetta norma, non indicava l'onere a regime derivante dall'impugnato art. 14, rinviandone invece la quantificazione alla legge di bilancio.

Inoltre, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in quanto detta norma, prevedendo l'erogazione del farmaco Zolgensma per bambini di peso compreso fra i 13,5 e i 21 kg non rispettava la determinazione dell'AIFA n. 277 del 21 marzo 2021 che aveva stabilito la totale rimborsabilità dello Zolgensma, esclusivamente per il trattamento di pazienti con peso massimo di 13,5 kg. Pertanto, la stessa, erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali, determinava conseguentemente e congiuntamente la violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.

Infine, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. Il comma 2 prevedeva l'esclusione dalla partecipazione al costo dell'accertamento di «eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale per la diagnosi di trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test", test del DNA fetale circolante su sangue materno, effettuato presso i centri regionali» per le donne residenti nella Regione Siciliana. Il successivo comma 3 stabiliva che, al fine di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici operativi e strumentali finalizzati ad assicurare l'offerta dello screening prenatale, era autorizzata una spesa a carico del sistema sanitario nazionale pari a euro quattro milioni.

Assumeva il ricorrente che tali indagini diagnostiche, non essendo attualmente inserite nell'elenco di cui all'Allegato 10/C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*), avrebbero rappresentato un livello di assistenza ulteriore, che la Regione non poteva erogare, ai sensi degli accordi sottoscritti con il piano di rientro, dal che si sarebbe determinata la lesione dell'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica recato

dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004; nonché dell'art. 17, comma 1, lettera c) dello statuto siciliano, ai sensi del quale l'esercizio della competenza della Regione Siciliana dovrebbe comunque avvenire nel rispetto dei principi e degli interessi generali stabiliti dalla legge dello Stato. Sarebbe stato altresì violato l'art. 81, terzo comma, Cost., non solo per sottrazione di risorse dal fondo per l'erogazione dei LEA, ma anche perché non vi sarebbe stata alcuna indicazione sulla copertura finanziaria di tali test, posto che le risorse stanziare nel comma 3 dell'art. 54 erano funzionali al solo adeguamento degli impianti.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 7 del 2021, ritenendo che la fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., determinasse altresì la lesione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, in conseguenza dell'erosione delle risorse disponibili afferenti al capitolo relativo ai LEA, per il finanziamento dei macchinari; nonché per la copertura delle ulteriori prestazioni che comunque la Regione intenderebbe erogare, non essendo quantificato l'onere relativo.

Sentenza n. 200/2022

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso, tra le altre, questione di legittimità dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021.

La disposizione impugnata autorizzava, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.

Al riguardo, la Corte ha preliminarmente precisato che il citato Capitolo 150001 riguardava le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale (CFR) e che la norma impugnata non prevedeva alcuna nuova entrata, né stabiliva alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri, né risultava che essa fosse accompagnata da una relazione tecnica che giustificasse il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse già stanziare e disponibili per i maggiori oneri.

La Consulta ha ritenuto, quindi la fondatezza della questione, risultando *“indimostrato e, comunque, non corretto che le risorse già stanziare per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già*

interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili. Ciò premesso, laddove comunque si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»), che è invece assente.».

Sentenza n. 233/2022

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, in riferimento, tra l'altro, all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

La norma regionale censurata, nella formulazione originaria, stabiliva che: «*[a] decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario».*

La Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, evidenziando che *“Tale disposizione del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici è specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA.. È in questo senso che l'art. 20, al comma 1, richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato «fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria... In questi termini, il citato art. 20 «stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), con «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132 del 2021)... Il prestito assentito dalla legge n. 244 del 2007*

ha fronteggiato le esigenze di cassa, al fine di consentire alle regioni di estinguere debiti sanitari già iscritti nel loro bilancio o in quello dei loro enti, per cui si è caratterizzato per un vincolo di destinazione che si è impresso sul necessario utilizzo delle somme oggetto del finanziamento per pagare tempestivamente i debiti pregressi della sanità. Per converso, il rimborso del prestito statale ha quale causa la mera (e neutrale) restituzione delle somme prestate e, dunque, rispondendo ad una pura logica finanziaria, è del tutto estraneo al vincolo di destinazione riferito alle spese sanitarie.”.

Sentenza n. 253/2022

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'anno 2020, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997, in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

La disposizione censurata contempla l'istituzione di un'apposita area quadri del personale regionale che comprende i dipendenti della categoria "D" del CCNL cui sono assegnate specifiche e complesse attività di collaborazione con il personale dirigente ed al quale è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità annuale, pensionabile, parte integrante della retribuzione.

Ad avviso della Sezione la disciplina regionale, nel riconoscere al personale in aggiunta al trattamento economico in godimento un'indennità annuale pensionabile come parte integrante della retribuzione, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, nel disciplinare aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali rimessa alla contrattazione collettiva dagli artt. 1, 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, lederebbe la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui le predette disposizioni costituiscono espressione.

Parimenti sarebbe violato l'art. 97, primo comma, Cost., in quanto la illegittima attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi al personale regionale determinerebbe riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito presidiati dal predetto parametro costituzionale.

Infine, la disposizione in esame violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., giacché la lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile comporterebbe,

altresì, quella concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando il superamento del limite di spesa per il costo del personale regionale previsto dalla disciplina statale in modo uniforme sul territorio nazionale.

La Corte costituzionale ha confermato, in primo luogo, la possibilità per le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di sollevare questioni di legittimità costituzionale, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, nei confronti di disposizioni lesive, non solo dei principi che direttamente tutelano l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una "correlazione funzionale" fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari.

Tale correlazione è stata specificamente individuata proprio in riferimento alla lesione, prospettata nella fattispecie in esame, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile da parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, demandati dal legislatore statale all'autonomia collettiva, in relazione al parametro interposto costituito dalle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001 (ex plurimis, sentenze n. 244 e n.112 del 2020, n. 146 e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).

Ciò in quanto la illegittimità costituzionale della disposizione regionale, lesiva della competenza statale in materia, ha determinato quella della spesa da essa disposta a carico del bilancio dell'ente.

Nel merito la Corte ha riconosciuto fondata la questione in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Nel ricondurre costantemente la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego "privatizzato", ovvero, più propriamente "contrattualizzato", compreso quello dei dipendenti regionali, alla materia dell'ordinamento civile, in relazione ai parametri interposti costituiti dalle disposizioni recate dal d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2, 40 e 45), la Corte ha evidenziato la funzione che queste assegnano alla autonomia collettiva, definendo il rapporto tra i livelli della contrattazione e assegnando a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL.

Già l'istituzione, ad opera della disposizione censurata, di un'apposita area quadri si configura, come lesiva delle prerogative così assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, cui sola compete la definizione del sistema di classificazione del personale.

In linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - che ha escluso nel pubblico impiego l'applicazione della disposizione che ha inserito tra i prestatori di lavoro subordinato i "quadri" intermedi - il rapporto di lavoro pubblico è connotato da principi e regole fortemente derogatorie rispetto al regime giuridico del comune rapporto di lavoro subordinato, tra le quali la specialità del sistema delle fonti con particolare riguardo al ruolo assegnato al contratto collettivo, cui è demandata la classificazione del personale.

Ha osservato la Corte che, per rispondere, nel settore del lavoro pubblico, a mansioni analoghe a quelle ricoperte dai "quadri intermedi" nel settore privato, la contrattazione collettiva non ha peraltro provveduto a configurare la categoria dei "quadri", ma, ha invece individuato e definito incarichi di elevata professionalità e responsabilità da assegnare ai dipendenti in possesso di determinati requisiti quali le "posizioni organizzative" e, nei più recenti sviluppi della contrattazione collettiva, le "elevate professionalità".

Nell'ottica propria della natura e funzione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, ciò che specificamente rileva sono le prescrizioni della disposizione censurata concernenti il riconoscimento al personale regionale inserito nell'area quadri di una apposita indennità retributiva, poiché sono tali previsioni in materia di trattamento economico che determinano la lesione dei parametri finanziari dedotta dalla sezione di controllo rimettente.

L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il d.lgs. n. 165 del 2001.

L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori,

disciplinando i possibili percorsi di mobilità del personale (intercompartimentale, passaggio diretto tra amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale in mobilità).

Risulta, pertanto, evidente che l'introduzione e la disciplina da parte della disposizione censurata di un'indennità per il personale interessato, che si colloca fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, collidano di per sé con la disciplina del rapporto di pubblico impiego come definita dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2019).

6. LE TABELLE

Tabella 01 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2022

Tabella 02 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2022 con clausole di neutralità/
invarianza finanziaria

Tabella 03 - Oneri finanziari

Tabella 04 - Modalità di copertura

TABELLA 01 - LEGGI DELLA REGIONE MARCHE PUBBLICATE NELL'ANNO 2022

	Legge regionale	Titolo	B.U.R.M.	Iniziativa (*)	P.d.l.	Note
1	n. 1 10 gennaio 2022	Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale	n. 2 13 gennaio 2022	C	n. 91/21	(1)
2	n. 2 4 febbraio 2022	Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche	n. 8 10 febbraio 2022	G	n. 62/21	(1)
3	n. 3 14 febbraio 2022	Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla"	n. 13 24 febbraio 2022	C	n. 57/21	(1)
4	n. 4 17 marzo 2022	Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano	n. 22 24 marzo 2022	G	n. 49/21	(1)
5	n. 5 23 marzo 2022	Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF	n. 22 24 marzo 2022	G	n. 101/22	(1)
6	n. 6 23 marzo 2022	Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche	n. 24 31 marzo 2022	C	n. 74/21	(1)
7	n. 7 31 marzo 2022	Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)	n. 26 7 aprile 2022	G	n. 92/21	(1)
8	Legge statutaria n. 8 22 aprile 2022	Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"	n. 35 28 aprile 2022	C	n. 75/21	(1)
9	n. 8 27 aprile 2022	Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria	n. 37 5 maggio 2022	C	n. 84/21	(1)
10	n. 9 27 aprile 2022	Promozione e disciplina degli Ecomusei	n. 37 5 maggio 2022	C	n. 54/21	(1)
11	n. 10 5 maggio 2022	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)	n. 41 19 maggio 2022	G	n. 98/22	(1)

12	n. 11 12 maggio 2022	Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"	n. 41 19 maggio 2022	G	n. 83/21	(1)
13	n. 12 19 maggio 2022	Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo	n. 43 26 maggio 2022	C	n. 88/21	(1)
14	n. 13 16 giugno 2022	Variatione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative	n. 52 23 giugno 2022	G	n. 110/22	
15	n. 14 4 luglio 2022	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 (Disposizioni in materia di equo compenso)	n. 59 14 luglio 2022	C	n. 50/21	
16	n. 15 4 luglio 2022	Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi	n. 59 14 luglio 2022	G	n. 120/22	
17	n. 16 27 luglio 2022	Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)	n. 64 29 luglio 2022	C	n. 94/22	(1)
18	n. 17 27 luglio 2022	Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)	n. 64 29 luglio 2022	G	n. 125/22	
19	n. 18 28 luglio 2022	Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei	n. 66 4 agosto 2022	G	n. 76/21	(1)
20	n. 19 8 agosto 2022	Organizzazione del servizio sanitario regionale	n. 68 11 agosto 2022	G	n. 128/22	(1)
21	n. 20 4 ottobre 2022	Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative	n. 85 6 ottobre 2022	G	n. 133/22	(1)

22	<i>n. 21 6 ottobre 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)	n. 86 13 ottobre 2022	G	n. 112/22	
23	<i>n. 22 6 ottobre 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)	n. 86 13 ottobre 2022	C	n. 117/22	(1)
24	<i>n. 23 6 ottobre 2022</i>	Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto	n. 86 13 ottobre 2022	C	n. 126/22	(1)
25	<i>n. 24 27 ottobre 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19)	n. 93 3 novembre 2022	C	n. 137/22	(1)
26	<i>n. 25 1° dicembre 2022</i>	Rendiconto generale della Regione per l'anno 2021	n. 104 7 dicembre 2022- Suppl. n. 1	G	n. 111/22	
27	<i>n. 26 1° dicembre 2022</i>	Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)	n. 104 7 dicembre 2022	G	n. 132/22	
28	<i>n. 27 2 dicembre 2022</i>	Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)	n. 106 15 dicembre 2022	G	n. 136/22	(1)

29	n. 28 7 dicembre 2022	Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")	n. 106 15 dicembre 2022	G	n. 139/22	
30	n. 31 30 dicembre 2022	Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)	n. 114 31 dicembre 2022	G	n. 157/22	(1)
31	n. 32 30 dicembre 2022	Bilancio di previsione 2023-2025	n. 114 31 dicembre 2022	G	n. 158/22	

(*) C: iniziativa consiliare; G: iniziativa della Giunta regionale
(1) riguardata da osservazioni istruttorie.

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

TABELLA 02 - LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL'ANNO 2022 CON CLAUSOLE DI NEUTRALITA'/INVARIANZA FINANZIARIA

	Legge regionale	Titolo	Note
1	<i>n. 1 del 10 gennaio 2022</i>	Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale	(1)
2	<i>n. 3 del 14 febbraio 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla"	(1)
3	<i>n. 7 del 31 marzo 2022</i>	Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)	(1)
4	<i>n. 10 del 5 maggio 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)	(1)
5	<i>n. 14 del 4 luglio 2022</i>	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 (Disposizioni in materia di equo compenso)	
6	<i>n. 15 del 4 luglio 2022</i>	Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi	
7	<i>n. 21 del 6 ottobre 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)	
8	<i>n. 22 del 6 ottobre 2022</i>	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)	(1)
9	<i>n. 26 del 1° dicembre 2022</i>	Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)	
10	<i>n. 28 del 7 dicembre 2022</i>	Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")	
(1) riguardata da osservazioni istruttorie			

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche)

TABELLA 03 - ONERI FINANZIARI

Legge regionale	2022	2023	2024	Anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle leggi	Scheda osservazioni
n. 2 4 febbraio 2022 <i>Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche</i>		articolo 15, c. 2: euro 4.100.000		articolo 15, c. 6: non quantificati. (1)	2
n. 4 17 marzo 2022 <i>Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano</i>		articolo 10, c. 2: euro 4.100.000		articolo 10, c. 6: non quantificati. (1)	4
n. 5 23 marzo 2022 <i>Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF</i>	articolo 1, c. 3: euro 158.000	articolo 1, c. 3: euro 158.00	articolo 1, c. 3: euro 158.000		5
n. 6 23 marzo 2022 <i>Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche</i>	articolo 6, c. 1: euro 50.000			articolo 6, c. 2: non quantificati (1)	6
n. 8 27 aprile 2022 <i>Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria</i>	articolo 6, c. 2: euro 12.000			articolo 6, c. 2: non quantificati (1)	8
n. 9 27 aprile 2022 <i>Promozione e disciplina degli Ecomusei</i>	articolo 8, c. 2: euro 60.000			articolo 8, c. 4: non quantificati (1)	9
n. 11	articolo 16, c. 2: euro 3.328.214,24	articolo 16, c. 2: euro 5.558.417,08	articolo 16, c. 2: euro 5.558.417,08	articolo 16, c. 4: euro 5.558.417,08	11

12 maggio 2022 <i>Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"</i>	articolo 16, c. 5: euro 138.000	articolo 16, c. 5: euro 138.000	articolo 16, c. 5: euro 108.000	articolo 16, c. 6: non quantificati (1)	
n. 12 19 maggio 2022 <i>Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo</i>	articolo 6, c. 1: euro 40.000			articolo 6, c. 3: non quantificati (1)	12
n. 13 16 giugno 2022 <i>Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative</i>	articolo 1, c. 2: euro 3.615.162,86				13
	articolo 1, c. 3: euro 500.000				
	articolo 1, c. 4: euro 3.000.000				
	articolo 1, c. 5: euro 400.000				
	articolo 3: euro 243.997,00				
	articolo 4 (per l'autorizzazione) e allegato 6 (per la quantificazione) euro: 14.941.338,24				
	articolo 10: euro 60.000				
	articolo 13, c. 1: euro 49.000				
articolo 14, c. 1: euro 48.800 euro 422.427,02					
n. 16 27 luglio 2022 <i>Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)</i>	articolo 4, c. 1: euro 9.000	articolo 4, c. 1: euro 40.000	articolo 4, c. 1: euro 40.000	Articolo 4, c. 3: non quantificati (1)	14

n. 18 28 luglio 2022 <i>Disciplina per la raccolta e la commercializzazione e dei funghi epigei spontanei</i>		articolo 17, cc. 1 e 2: euro 50.000	Articolo 17, cc. 1 e 2: euro 50.000	Articolo 17, c. 4: non quantificati (1)	15
n. 19 8 agosto 2022 <i>Organizzazione del servizio sanitario regionale</i>	articolo 46, c. 4: euro 1.117.370.995,01	articolo 46, c. 4: euro 2.869.279.045,12	articolo 46, c. 4: euro 2.868.680.703,41	articolo 46, c. 2: non quantificati (2)	16
n. 20 4 ottobre 2022 <i>Assesamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative</i>		articolo 12: euro 12.000	articolo 12: euro 12.000		17
		articolo 13: euro 60.000	articolo 13: euro 60.000		
		articolo 14: euro 40.000	articolo 14: euro 40.000		
	articolo 15, c. 1, lett. b): euro 1.000.000				
	articolo 15, c. 1, lett. c): euro 6.072.938				
		articolo 15, c. 3: 700.000	articolo 15, c. 3: 450.000		
	articolo 16, c. 1: 100.000	articolo 16, c. 1: 200.000			
articolo 20, cc. 1 e 2: oneri non quantificati	articolo 20, cc. 1 e 2: oneri non quantificati	articolo 20, cc. 1 e 2: oneri non quantificati			
n. 23 4 ottobre 2022 <i>Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto</i>	articolo 5, c. 1: 30.000	articolo 5, c. 1: 30.000	articolo 5, c. 1: 30.000	Articolo 5, c. 3: non quantificati (1)	19
n. 24 27 ottobre 2022 <i>Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19)</i>	articolo 2, c. 1: 600.000				20
n. 27 2 dicembre 2022 <i>Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)</i>	articolo 15, c. 1: 360.000	articolo 15, c. 1: 360.000	articolo 15, c. 1: 360.000	Articolo 15, c. 1: (1)	21

n. 31 30 dicembre 2022 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)</i>		articolo 2, c. 1: oneri indicati nell'allegato B (3.295.090,00)	articolo 2, c. 1: oneri indicati nell'allegato B (2.800.000,00)	articolo 2, c. 1: oneri indicati nell'allegato B (65.000,00)	22
		articolo 2, c. 2: oneri indicati nell'allegato D1 (6.744.943,04)	articolo 2, c. 2: oneri indicati nell'allegato D1 (5.128.808,62)	articolo 2, c. 2: oneri indicati nell'allegato D1 (4.671.623,60)	
		articolo 2, c. 3: oneri indicati nell'allegato D2 (32.677.438,23)	articolo 2, c. 3: oneri indicati nell'allegato D2 (50.195.475,03)	articolo 2, c. 3: oneri indicati nell'allegato D2 (62.000.000,00)	
		articolo 2, c. 4: oneri indicati nell'allegato E (215.421.993,46)	articolo 2, c. 4: oneri indicati nell'allegato E (228.941.357,96)	articolo 2, c. 4: oneri indicati nell'allegato E (285.758.583,49)	
		articolo 3: 14.500 500	articolo 3: 450.000 438.000		
		articolo 4, c. 3: 500.000	articolo 4, c. 3: 500.000	articolo 4, c. 3: 500.000	
		articolo 5, c. 2: 1.500.000	articolo 5, c. 2: 1.500.000	articolo 5, c. 2: 1.500.000	
		articolo 5, c. 2: 1.512.000	articolo 5, c. 2: 2.268.000	articolo 5, c. 2: 2.268.000	
		articolo 7, c. 3: 865.800	articolo 7, c. 3: 865.800	articolo 7, c. 3: 865.800	
		articolo 10, c. 1: 3.177.000,00	articolo 10, c. 1: 3.177.000,00	articolo 10, c. 1: 3.177.000,00	
		articolo 11, c. 1: 6.655.000,00			
		articolo 12, c. 3: onere non quantificato	articolo 12, c. 3: onere non quantificato	articolo 12, c. 3: onere non quantificato	
		articolo 13, c. 2: onere non quantificato	articolo 13, c. 2: onere non quantificato	articolo 13, c. 2: onere non quantificato	
		articolo 14, c. 1: onere non quantificato	articolo 14, c. 1: onere non quantificato	articolo 14, c. 1: onere non quantificato	
	articolo 16: onere non quantificato	articolo 16: onere non quantificato	articolo 16: onere non quantificato		

- (1) Per gli anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle leggi, rinvio dell'autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio.
- (2) Per gli anni successivi al 2024, l'art. 46, c. 2, rinvia alle "risorse iscritte annualmente nella Missione 13 -Tutela della salute, Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale."

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

TABELLA 04 - MODALITÀ DI COPERTURA		
Legge regionale	MODALITA' DI COPERTURA	Scheda osservazioni
n. 2 4 febbraio 2022 (1)	Articolo 15, comma 1: Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e risorse europee.	2
	Articolo 15, comma 5: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 (interventi previsti dall'art. 5) è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.	
	Articolo 15, comma 3: All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 3, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.	
	Articolo 15, comma 7: Per effetto del comma 5 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. (Legge di stabilità 2021) è soppressa.	
n. 4 17 marzo 2022 (1)	Articolo 10, comma 1: Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.	4
	Articolo 10, comma 5: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 (interventi previsti dall'art.3) è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.	
	Articolo 10, comma 3: All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.	
	Articolo 10, comma 7: Per effetto del comma 2 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", della legge regionale 31 dicembre 2020, n.53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) è azzerata.	
n. 5 23 marzo 2022	Articolo 1, comma 4: Alla copertura della minore entrata di cui al comma 3 si provvede con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.	5
n. 6 23 marzo 2022 (1)	Articolo 6, comma 3: Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale ed equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 per euro 50.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.	6
n. 8 27 aprile 2022 (1)	Articolo 6, comma 1: Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee, in quanto compatibili.	8
	Articolo 6, comma 3: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede, per l'anno 2022, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.	
n. 9 27 aprile 2022 (1)	Articolo 8, comma 1: Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.	9
	Articolo 8, comma 3: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 per euro 30.000,00 e nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 per euro 30.000,00.	
n. 11	Articolo 16, comma 1: Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.	11

<p>12 maggio 2022 (1)</p>	<p>Articolo 16, comma 3: La copertura delle spese autorizzate al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 9/1997 già autorizzata nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024).</p> <p>Articolo 16, comma 5: All'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 si provvede, per l'importo massimo complessivo di euro 138.000, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le risorse regionali già iscritte per le medesime finalità a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 30.000 e Titolo 2 per euro 108.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; per l'anno 2024 si provvede per l'importo massimo complessivo di euro 108.000 con le risorse già iscritte per le medesime finalità a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.</p> <p>Articolo 16, comma 7: All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili e con ulteriori risorse regionali che si rendono disponibili anche in corso d'anno, da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.</p> <p>Articolo 16, comma 8: Per effetto del comma 5 le autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 e 2023 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022), relative alla voce "L.R. 12/14 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI", sono azzerate.</p>	
<p>n. 12 19 maggio 2022 (1)</p>	<p>Articolo 6, comma 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 per euro 40.000,00.</p>	<p>12</p>
<p>n. 13 16 giugno 2022</p>	<p>Articolo 1, c. 2: la copertura è garantita come di seguito riportato: a) per euro 152.400,00 dalla riduzione delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 01, Titolo 02 per euro 2.500,00 e al Programma 05, Titolo 02 per euro 149.900,00; b) per euro 2.300.000,00 dalle nuove entrate iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 3, Tipologia 05; c) per euro 1.162.762,86 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 01.</p> <p>Articolo 1, c. 3: la copertura è garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 02.</p> <p>Articolo 1, c. 4: la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.000,00.</p> <p>Articolo 1, c. 5: la copertura è garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 05, Titolo 02.</p> <p>Articolo 3 (Relazione tecnico finanziaria): alla copertura si provvede con la contestuale equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativo che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento ..</p> <p>Articolo 15: La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni di cui alle Tabelle 5 e 6 allegate.</p> <p>Articolo 10, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede con le risorse iscritte in aumento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 relativo alle spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.</p> <p>Articolo 13, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede con le risorse iscritte in aumento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, per le spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.</p> <p>Articolo 14, c. 2: Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2022/2024, annualità 2022, nella Missione 11, Programma 02, Titolo 1, a carico dei capitoli: 2110210062 per euro 9.127.611,22; 2110210063 per euro 48.800,00, 2110210064 per euro 422.427,02.</p>	<p>13</p>

<p><i>n. 16</i> <i>27 luglio 2022</i> (1)</p>	<p>Articolo 4, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 2 (Interventi per la disabilità), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.</p>	<p>14</p>
<p><i>n. 18</i> <i>28 luglio 2022</i> (1)</p>	<p>Articolo 17, c. 2: Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si provvede, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.</p> <p>Articolo 17, c. 5: Le autorizzazioni di spesa della l.r. 17/2001, inserita nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) riferite alle annualità 2023 e 2024 sono soppresse.</p>	<p>15</p>
<p><i>n. 19</i> <i>8 agosto 2022</i> (2)</p>	<p>Articolo 46, c. 5: La copertura degli oneri di cui al comma 4 è garantita dalle assegnazioni del Fondo sanitario regionale già iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2022-2024 nell'anno 2022 per euro 1.022.404.868,64 a carico del Titolo 1, per euro 4.000.000,00 a carico del Titolo 2 e per euro 90.966.126,37 a carico del Titolo 3; nell'anno 2023 per euro 2.741.797.288,79 a carico del Titolo 1, per euro 4.000.000,00 a carico del Titolo 2 e per euro 123.481.756,33 a carico del Titolo 3; nell'anno 2024 per euro 2.741.198.946,98 a carico del Titolo 1, per euro 4.000.000,00 a carico del Titolo 2 e per euro 123.481.756,33 a carico del Titolo 3.</p>	<p>16</p>
<p><i>n. 20</i> <i>4 ottobre 2022</i></p>	<p>Articolo 12: Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."</p> <p>Articolo 13: Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."</p> <p>Articolo 14: Alla copertura delle spese autorizzate al comma 2 bis si fa fronte mediante contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."</p> <p>Articolo 15, c. 1, lett. b): ...la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 0101 per euro 500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 0500 per euro 500.000,00;"</p> <p>Articolo 15, c. 1, lett. c): ...la copertura è garantita per euro 2.750.000,00 dalle entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.250.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.000,00 e per euro 3.322.938,00 dal complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9 della medesima legge di assestamento.";</p> <p>Articolo 15, c. 3 (Relazione tecnico-finanziaria): Alla copertura si provvede, per le rispettive annualità, mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento come di seguito indicato.</p> <p>Articolo 16 (Relazione tecnico-finanziaria): La copertura è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese.</p> <p>Articolo 20, c. 3: La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> <p>Articolo 24: La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.</p>	<p>17</p>

<p style="text-align: center;">n. 23 6 ottobre 2022 (1)</p>	<p>Articolo 5, c. 2: Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:</p> <p>a) per l'anno 2022 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024, relative all'intervento autorizzato nell'allegato 3 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative) alla voce "Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti";</p> <p>b) per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante incremento degli stanziamenti nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.</p> <p>Articolo 5, c. 4: Per effetto della lettera a) del comma 2, l'autorizzazione di spesa prevista alla voce "Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti" iscritta nella Missione 05, Programma 02, inserita nell'allegato 3 della legge regionale 13/2022, è soppressa.</p>	<p style="text-align: center;">19</p>
<p style="text-align: center;">n. 24 27 ottobre 2022</p>	<p>Articolo 2, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative) già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022 è ridotto di euro 600.000,00.</p>	<p style="text-align: center;">20</p>
<p style="text-align: center;">n. 27 2 dicembre 2022 (1)</p>	<p>Articolo 15, c. 1: Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 13 è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024, la spesa massima di euro 360.000,00 già iscritta nel bilancio 2022/2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 252.000,00 e al Titolo 2 per euro 108.000,00.</p>	<p style="text-align: center;">21</p>
<p style="text-align: center;">n. 31 30 dicembre 2022</p>	<p>Articolo 4 c. 3: Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.</p> <p>Articolo 5 c. 2: Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito annuo ... per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.</p> <p>Articolo 6 c. 4: Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito ..., computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nella Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.</p> <p>Articolo 7 c. 2: Alla copertura dei maggiori oneri autorizzati al comma 1 si provvede con le risorse iscritte con questa legge per l'anno 2023 per euro 5.000,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 5.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1</p> <p>Articolo 10 c. 2: La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.</p> <p>Articolo 11 c. 3: L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto con questa legge a carico della Missione 13, Programma 7, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.</p> <p>Articolo 14 c. 2: Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione delle</p> <p>Articolo 17: Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">22</p>

- (1) Per gli anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle leggi, si rinvia alle rispettive leggi di bilancio.
- (2) Per gli anni successivi al 2024, l'art. 46, c. 3, prevede: *“La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge di cui al comma 2, è garantita dalle assegnazioni annuali del Fondo sanitario regionale iscritte a carico del Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, del Titolo 2 - Trasferimenti correnti e del Titolo 3 - Entrate extratributarie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nel rispetto della normativa vigente.”.*

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

7. LE SCHEDE SULLE SINGOLE LEGGI

1. Legge regionale 10 gennaio 2022, n. 1 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale" (B.U.R.M. 13 gennaio 2022, n. 2)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 91/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2021, n. 51 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri favorevoli (con osservazioni) espressi dal Consiglio delle autonomie locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e la scheda economico-finanziaria relativa alla proposta di legge.

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

La finalità della legge è quella di apportare modifiche urgenti ad alcune leggi regionali.

- **L'articolo 1** (Modifiche all'articolo 4 della l. reg. 26/1996), al **comma 6**, dispone la sostituzione, al comma 12⁸ dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, delle parole: "esterni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001" con le parole: "indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione".

- **L'articolo 4** (Società regionali indispensabili) attesta che la partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agroalimentare Piceno S.p.A. è strategica, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa.

- **L'articolo 7** (Disposizioni transitorie finali), al **comma 2**, dispone che i componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati fino all'elezione dei nuovi e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

- **L'articolo 8** (Invarianza finanziaria) reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

⁸ Il comma 12 dell'articolo 4 della l.r. n. 26/1996 prevede che l'ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell'ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, possa conferire incarichi a soggetti con contratto a termine di diritto privato.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

1.2. - MANCANZA DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA. Nel sito delle norme della Regione Marche non è presente la relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge e nell'allegata scheda economico finanziaria, oltre a non essere, ovviamente, prese in considerazione tutte le disposizioni presenti nella deliberazione legislativa, in quanto inserite successivamente, cioè nel corso dell'iter di approvazione della legge, non risultano espressi gli *“elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009.

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001⁹ e s.m.i. prevede che *“Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”*.

1.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato che la relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa è stata predisposta ma erroneamente non inserita nel sito.

⁹ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

2. Legge regionale 4 febbraio 2022, n. 2 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche" (B.U.R.M. 10 febbraio 2022, n. 8).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 62/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa della Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 1° febbraio 2022, n. 55, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione permanente (*con osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*).

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

La finalità della legge è quella di "rendere le Marche un ecosistema innovativo e dinamico" e, quindi, "favorire il rafforzamento delle sinergie tra le imprese nelle diverse filiere produttive e dei loro rapporti con il sistema della ricerca, al fine di accrescere le competenze e le conoscenze tecnologiche ed organizzative connesse e accelerare i processi di innovazione." (Art. 1).

- **L'articolo 5** (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere), al **comma 1**, prevede che, per migliorare la competitività delle filiere, la Regione promuova lo sviluppo di progetti realizzati da reti di imprese per consentire la costruzione di sinergie, la messa in comune di funzioni complesse che coinvolgono più soggetti della filiera, l'interscambio di competenze e conoscenze.

- **L'articolo 5, comma 4**, prevede che, in sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo siano finanziati con le risorse di cui al successivo articolo 15 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 2 del bilancio vigente.

- **L'articolo 5, comma 5**, aggiunge che gli interventi di questo articolo possano essere finanziati "anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica".

- **L'articolo 6**, al **comma 1**, prevede i principali interventi regionali per la promozione della ricerca, sviluppo ed innovazione.

- **L'articolo 6, comma 2**, stabilisce che gli interventi previsti dal medesimo articolo e specificati dai successivi articoli 7, 8, 9, 10 e 12 *“possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”*.
- **Gli articoli 7, 8, 9 e 10** prevedono, rispettivamente: progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese, progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI, progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere e interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca
- **L'articolo 11** (*Modalità di intervento della Regione*) dispone, al comma 1, che la Regione, per l'attuazione degli strumenti di sostegno alle imprese e alle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico di cui a questa legge, opera attraverso procedure valutative a graduatoria o a sportello e che, nei casi di progetti di particolare rilevanza e impatto economico territoriale, la procedura valutativa possa essere seguita, per i progetti selezionati, da una fase negoziale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. I progetti di cui all'articolo 9 possono essere realizzati anche attraverso il ricorso allo strumento degli appalti precommerciali.
- **L'articolo 11, comma 2**, dispone che i contributi vengono concessi in coerenza con la disciplina europea vigente per gli aiuti di Stato a seconda dei progetti e con il vigente regolamento de minimis.
- **L'articolo 11, comma 3**, elenca i possibili beneficiari degli interventi regionali.
- **L'articolo 12** (*Comitato di valutazione*), al comma 1, prevede che la selezione dei progetti finanziabili sia affidata ad un Comitato di valutazione.
- **L'articolo 12, comma 4**, demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di selezione dei membri e delle modalità di funzionamento del Comitato.
- **L'articolo 13** (*Consultazione*) prevede che la Giunta regionale, nell'applicazione delle misure previste da questa legge, attivi le opportune consultazioni con il partenariato economico e sociale e della ricerca, nelle forme previste dalla normativa regionale o, a seconda delle fonti finanziarie attivate, nell'ambito degli organismi previsti dai vari programmi.

- **L'articolo 15** (*Norma finanziaria*) al **comma 1**, prevede che al finanziamento di questa legge concorrano risorse statali, regionali e risorse europee.
- **L'articolo 15, comma 2** autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5, la spesa massima, per l'anno 2023, di euro 4.100.000,00, nella Missione 14, Programma 3, Titolo 2.
- **L'articolo 15, comma 3**, prevede che *"all'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 3, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica"*.
- **L'articolo 15, comma 4**, dispone l'applicazione delle disposizioni del comma precedente anche agli interventi di cui all'articolo 5.
- **L'articolo 15, comma 5**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14, Programma 03, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
- **L'articolo 15, comma 6**, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge alla legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- **L'articolo 15, comma 7**, dispone che, per effetto del comma 5 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce *"contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera"* iscritta nella Missione 14, Programma 03, della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) è soppressa.

La relazione tecnico-finanziaria

- La relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa riconosce effetti finanziari diretti sul bilancio regionale agli interventi previsti dagli **articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 12**.

In particolare, con riferimento alla spesa autorizzata per gli interventi di cui all'**articolo 5**, la relazione attesta che il relativo importo è *"da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2022/2024."*

Detti effetti finanziari sono rappresentati nella seguente tabella:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024	Nota
Missione 14 / Programma 3 Titolo 2	2140320008	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI AD ACCORDI DI FILIERA		4.100.000,00		Già iscritto con Bilancio di previsione 2022/2024 interamente disponibile

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 1° febbraio 2022, n. 55

Per quanto concerne gli **articoli 7, 8, 9, 10 e 12**, la relazione tecnico finanziaria attesta che gli stessi hanno implicazioni finanziarie e che *“Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.”*.
- Infine, quanto alle implicazioni organizzative, la relazione attesta che *“Per l'attuazione di questa legge si prevede, in partenza, il coinvolgimento di 6 funzionari con il supporto a tempo parziale dei dirigenti. Si tratta di un coinvolgimento in continuità con linee di intervento messe in atto precedentemente a questa legge, ma coerenti con i suoi obiettivi. Pertanto non vi sono implicazioni dal punto di vista organizzativo.”*.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 543879 del 10.05.2023 e 588986 del 19.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

2.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

2.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato che, al momento dell'approvazione della legge, lo stanziamento di spesa risultava già iscritto nel bilancio vigente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

2.2. - INCONGRUENZA NELL'INDICAZIONE DEL NUMERO DEL CAPITOLO OVE SONO STANZIATE LE RISORSE DA UTILIZZARE A COPERTURA DELLA SPESA AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 5. Mentre nella relazione tecnico-finanziaria è indicato il capitolo n.

2140320008 (come riportato nella precedente tabella), nella d.g.r. n. 631/2022¹⁰ e nel relativo allegato contenente l'attestazione della copertura finanziaria è, invece, indicato il capitolo n. 2140320009.

2.2.R. - L'Amministrazione ha precisato che, con la D.G.R. 565/2022, relativa alle variazioni al Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della legge, è stato istituito, per la realizzazione degli interventi autorizzati dalla legge, il capitolo 2140320009 con stanziamento pari a euro 4.100.000,00 previa riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo di copertura 2140320008.

2.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

2.3.R. - L'Amministrazione ha riferito che la relazione tecnico-finanziaria viene redatta e pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio regionale, dalla struttura consiliare competente in materia di bilancio, prima che sia approvata la delibera della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge. Quindi, al momento della pubblicazione della relazione tecnico-finanziaria non sono ancora disponibili i numeri dei nuovi capitoli perché gli stessi vengono istituiti con la suddetta delibera di variazione (D.G.R. 565/2022 approvata il 16/5/2022).

2.4. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001¹¹ e s.m.i. prevede che *“La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce*

¹⁰ La D.g.r. 631/2022 reca ad oggetto “Legge Regionale 4 febbraio 2022 n.2. “Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche”. Attuazione art. 5 “Progetti di rete per il rafforzamento delle filiere”. Approvazione criteri e modalità per la concessione di finanziamenti.”.

¹¹ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.”.

2.4.R. - L'Amministrazione, al riguardo, ha evidenziato che l'importo autorizzato rappresenta il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le spese disposte dalla legge, commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge stessa.

2.5 - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, 8, 9, 10 e 12 E GENERICA INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI IVI PREVISTI. La legge non quantifica gli oneri derivanti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 12 e, quanto alla copertura, si limita ad attestare genericamente che i relativi interventi *“possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”.*

La relazione tecnico finanziaria, pur ammettendo che detti articoli hanno implicazioni finanziarie, si limita ad attestare l'attuale assenza di risorse disponibili e che gli interventi previsti dagli stessi potranno essere attivati *“con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.”.*

Come già ricordato da questa Sezione¹² *“Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.”.*

2.5.R. L'Amministrazione ha evidenziato il carattere programmatico della legge in esame, volta a disciplinare in modo organico la materia. Pertanto, la disposizione finanziaria autorizza esclusivamente gli interventi ritenuti prioritari individuandone la copertura a carico del bilancio vigente. Pertanto, gli oneri autorizzati e quantificati sono soltanto quelli per i quali viene contestualmente fornita la corrispondente copertura a carico delle risorse disponibili già iscritte e dettagliate nella relazione tecnico-finanziaria a livello di unità gestionali (capitoli).

¹² V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

Tuttavia, trattandosi di disciplina organica, la disposizione finanziaria precisa e completa il quadro di riferimento specificando che, all'attuazione degli altri interventi previsti dalla legge, si provvederà se e quando si renderanno disponibili le risorse dell'Unione europea e statali compatibili con le finalità della legge e le ulteriori risorse regionali. La disposizione finanziaria, quindi, reca il quadro finanziario di riferimento a regime prevedendo, tra i canali di finanziamento, anche le assegnazioni comunitarie, statali e regionali (se e quando si renderanno disponibili e nei limiti degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio nel rispetto delle disposizioni vigenti).

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo 4.2. della presente Relazione circa l'indicazione di una tipologia di copertura non ammessa, l'Amministrazione ha precisato che, nella legge in esame, è prevista la contestuale riduzione di precedenti autorizzazioni legislative e quindi la copertura rientra nella fattispecie indicata alla lett. b) del c. 1 dell'art. 17 della L. 196/2009 (riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa).

Infatti il comma 7 dell'art. 15 (Norma finanziaria) dispone la contestuale soppressione dell'autorizzazione di spesa vigente, in quanto prevede che *“Per effetto del comma 5 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. (Legge di stabilità 2022)) è soppressa”*.

3. Legge regionale 14 febbraio 2022, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla"" (B.U.R.M. 24 febbraio 2022, n. 13)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 57/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 febbraio 2022, n. 56 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della IV Commissione permanente (modificativa) e l'Analisi tecnico-normativa.

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

- **L'articolo 1** (Modifiche all'articolo 2 della l. reg. 38/2017), introduce modifiche volte all'istituzione di registri regionali, anziché di un registro regionale unico, rispettivamente per i soggetti affetti dalla patologia della fibromialgia e per i soggetti affetti dalla patologia della sensibilità chimica multipla.
- **L'articolo 2** (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 38/2017) istituisce presso la Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla, ne prevede la composizione, i compiti e la durata in carica. In particolare, prevede che la partecipazione ai lavori del Comitato stesso è svolta a titolo gratuito e che le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di sanità.
- **L'articolo 3** (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 38/2017) introduce modifiche volte a coinvolgere, con la richiesta di parere, il Comitato sopra citato nella individuazione delle sedi nelle quali la Giunta istituisce i centri di riferimento regionali rispettivamente per le patologie fibromialgia e sensibilità chimica multipla. Vengono altresì specificate le funzioni di detti centri.
- **L'articolo 4** (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 38/2017) prevede la presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio-Assemblea legislativa di un progetto sperimentale sui costi relativi alla spesa per la cura delle patologie di cui trattasi.
- **L'articolo 6** (Invarianza finanziaria) reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

3.1. - MANCANZA DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA. Nel sito delle norme della Regione Marche non è presente la relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della l. 196/2009 *“ Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.”*.

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001¹³ e s.m.i. prevede che *“Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”*.

La necessità di una esplicita dimostrazione della neutralità finanziaria si riconduce, nell'ipotesi all'esame, alle modifiche organizzative introdotte in merito all'istituzione di registri regionali (al posto del registro unico) per i soggetti affetti dalle patologia e in merito all'istituzione presso la Giunta regionale del Comitato tecnico scientifico regionale la cui gestione, pur nella gratuità della partecipazione ai lavori, si affianca alle altre funzioni assegnate alla struttura regionale competente in materia di sanità.

3.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha replicato, al pari di quanto già attestato con riferimento alla l. reg. n. 1/2022, che la relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa è stata predisposta ma, per errore, non inserita nel sito.

¹³ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *“Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”*.

4. Legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano" (B.U.R.M. 24 marzo 2022, n. 22).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 49/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa della Pdl con l'allegata relazione tecnico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 marzo 2022, n. 62, la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione permanente (*senza osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*).

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Con questa legge, la Regione si propone di:

- "a) favorire l'espansione della base produttiva regionale per generare nuova occupazione e attivare nuove reti di fornitura e subfornitura nel territorio, in particolare nelle aree interne ed in quelle maggiormente colpite da crisi industriali;*
- b) aumentare l'attrattività delle Marche per gli investitori locali e provenienti da fuori regione;*
- c) favorire il rafforzamento competitivo del sistema economico e degli investimenti delle piccole e medie imprese, delle microimprese e delle start up."* (Art. 1).

- **L'articolo 2** (*Accordi regionali di investimento e innovazione*), al **comma 1**, prevede la concessione da parte della Regione di contributi sulla base della stipula di "Accordi di investimento e innovazione" con le imprese che realizzano nuovi insediamenti produttivi industriali e dei servizi, o espansioni di insediamenti esistenti, o programmi di riconversione produttiva e/o di riutilizzo di impianti rimasti inutilizzati.

- **L'articolo 2, comma 9**, prevede che, in sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo siano finanziati con le risorse di cui al successivo articolo 10 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 2 del bilancio vigente.

- **L'articolo 2, comma 10**, aggiunge che gli interventi di questo articolo possano essere finanziati "anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni

e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”.

- **L'articolo 3, al comma 1**, elenca gli altri interventi che la Giunta può promuovere a sostegno degli investimenti.

- **L'articolo 3, comma 3**, stabilisce che gli interventi previsti dal medesimo articolo e specificati dai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 *“possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”.*

- **Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8** prevedono, rispettivamente: azioni regionali per l’attrazione e il rientro degli investimenti, interventi per l’attrattività dei territori, interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI, delle microimprese e delle start up, interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.0 e sostegno all’accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI.

- **L'articolo 10 (Norma finanziaria), al comma 1**, prevede che al finanziamento di questa legge concorrano risorse regionali, statali e dell’Unione europea, in quanto compatibili

- **L'articolo 10, comma 2** autorizza, per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 3, la spesa, per l’anno 2023, di euro 4.100.000,00, nella Missione 14, Programma 3, Titolo 2.

- **L'articolo 10, comma 3**, prevede che *“all'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”.*

- **L'articolo 10, comma 4**, dispone l’applicazione delle disposizioni del comma precedente anche agli interventi di cui all’articolo 3.

- **L'articolo 10, comma 5**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14, Programma 03, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 10, comma 6**, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge alla legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

- **L'articolo 10, comma 7**, dispone che per effetto del comma 2 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "*Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici*" iscritta nella Missione 14, Programma 03, della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) è azzerata.

La relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa riconosce effetti finanziari agli interventi previsti dagli **articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8**.

In particolare, con riferimento alla spesa autorizzata per gli interventi di cui all'**articolo 2**, la relazione attesta che il relativo importo è "*da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2022/2024.*".

Detti effetti finanziari sono rappresentati nella seguente tabella:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2022	Stanziamento anno 2023	Stanziamento anno 2024	Nota
Missione 14 / Programma 3	2140320007	Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici		4.100.000,00		Già iscritto con Bilancio di previsione 2022/2024 interamente disponibile

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 marzo 2022, n. 62

Per quanto concerne gli **articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8**, la relazione tecnico finanziaria attesta che "*Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.*".

Infine, quanto alle implicazioni organizzative, la relazione attesta che "*Per l'attuazione di questa legge si prevede, in partenza, il coinvolgimento di 6 funzionari con il supporto a tempo parziale dei dirigenti. Si tratta di un coinvolgimento in continuità con linee di intervento messe in atto precedentemente a questa legge, ma coerenti con i suoi obiettivi. Pertanto non vi sono implicazioni dal punto di vista organizzativo.*".

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 543879 del 10.05.2023 e 588986 del 19.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

4.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

4.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato che, al momento dell'approvazione della legge, lo stanziamento di spesa risultava già iscritto nel bilancio vigente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

4.2. - INCONGRUENZA TRA L'ART. 2, COMMA 9 E L'ART. 10, COMMI 2 E 5. Mentre l'articolo 2, comma 9, dispone il finanziamento degli interventi previsti dal medesimo articolo con le risorse di cui al successivo articolo 10 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 2 del bilancio vigente, invece, i commi 2 e 5 dell'articolo 10, riferiscono la spesa di 4,1, milioni di euro per l'anno 2023, finanziata dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14, Programma 03, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024, agli interventi di cui all'articolo 3.

4.2.R. - Al riguardo, l'Amministrazione ha ammesso che si tratta di un refuso e che provvederà a richiedere la seguente modifica normativa: *“Al comma 2 dell'articolo 10 le parole “previste dall'articolo 3” sono sostituite dalle parole “previste dall'articolo 2””*.

4.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

4.3.R. - L'Amministrazione ha replicato che la relazione tecnico-finanziaria viene redatta e pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio regionale, dalla struttura consiliare competente in materia di bilancio, prima che sia approvata la delibera della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge. Quindi, al momento della pubblicazione della relazione tecnico-finanziaria, non sono ancora disponibili i numeri dei nuovi capitoli perché gli stessi vengono istituiti con la delibera di variazione (D.G.R. 566/2022 approvata il 16/5/2022),

4.4. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell’art. 15, c. 2, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Anche a livello di normativa regionale, l’articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001¹⁴ e s.m.i. prevede che *“La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.”*.

4.4.R. -L’Amministrazione ha replicato che l’importo autorizzato costituisce il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le spese disposte dalla legge, commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge stessa.

4.5 - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEGLI ALTRI ARTICOLI E GENERICA INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI IVI PREVISTI. La legge non quantifica gli oneri derivanti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e, quanto alla copertura, si limita ad attestare genericamente che i relativi interventi *“possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.”*.

Come già ricordato da questa Sezione¹⁵ *“Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell’an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.”*.

¹⁴ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *“Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”*.

¹⁵ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

4.5.R. L'Amministrazione ha evidenziato il carattere programmatico della legge in esame, volta a disciplinare in modo organico la materia. Pertanto, la disposizione finanziaria autorizza esclusivamente gli interventi ritenuti prioritari, individuandone la copertura a carico del bilancio vigente. Pertanto, gli oneri autorizzati e quantificati sono soltanto quelli per i quali viene contestualmente fornita la corrispondente copertura a carico delle risorse disponibili già iscritte e dettagliate nella relazione tecnico-finanziaria a livello di unità gestionali (capitoli). Tuttavia, trattandosi di disciplina organica, la disposizione finanziaria precisa e completa il quadro di riferimento specificando che, all'attuazione degli altri interventi previsti dalla legge, si provvederà se e quando si renderanno disponibili le risorse dell'Unione europea e statali compatibili con le finalità della legge e le ulteriori risorse regionali. La disposizione finanziaria, quindi, reca il quadro finanziario di riferimento a regime prevedendo, tra i canali di finanziamento, anche le assegnazioni comunitarie, statali e regionali (se e quando si renderanno disponibili e nei limiti degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio nel rispetto delle disposizioni vigenti).

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo **4.2.** della presente Relazione circa l'indicazione di una tipologia di copertura non ammessa, l'Amministrazione ha precisato che, nella legge in esame, è prevista la contestuale riduzione di precedenti autorizzazioni legislative e quindi la copertura rientra nella fattispecie indicata alla lett. b) del c. 1 dell'art. 17 della L. 196/2009 (riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa).

Infatti il comma 7 dell'art. 10 (Norma finanziaria) dispone la contestuale soppressione dell'autorizzazione di spesa vigente, in quanto prevede che *"Per effetto del comma 2 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. (Legge di stabilità 2022)) è azzerata"*.

5. Legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF" (B.U.R.M. 24 marzo 2022, n. 22).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta (*Pdl n. 101/2022*). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 marzo 2022, n. 63, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa e la proposta della I Commissione permanente (*non modificativa*).

Le disposizioni di rilievo

- **L'articolo 1** (*Addizionale regionale all'IRPEF*), al **comma 1**, ridetermina, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del medesimo d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
- d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

- **L'articolo 1, comma 2**, stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2022, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma precedente non trovi applicazione per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applichi solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.

- **L'articolo 1, comma 3** prevede che dall'applicazione di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 158.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024 del bilancio di

previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati".

- **L'articolo 1, comma 4**, individua la copertura della minore entrata di cui al comma precedente nella contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.

La relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria attesta che la disposizione di cui al **primo comma dell'articolo 1** comporta un aumento delle entrate del bilancio regionale pari a circa 119.000,00 euro per ciascun esercizio, mentre quella di cui al **comma 2** comporta un minore gettito stimato in euro 277.000,00 per ciascun esercizio. Pertanto, il **comma 3** quantifica in euro 158.000,00 la perdita di gettito complessiva derivante dalla nuova articolazione degli scaglioni di reddito e dalla differenza tra l'incremento previsto al comma 1 e la riduzione prevista al comma 2.

Detti effetti finanziari sono rappresentati nella seguente tabella:

Titolo/ Tipol.	Capitolo	Denominazione	Variazione Anno 2022	Variazione Anno 2023	Variazione Anno 2024	Note
Tit. 1/ Tipol. 10101	1101010024	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023 e 2024.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 marzo 2022, n. 63

La relazione precisa che, ai fini della stima dell'impatto sul gettito, "sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, estrapolati all'anno 2022."

Quanto al **comma 4 dell'articolo 1**, la relazione tecnico-finanziaria attesta che lo stesso assicura la copertura della minore entrata complessiva con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio come rappresentato nel seguente prospetto:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione Anno 2022	Variazione Anno 2023	Variazione Anno 2024	Note
Missione 20/ Progr. 1/ Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023 e 2024.
Missione 20/ Progr. 1/ Titolo 1	2200110003	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 21 L.R. 11/12/2001, n. 31)	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023 e 2024.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 marzo 2022, n. 63

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

5.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le disponibilità presenti nei capitoli 2200110002 e 2200110003 alla data di approvazione della legge, pur riscontrandosi dal Cruscotto Business reso disponibile dalla Regione, alla data del 23.03.2022, quanto segue:

- cap. 2200110002: per il 2022: previsioni di competenza ed economie di competenza pari ad euro 287.243,72; per il 2023 ed il 2024: previsioni di competenza ed economie di competenza pari ad euro 500.000,00;
- cap. 2200110003: per il 2022: previsioni di competenza ed economie di competenza pari ad euro 196.000,00; per il 2023 ed il 2024: previsioni di competenza ed economie di competenza pari ad euro 200.000,00.

Inoltre, la Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - ai due specifici fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste. Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione¹⁶, deve ribadirsi la specifica funzione dei fondi di cui trattasi.

In particolare, per il fondo di riserva per le spese obbligatorie, vanno riaffermate sia la funzione, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, sia la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

Quanto al fondo di riserva per le spese impreviste, occorre tenere presente la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio. Infatti, l'allegato 13 alla legge di bilancio 2022-2024 (l.reg. n. 39/2021) reca il seguente elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste:

- Spese per calamità naturali e di emergenza;
- Oneri di natura obbligatoria non prevedibili in sede di programmazione di bilancio;
- Oneri indifferibili e urgenti.

¹⁶ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

E' evidente la non riconducibilità degli oneri di cui alla presente alla legge a quelli di cui al precedente elenco.

Va ribadito inoltre anche il carattere del tutto eccezionale di questo strumento rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio.

5.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha ammesso che, a causa di un refuso, lo schema indicato nella relazione tecnico-finanziaria recepisce la quantificazione della variazione conseguente alle disposizioni anziché le disponibilità dei capitoli di copertura. Tali disponibilità sono, in ogni caso, confermate dal Cruscotto di Business Intelligence.

Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, l'Amministrazione ha evidenziato che non si tratta di prelievi dai fondi mediante atti amministrativi disciplinati dall'art. 48 del D.Lgs. 118/2011 (per i quali è necessaria la destinazione alla copertura di spese obbligatorie o impreviste) ma di riduzione degli stanziamenti autorizzata con legge regionale (per la quale tale destinazione non è necessaria).

6. Legge regionale 23 marzo 2022, n. 6 "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche" (B.U.R.M. 31 marzo 2022, n. 24).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 74/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge con l'allegata scheda economico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 marzo 2022, n. 63, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare e sulla deliberazione legislativa, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo

La Regione riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel territorio regionale e, pertanto, la stessa promuove e sostiene le infiorate artistiche e le iniziative connesse (Art. 1).

- **L'articolo 2** (*Calendario regionale*) prevede la predisposizione annuale da parte della Giunta del calendario delle infiorate artistiche da pubblicare in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e da promuovere anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.

- **L'articolo 3** (*Interventi*), **comma 1**, prevede la concessione annuale di contributi da parte della Regione per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno dieci anni ed una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.

- **L'articolo 3, comma 2**, prevede altresì la promozione ed il sostegno da parte della stessa dei seguenti interventi:

"a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;

b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche."

- **L'articolo 4** (*Compiti della Giunta*) attribuisce alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, l'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi nonché per la promozione ed il sostegno degli interventi previsti dall'articolo precedente.
- **L'articolo 6** (*Disposizioni finanziarie*), **comma 1**, autorizza, per l'attuazione di questa legge, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 50.000,00.
- **L'articolo 6, comma 2**, rinvia l'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.
- **L'articolo 6, comma 3**, individua la copertura della spesa indicata al comma 1 nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01 e contestuale ed equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7, Programma 01, Titolo 1 per euro 50.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

La relazione tecnico-finanziaria

- La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'**articolo 2**, attesta che *“la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Dal punto di vista organizzativo l'impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.”*.

Con riferimento agli **articoli 3 e 4**, la relazione attesta che *“la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6”* e riporta il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari della stessa:

SPESA PREVISTA								
miss./ progr./ titolo/ capitolo	competenza 2022	miss./ progr./ capitolo	descrizione	disponibilità competenza 2022	riduzione a copertura oneri Pdl	anni successivi	fonte finanziamento	tabella di autorizzazione
miss. 7/ progr 1/ titolo 1/ cni	50.000	miss. 20/ progr.1/ 2200110002	fondo di riserva per le spese obbligatorie (art.20 l.r. 11/12/2001 n. 31)	287.243,72	50.000	legge di approvazione del bilancio	regionale	bilancio
	50.000				50.000			

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 marzo 2022, n. 63

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

6.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico fondo di riserva per le spese obbligatorie. Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione¹⁷, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

6.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato che l'esistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo interessato alla copertura è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna, che prevede, oltre alla verifica sulla disponibilità degli stanziamenti al netto degli impegni assunti, anche quella sulla sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.

6.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

6.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha riferito che *“La mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione dipende dal fatto che, nella fase in cui viene predisposta la relazione tecnico finanziaria, quindi prima dell'approvazione della proposta da parte del Consiglio, non si dispone del numero del capitolo di nuova istituzione. A ciò si provvede in una fase successiva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata in attuazione della legge regionale approvata.*

Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 609/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 2070110443 (LR 612022 - Tutela e valorizzazione delle infiorate artistiche - Trasferimenti a comuni - CNI/2022).”.

¹⁷ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

6.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell’art. 15, c. 2, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Anche a livello di normativa regionale, l’articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001¹⁸ e s.m.i. prevede che *“La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.”*.

6.3.R. - In fase istruttoria, l’Amministrazione ha riferito che *“La mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge dipende dal fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali, a differenza di quanto accade per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell’ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo una sua prima attuazione. La copertura finanziaria, pertanto, risulta connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all’applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri. Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio. Una maggiore precisione, poi, è assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.”*.

6.4. - MANCATA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI IDONEI A SUFFRAGARE L’IPOTESI DI INVARIANZA FINANZIARIA. Con riferimento all’articolo 2, come detto sopra, la relazione attesta l’invarianza e, nel motivarla, si limita ad affermare che *“Dal punto di vista organizzativo l’impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza”* ma non contiene *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009.

¹⁸ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

6.4.R. – Al riguardo, l'Amministrazione ha osservato che *“l'articolo 2 della legge regionale si limita a prevedere la predisposizione e la pubblicazione annuale del calendario delle infiorate artistiche che, in relazione agli strumenti telematici utilizzabili, non richiede risorse aggiuntive. Analoga considerazione vale per la relativa attività promozionale e turistica, in quanto riferita al calendario e non alle singole iniziative.”*.

7. Legge regionale 31 marzo 2022, n. 7 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)" (B.U.R.M. 7 aprile 2022, n. 26)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta (Pdl n. 92/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2022, n. 64 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della II Commissione permanente (modificativa), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali (senza osservazioni) e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (con osservazioni) e le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Pdl, la finalità della legge è quella di apportare ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), che riguardano soprattutto il Capo I, dedicato all'agriturismo, "per fornire agli operatori uno strumento legislativo che risulti aggiornato ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 in una logica di semplificazione amministrativa/burocratica ma anche per la naturale evoluzione dell'agriturismo sulla base delle nuove richieste formulate da tutti quegli ospiti che scelgono di passare il proprio tempo libero in una azienda agricola e, non ultimo, per garantire la possibilità a tutte le aziende agricole che risiedono nei territori più marginali di avere una adeguata opportunità di sviluppo economico."

- **L'articolo 16** (Modifica all'articolo 20 della l.r. 21/2011), dispone l'inserimento al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "La Regione" delle parole: ", direttamente o tramite gli enti di formazione accreditati," in tal modo prevedendo che l'attività di formazione possa essere svolta anche dagli enti di formazione accreditati oltre che direttamente dalla regione.

- **L'articolo 17** (Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011) dispone l'inserimento di una nuova disposizione in base alla quale "Le strutture regionali competenti per materia operano

sinergicamente nell'ambito dei rispettivi piani di settore secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

- L'articolo 22 (*Invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che *"la legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"*.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria attesta la natura ordinamentale di tutte le disposizioni contenute nella presente legge e la conseguente assenza di oneri a carico del bilancio regionale. Tuttavia, per la disposizione di cui all'**articolo 16**, l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale viene motivata considerando che *"l'attività di formazione prevista rientra comunque all'interno degli interventi complessivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie. Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del PSR, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento, è iscritto nella Missione 16, Programma 3, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato"*:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2021	Stanziamento anno 2022	Stanziamento anno 2023	Nota
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000	3.500.000	10.000.000	Stanziamento già iscritto

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2022, n. 64

Al riguardo, si rileva nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2160310023 risulta avere, alla data del 31.03.2022, previsioni di competenza ed economie di competenza pari a: euro 3.000.000,00 per il 2022 e ad euro 10.500.000,00 per il 2023.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

7.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE. Con riferimento all'attività di formazione prevista dall'articolo 16, pur essendo stata individuata, nella Relazione tecnico-finanziaria, la copertura costituita dalle risorse già iscritte nel capitolo 2160310023, tuttavia non è prevista la quantificazione della relativa spesa.

Con riferimento alla programmazione integrata di attività promozionali prevista dall'articolo 17, non è presente né la quantificazione degli oneri legati alla stessa né l'indicazione delle risorse per farvi fronte.

Come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.”*.

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001¹⁹ e s.m.i. prevede che *“Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”*.

7.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che le modifiche alla L.R. 21/2011, apportate dalla legge in esame hanno natura strettamente ordinamentale, in quanto volte a chiarire aspetti della normativa previgente che necessitavano di una revisione al fine di migliorare l'attuazione degli interventi da essa disciplinati e che le disposizioni non apportano modifiche all'impianto finanziario complessivo della materia. Riguardo all'art. 16, la disposizione non autorizza alcun onere, ma disciplina un'attività che veniva già effettuata nell'ambito degli interventi del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Pertanto, nella relazione tecnico-finanziaria è stato indicato il capitolo di cofinanziamento regionale di

¹⁹ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

riferimento ed è stato stabilito, all'art. 22, che all'attuazione delle disposizioni della L.R. 7/2022 si provvede con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Quanto all'art. 17, esso aggiunge l'art. 20 bis nella L.R. 21/2011 e introduce una disposizione di carattere strettamente ordinamentale, volta a disciplinare in modo organico l'attività di programmazione. La norma non autorizza alcun onere, ma mira esclusivamente ad introdurre nell'impianto normativo complessivo il coordinamento e la razionalizzazione delle attività settoriali regionali.

7.2. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, con riferimento al capitolo n. 2160310023 indicato nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nel prospetto stesso.

7.2.R. - L'Amministrazione ha precisato che l'incongruenza segnalata è dovuta ad un refuso presente nella versione finale della relazione tecnico-finanziaria redatta in sede consiliare al termine dell'iter legislativo, in quanto è stata riproposta, per la legge regionale approvata nel 2022, la scheda contabile della proposta di legge presentata nell'esercizio finanziario 2021 (P.d.L. 92/2021).

8. Legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 "Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria" (B.U.R.M. 5 maggio 2022, n. 37).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 84/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge con l'allegata scheda economico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 aprile 2022, n. 67, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare e sulla deliberazione legislativa, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione assembleare permanente (*senza osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e la scheda di analisi tecnico normativa e la scheda di analisi tecnico-normativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità della legge consiste nella tutela e valorizzazione del cavallo del Catria, "quale unica razza equina tipica marchigiana, originaria del Monte Catria e della dorsale appenninica circostante, anche al fine di sostenerne l'aumento della popolazione e il miglioramento della razza." (Art. 1).

- **L'articolo 2** (*Conservazione e diffusione del cavallo del Catria*) prevede la promozione da parte della Regione di azioni volte alla conservazione e alla diffusione del cavallo del Catria, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole.

- **L'articolo 3** (*Programmazione ed iniziative regionali*), **comma 1**, stabilisce che gli interventi previsti da questa legge siano coordinati con quelli contenuti nel Piano settoriale di intervento previsto dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), in quanto compatibili.

- **L'articolo 3, comma 2**, prevede che, nell'ambito del piano triennale del turismo previsto dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la Giunta regionale possa prevedere interventi a sostegno dell'ippoturismo, della realizzazione di ippovie e delle attività sportive equestri che prevedono l'utilizzo del cavallo del Catria.

- **L'articolo 3, comma 3**, attribuisce alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, previo confronto con

le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole, l'approvazione del programma annuale delle iniziative concernenti, in particolare:

a) la diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria;

b) la conoscenza delle caratteristiche proprie di questa razza, la sua promozione e conservazione;

c) la presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici.

- **L'articolo 4** (*Interventi a favore delle persone con disabilità*) prevede che la Regione promuova le attività di ippoterapia nelle aree e negli allevamenti della razza del cavallo del Catria, al fine del recupero e del sostegno terapeutico per soggetti diversamente abili o persone che beneficiano di questa particolare terapia.

- **L'articolo 5** (*Promozione dell'immagine del cavallo del Catria*) stabilisce, al **comma 1**, che la Giunta regionale individui il logo "Cavallo del Catria", disciplinandone l'assegnazione e l'utilizzo.

- **L'articolo 5, comma 2**, prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia, dell'elenco regionale degli allevatori del cavallo del Catria, facendo riferimento all'elenco detenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANA-REAI, nonché di tutti i soggetti che utilizzano il logo di cui al comma 1 e degli operatori che conducono attività con il cavallo del Catria.

- **L'articolo 6** (*Disposizioni finanziarie*), **comma 1**, dispone che al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrano risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.

- **L'articolo 6, comma 2**, per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, autorizza, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 12.000,00 a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 e, per gli anni successivi, prevede che le spese siano autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

- **L'articolo 6, comma 3**, individua la copertura della spesa indicata al comma precedente nella equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria riporta il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari derivanti dalla legge:

SPESA						COPERTURA				
Natura della spesa	Tipologia della spesa	2022	2023	2024	Anni successivi	Modalità di copertura	2022	2023	2024	Missione Programma Capitolo
corrente	continuativa	12.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio		12.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Missione 16 programma 01, titolo 1 capitolo 2200110003

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 aprile 2022, n. 67

Al riguardo, si rileva nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200110003 risulta avere, alla data del 27.04.2022, previsioni di competenza ed economie di competenza pari, per il 2022, ad euro 96.000,00.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

8.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Dal precedente prospetto si evince che il capitolo da ridurre a copertura della spesa autorizzata è quello relativo al fondo di riserva per le spese impreviste. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico fondo di riserva per le spese impreviste. Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione²⁰, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, che è quella di assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio. Infatti, l'allegato 13 alla legge di bilancio 2022-2024 (l.reg. n. 39/2021) reca il seguente elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste:

- Spese per calamità naturali e di emergenza;
- Oneri di natura obbligatoria non prevedibili in sede di programmazione di bilancio;

²⁰ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

- Oneri indifferibili e urgenti.

E' evidente la non riconducibilità degli oneri di cui alla presente alla legge a quelli di cui al precedente elenco.

Va ribadito inoltre anche il carattere del tutto eccezionale di questo strumento rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio.

8.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.1 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

8.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

8.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.2 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022 ed ha aggiunto che *"Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1081/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, lo stanziamento di euro 12.000,00 sul capitolo 2160110340 (Spese per la tutela e la valorizzazione del cavallo del Catria LR 8/2022)."*

8.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001²¹ e s.m.i. prevede che *"La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione."*

²¹ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione".

8.3.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.3 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

8.4-UTILIZZO DI CLAUSOLA DI COPERTURA GENERICA. L'articolo 6, comma 1, si limita ad attestare genericamente che *“al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.”*.

Come già ricordato da questa Sezione²² *“Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.”*.

8.4.R. - L'Amministrazione ha evidenziato che la disposizione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale non è finalizzata a disporre la copertura finanziaria degli interventi, che è indicata al comma 3, ma è diretta ad impegnare la Giunta ad individuare risorse da destinare agli interventi previsti dalla medesima legge regionale.

8.5. - **INCONGRUENZE DATI.** Come sopra evidenziato, con riferimento al capitolo n. 2200110003 indicato nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nel prospetto stesso.

8.5.R. - L'Amministrazione ha replicato che la relazione tecnico-finanziaria, predisposta in sede consiliare, non indica lo stanziamento disponibile del capitolo di copertura ma l'importo necessario a dare copertura all'onere previsto dalla legge regionale.

²² V. nota precedente.

9. Legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 " *Promozione e disciplina degli Ecomusei*" (B.U.R.M. 5 maggio 2022, n. 37).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 54/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge con l'allegata scheda economico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 aprile 2022, n. 67, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare e sulla deliberazione legislativa, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche (*senza osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*).

Le disposizioni di rilievo

- **L'articolo 2** (*Finalità*) espone le finalità che gli ecomusei intendono perseguire ed individua anche le iniziative da attuare per la promozione e la valorizzazione di tali realtà e gli interventi finalizzati al recupero di spazi, luoghi, beni immobili e architettonici.
- **L'articolo 3** (*Elenco regionale*) dispone che gli ecomusei riconosciuti dalla Regione siano iscritti in un apposito elenco.
- **L'articolo 5** (*Contributi*) prevede la concessione annuale da parte della Regione ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 4²³, iscritti nell'elenco regionale, di contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei, entro il limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie su beni immobili di proprietà pubblica e per l'acquisto di beni e attrezzature
- **L'articolo 5, comma 2**, demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, la determinazione dei i criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente.

²³ In base al comma 2 dell'articolo 4, possibili gestori degli ecomusei sono:

- a) enti locali o altri enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
- c) enti di gestione delle aree naturali protette.

- **L'articolo 8** (*Disposizioni finanziarie*), **comma 1**, dispone che al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrano risorse regionali, statali e dell'Unione europea in quanto compatibili.

- **L'articolo 8, comma 2**, per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, autorizza, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 60.000,00 a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 30.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 8, comma 3**, individua la copertura della spesa indicata al comma precedente nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, Titolo 1 per euro 30.000,00 e nella Missione 20, Programma 03, Titolo 2 per euro 30.000,00.

- **L'articolo 8, comma 4** dispone che a decorrere dall'anno 2023 le spese siano autorizzate con la legge regionale di approvazione del bilancio.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria riporta il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari derivanti dalla legge:

SPESA PREVISTA				COPERTURA			
Miss./ Progr./ Titolo	competenza 2022	competenza 2023	competenza 2024	Miss./ Progr./ Capitolo	Descrizione	Disponibilità competenza 2022	Riduzione 2022 a copertura oneri PDL
Miss. 5/ Progr. 2/ Titolo 1	30.000	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Miss. 20/ Progr. 1/ Cap. 2200110002	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	287.243,72	30.000
Miss. 5/ Progr. 2/ Titolo 2	30.000	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Miss. 20/ Progr. 3/ Cap. 2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	523.997	30.000
totale	60.000	0,00	0,00			811.240,72	60.000

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 aprile 2022, n. 67

Al riguardo, si rileva nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200110002 risulta avere, alla data del 27.04.2022, previsioni di competenza ed economie di competenza pari, per il 2022, ad euro 229.243,72.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

9.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Dal precedente prospetto si evince che uno dei due capitoli da ridurre a copertura della spesa autorizzata è quello relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico fondo di riserva per le spese obbligatorie. Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione²⁴, devono ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale e la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate a fronteggiare le spese obbligatorie.

9.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.1 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

9.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

9.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.2 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022 ed ha aggiunto che *"Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 834/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, gli stanziamenti rispettivamente di euro 30.000,00 sul capitolo 2050210502 (Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei - LR 9/2022-CNI/2022) e di euro 30.000,00 sul capitolo 2050220051 (Contributi agli investimenti per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei - LR 9/2022-CNI/2022)."*

²⁴ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

9.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell’art. 15, c. 2, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Anche a livello di normativa regionale, l’articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001²⁵ e s.m.i. prevede che *“La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.”*.

9.3.R. - In fase istruttoria, l’Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.3 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

9.4-UTILIZZO DI CLAUSOLA DI COPERTURA GENERICA. L’articolo 6, comma 1, si limita ad attestare genericamente che *“al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell’Unione europea in quanto compatibili.”*.

Come già ricordato da questa Sezione²⁶ *“Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell’an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.”*.

9.4.R. - In fase istruttoria, l’Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 8.4 della scheda relativa alla l. reg. n. 8/2022.

9.5. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, con riferimento al capitolo n. 2200110002 indicato nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nel prospetto stesso.

²⁵ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *“Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”*.

²⁶ V. nota precedente.

9.5.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che la difformità degli importi riscontrati dipende dalla tempistica della consultazione Cruscotto di Business Intelligence. La disponibilità di competenza evidenziata nella relazione tecnico-finanziaria predisposta in sede consiliare è quella risultante al momento della richiesta di verifica inviata dalla struttura consiliare alla struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio (3/3/2022) e quindi antecedente alla data di verifica coincidente con quella di promulgazione della legge.

9.6 - ELENCO DELLE PROPOSTE DI LEGGE DA FINANZIARE CON FONDI SPECIALI. Se indicati, fornire elenco delle proposte di legge da finanziare con fondi speciali, indicate nel bilancio di previsione 2022.

9.6.R. -L'Amministrazione ha risposto che nel bilancio di previsione 2022 non sono state indicate le proposte di legge da finanziare con i fondi speciali.

10. Legge regionale 5 maggio 2022, n. 10 " Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)" (B.U.R.M19 maggio 2022, n. 41)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta (Pdl n. 98/2022). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 maggio 2022, n. 68 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali (senza osservazioni) e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (con osservazioni) e le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione e sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Pdl, la finalità della legge è quella di apportare modifiche alla legge regionale n. 5/2012 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), tese ad "adeguare la composizione del Comitato regionale per lo sport ed il tempo libero al modello di governance del settore sportivo, che di recente ha visto l'introduzione di un nuovo soggetto istituzionale, Sport e Salute spa, istituito con legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145)" nonché ricomprendere Sport e Salute SpA fra i soggetti con cui la Regione può instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e stipulare convenzioni, collaborare per la raccolta, l'aggiornamento e l'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive,

- **L'articolo 4** modifica il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012, relativo ai contributi per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti sportivi, innalzando il concorso finanziario della Regione sulle spese in conto capitale dal 50 per cento all' 80 per cento.

- **L'articolo 5** (Invarianza finanziaria) reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che "Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria attesta l'invarianza ed il carattere normativo di tutte le disposizioni contenute nella presente legge e la conseguente assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

10.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge in esame ed, in particolare, all'innalzamento del concorso finanziario della Regione sulle spese in conto capitale dal 50 per cento all' 80 per cento previsto dall'articolo 4, non è presente né la quantificazione degli oneri legati allo stesso né l'indicazione delle risorse, presenti a legislazione vigente, per farvi fronte.

Come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.”.*

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001²⁷ e s.m.i. prevede che *“Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”.*

10.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che, a causa di un errore materiale, la dimostrazione dell'invarianza non è stata inserita nella relazione tecnico-finanziaria finale ed ha fornito lo schema riepilogativo dei capitoli interessati dalla modifica normativa e dei relativi stanziamenti a legislazione vigente:

²⁷ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Nota
06 01 2	2060120005	Fondo unico per lo sport- investimento - LR 5/2012 - Trasferimento in c/capitale a istituzioni sociali private	600.000,00	2.275.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente
06 01 2	2060120010	Fondo unico per lo sport- investimento - LR 5/2012 - Trasferimento in c/capitale impianti sportivi	0,00	150.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente
06 01 2	2060120074	Fondo unico per lo sport- investimento - LR 5/2012 - Trasferimento in c/capitale impianti sportivi a Province	0,00	75.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente
06 01 2	2060120084	Fondo unico per lo sport - LR 5/2012 - Trasferimento in c/capitale a Comuni	0,00	0,00	2.300.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente

11. Legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"" (B.U.R.M. 19 maggio, n. 41).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 83/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa della Pdl con l'allegata relazione tecnico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69, la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*).

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Questa legge dispone la trasformazione dell'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9, in un Ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (Art. 1).

- **L'articolo 2 (Funzioni)**, definisce le funzioni svolte dall'Agenzia, istituisce l'Osservatorio Regionale per la Pesca Marittima e l'Economia ittica e ne elenca i compiti.
- **L'articolo 3 (Operatività dell'Agenzia)**, ai **commi 1 e 2**, prevede che l'Agenzia operi sulla base di un programma operativo annuale predisposto dal direttore dell'Agenzia, approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmesso alle strutture organizzative regionali competenti nelle materie in cui opera l'Agenzia, nonché alla relativa Commissione assembleare competente.
- **L'articolo 3, comma 3**, stabilisce che l'Agenzia rediga annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente al periodo a cui si riferisce, ed entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo a cui si riferisce.
- **L'articolo 4** elenca le funzioni della Giunta regionale, tra le quali la nomina del Consiglio di amministrazione, la determinazione di specifici indirizzi e l'attività di vigilanza e controllo.

- **L'articolo 6** (*Nomina e durata del Consiglio di Amministrazione*) definisce le modalità di nomina, la durata e il trattamento economico dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- **L'articolo 9** (*Revisore dei conti*) stabilisce le funzioni, le modalità di nomina e il trattamento economico del Revisore.
- **L'articolo 9** (*Direttore*) stabilisce le funzioni, le modalità di nomina e il trattamento economico del Direttore.
- **L'articolo 10** (*Personale*) prevede le modalità di gestione del Personale.
- **L'articolo 14** (*Dotazione finanziaria dell'Agenzia*), al **comma 1**, individua le seguenti fonti di finanziamento dell'Agenzia:
 - a) i contributi annuali della Regione alle spese di funzionamento, comprendenti le spese di gestione per l'attuazione del programma di attività e le spese di personale a valere sulle risorse regionali e, in quanto compatibili, sulle risorse comunitarie e statali;
 - b) trasferimenti della Regione a valere sulle risorse regionali, statali ed europee e di soggetti terzi destinate alla realizzazione delle attività previste nel programma di attività di cui all'articolo 3;
 - c) le entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali, e ulteriori eventuali entrate;
 - d) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private.
- **L'articolo 14, comma 2** stabilisce che il finanziamento dell'Agenzia possa anche essere costituito dai proventi dei servizi e delle attività svolti nei confronti di soggetti privati.
- **L'articolo 15** (*Vigilanza e controllo*) prevede le azioni di vigilanza e controllo regionale sull'attività dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca.
- **L'articolo 16** (*Disposizione finanziaria*), al comma 1, prevede che al finanziamento di questa legge concorrano risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili
- **L'articolo 16, comma 2** autorizza, per l'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, la spesa massima complessiva di euro 3.328.214,24 per l'anno 2022 e di euro 5.558.417,08

per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 16, comma 3**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 9/1997 già autorizzata nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024).

- **L'articolo 16, comma 4**, prevede che, per gli esercizi successivi all'onere relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, quantificato nell'importo massimo di euro 5.558.417,08, si faccia fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

- **L'articolo 16, comma 5**, dispone che all'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 si provveda, per l'importo massimo complessivo di euro 138.000,00, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le risorse regionali già iscritte per le medesime finalità a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 108.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; per l'anno 2024 si provveda per l'importo massimo complessivo di euro 108.000,00 con le risorse già iscritte per le medesime finalità a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.

- **L'articolo 16, comma 6**, stabilisce che, per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 si provveda con le rispettive leggi di approvazione del bilancio nel rispetto delle disposizioni vigenti, comprese le leggi di settore vigenti.

- **L'articolo 16, comma 7**, dispone che all'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provveda anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili e con ulteriori risorse regionali che si rendono disponibili anche in corso d'anno, da iscriverne a carico della Missione 16, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

- **L'articolo 16, comma 8**, prevede l'azzeramento, per effetto del comma 5, delle autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 e 2023 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della

Regione Marche. Legge di stabilità 2022), relative alla voce “L.R. 12/14 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI”.

La relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa riconosce effetti finanziari agli interventi previsti dagli **articoli 2, 6, 9, 10, 11 e 14**.

Con riferimento all'**articolo 2**, la citata relazione riporta nella successiva tabella gli effetti finanziari derivanti dal contributo regionale per le spese di gestione dell'Agenzia, comprensivo oltre che delle spese di funzionamento, anche delle spese per il Consiglio di Amministrazione e per il Revisore dei Conti:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023	Stanziamen- to anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10251	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per le spese di funzionamento - CNI/2021	767.500,00	1.535.000,00	1.535.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamen- to -: quota parte del contributo complessivo relativa alle spese di funzionamento

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione attesta che “la copertura per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio vigente nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per il funzionamento dell'attuale ASSAM a carico del capitolo sotto indicato che presenta la necessaria disponibilità. Per l'anno 2022 lo stanziamento risulta in parte già impegnato a favore di ASSAM per garantirne l'operatività nelle more dell'approvazione di questa legge.”.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110045	CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE	767.500,00	1.535.000,00	1.535.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità disponibile alla data di presentazione della PDL

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione, inoltre, con riferimento alla norma che istituisce l'Osservatorio Regionale per la Pesca Marittima e l'Economia ittica, attesta che *“non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'Osservatorio è composto dal Direttore dell'Agenzia e dalle associazioni maggiormente rappresentative del territorio ai quali non sono corrisposti né indennità di partecipazione né rimborsi spese e le attività sono svolte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.”*.

- Con riferimento all'**articolo 6**, la citata relazione attesta quanto segue:

“L'onere complessivo annuo del consiglio di amministrazione è quantificato in € 65.000,00 tenendo conto dei compensi previsti dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 che prende come riferimento le tabelle definite di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20:

- *indennità di carica mensile del Presidente determinata in un valore pari a 2.000,00 euro al mese per 13 mensilità;*
- *indennità di carica mensile del Vice Presidente determinata nella metà dell'indennità del Presidente pari a 1.000 euro al mese per 13 mensilità;*
- *indennità di carica dei consiglieri determinata nella metà del VP pari a 500,00 euro al mese per 13 mensilità ai sensi dell'articolo 1 della LR 2 agosto 1984, n. 20.*

Alle indennità vanno aggiunti i rimborsi spese non superiori a 6.500,00 euro di cui 2.500,00 per il presidente e 1.000,00 euro ciascuno per i consiglieri.

Limitatamente all'anno 2022 lo stanziamento previsto, in funzione di 6 mensilità, è stimato in euro 7.500,00 tenuto conto delle procedure da porre in essere per l'insediamento del CDA.”

Si rileva un'incongruenza tra quanto indicato nella relazione circa l'ammontare dello stanziamento previsto per il 2022 (pari a euro 7.500) e quanto riportato nel successivo prospetto ove vengono riportati gli effetti finanziari della disposizione in esame e lo stanziamento indicato per il 2022 ammonta, invece, ad euro 57.500:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2022	Stanziamento anno 2023	Stanziamento anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10251	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per le spese di funzionamento - CNI/2022	57.500,00	65.000,00	65.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamento -: quota parte del contributo complessivo relativa al CDA

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione attesta che *“Tali costi trovano copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente a carico del capitolo 2160110045 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato alla copertura delle spese di gestione dell’attuale ASSAM... Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 14.”.*

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile anno 2022	Stanziamento disponibile anno 2023	Stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110045	CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE	767.500,00	1.535.000,00	1.535.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità disponibile alla data di presentazione della PDL

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

Con riferimento all'**articolo 9**, la citata relazione attesta che l'onere complessivo annuo per l'incarico di revisore (quota parte della spesa di funzionamento dell'Agenzia), quantificato nell'importo massimo di euro 20.000,00 annui, è stabilito nella percentuale massima del 15% del compenso lordo del Direttore e che le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa come quota parte delle spese di funzionamento allocate al capitolo istituito come di seguito rappresentato:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2022	Stanziamento anno 2023	Stanziamento anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10251	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per le spese di funzionamento - CNI/2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamento -: quota parte del contributo complessivo relativa al revisore

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione specifica che tali oneri trovano copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente *“a carico del capitolo 2160110045 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato alla copertura delle spese di gestione dell’attuale ASSAM”.*

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110045	CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE	767.500,00	1.535.000,00	1.535.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità disponibile alla data di presentazione della PDL

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione specifica che per gli anni successivi detto onere verrà autorizzato con legge di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 14.

- Con riferimento all'**articolo 10**, la citata relazione attesta che "L'onere complessivo annuo del Direttore, parificato ad una figura apicale, è quantificato in € 151.910,83 determinato da 100.003,90 compenso lordo + 20.062,18 indennità di risultato lordo + 31.537,75 di oneri.

Le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa come quota parte delle spese di personale allocate al capitolo istituito come di seguito rappresentato:"

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023	Stanziamen- to anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10252	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per spese di personale regionale - Cni 2022	151.910,83	151.910,83	151.910,83	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamento -: quota parte del contributo per le spese del personale regionale presso l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca costo direttore

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione specifica che tali oneri trovano copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente "a carico del capitolo 2160110055 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato alla copertura delle spese del personale regionale in forza all'attuale ASSAM. "

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110055	CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER SPESE DI PERSONALE - ART.17,	1.158.797,16	1.318.000,00	1.318.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità disponibile alla data di

		COMMA 1, LETT.C) DELLA L.R.9/1997 - CNI/11				presentazione della PDL
--	--	---	--	--	--	----------------------------

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2160110055 risulta avere, alla data del 12.05.2022, previsioni di competenza ed economie di competenza pari, per il 2022, ad euro 1.318.000,00.

La relazione specifica che per gli anni successivi detto onere verrà autorizzato con legge di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 14.

Con riferimento all'**articolo 11**, la citata relazione precisa che l'onere complessivo per le spese del personale della nuova Agenzia è suddiviso tra personale regionale assegnato all'Agenzia e personale proprio dell'Agenzia.

In particolare, *“Per il personale regionale assegnato, compresi i dirigenti ed il direttore l'onere è quantificato, in relazione alle unità assegnate, in euro 1.318.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed è calcolato secondo le attuali risorse umane presenti in forza all'Agenzia. Per l'anno 2022, essendo già iniziato l'esercizio finanziario, si è già provveduto ad utilizzare quota parte dello stanziamento del capitolo 2160110055 per garantire l'operatività dell'ASSAM. Al 31.12.2021 il personale regionale assegnato all'Assam era composto da: 1 dirigente, 18 funzionari di categoria D, 3 impiegati di categoria C e 2 di categoria B, al netto del direttore. Attualmente (dal febbraio del 2021) la funzione di dirigente del Servizio Fitosanitario e dell'Agrometeo viene svolta ad interim dal Direttore.*

Per il personale proprio dell'Agenzia il numero, sempre al 31.12.2021, con riferimento all'Assam, ammonta a n. 72 dipendenti a tempo indeterminato di cui 52 di categoria D, 19 di categoria C e 1 di categoria B, inoltre erano presenti 8 dipendenti a tempo determinato di cui 3 di categoria D e 5 di categoria C. Infine durante l'anno 2021 hanno prestato opera 25 operai stagionali. Non è previsto alcun aumento della dotazione organica, salvo integrazioni dei dipendenti in quiescenza, se non per il potenziamento del Servizio Fitosanitario, quale autorità regionale competente per la sanità delle piante, secondo le direttive del Decreto legislativo 02/02/2021 n°19 in base ai Reg.ti UE 2016/2031 e 2017/625, che consente assunzioni in deroga alle regole del patto di stabilità e consente quindi di procedere all'adeguamento delle risorse di personale individuate dalla medesima norma come dotazione minima. Tale potenziamento, in sede di prima attuazione trova copertura per €. 98.417,08 nel contributo derivante dalla tariffa fitosanitaria. Il contributo per personale proprio dell'Agenzia è da intendersi come

limite massimo di spesa per la Regione. La copertura della quota parte del costo del personale eccedente tale contributo regionale è garantita direttamente dall'Agenzia attraverso le entrate proprie dell'Ente derivante da progetti regionali, nazionali e comunitari nonché in parte residua dalla vendita dei servizi. L'onere a carico della Regione per il contributo del personale proprio dell'Agenzia è pari a euro 2.607.000,00, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la cui copertura è garantita dallo stanziamento del capitolo 2160110061 del bilancio vigente. Per l'anno 2022, essendo già iniziato l'esercizio finanziario, si è già provveduto ad impegnare quota parte dello stanziamento del capitolo 2160110061 per garantire l'operatività dell'ASSAM.

Complessivamente, al netto del costo del direttore, per gli anni 2023 e 2024 con questa legge si autorizzano per il finanziamento delle spese di personale dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca contributi pari a complessivi euro 3.871.506,25, importi da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. Per l'anno 2022, essendo già iniziato l'esercizio finanziario, si è già provveduto ad impegnare quota parte dello stanziamento dei capitoli 2160110061 e 2160110055 per garantire l'operatività dell'ASSAM. Per gli anni successivi è autorizzato con le rispettive leggi regionali di bilancio sulla base delle effettive unità di personale regionale assegnato all'Agenzia.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2022	Stanziamento anno 2023	Stanziamento anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10251	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per le spese di funzionamento - CNI/2022	1.303.500,00	2.607.000,00	2.607.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamento - quota parte del contributo complessivo relativa al PERSONALE proprio dell'Agenzia
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10253 CORRELATO	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per spese di personale potenziamento fitosanitario*CFR 1101010021, 31, 32 - CNI/22	98.417,08	98.417,08	98.417,08	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese del potenziamento del settore fitosanitario
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10252	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per spese di personale	1.006.886,33	1.166.089,17	1.166.089,17	Stanziamento iscritto con questa legge - quota parte del contributo per le spese del personale regionale presso l'Agenzia Marche Agricoltura

		regionale - CNI 2022				Pesca (al netto del costo del Direttore)
Totale spesa personale (netto direttore)			2.408.803,41	3.871.506,25	3.871.506,25	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione attesta che tali oneri trovano copertura nelle risorse già iscritte nel bilancio vigente nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per il funzionamento dell'attuale ASSAM a carico dei capitoli sotto elencati che presentano la necessaria disponibilità.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110055	CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER SPESE DI PERSONALE - ART.17, COMMA 1, LETT.C) DELLA L.R.9/1997 - CNI/11	1.006.886,33	1.166.089,17	1.166.089,17	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110053	CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. 14 GENNAIO 1997, N. 9 -**CFR 10101059 -CNI/10	98.417,08	98.417,08	98.417,08	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - disponibile alla data di presentazione della PDL .
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110061	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE - QUOTA SPESA PERSONALE ASSAM - CNI/15	1.303.500,00	2.607.000,00	2.607.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - disponibile alla data di presentazione della PDL .
Totale spesa personale (netto direttore)			2.408.803,41	3.871.506,25	3.871.506,25	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione specifica che per gli anni successivi detta spesa verrà autorizzata, sulla base delle effettive unità di personale regionale assegnato all'Agenzia, con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 14.

Con riferimento agli **articoli 14 e 16**, la citata relazione riporta il seguente prospetto concernente gli oneri finanziari relativi ai contributi annuali della Regione alle spese di

funzionamento, comprendenti le spese di gestione per l'attuazione del programma di attività e le spese di personale, previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera a) e quantificati dall'articolo 16, comma 2:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen to anno 2022	Stanziamen to anno 2023	Stanziamen to anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10251	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per le spese di funzionamento - CNI/2022	2.071.000,00	4.142.000,00	4.142.000,00	Stanziamen to iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamento - spese di PERSONALE proprio dell' Agenzia, del revisore, del CDA e generali di funzionamento
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10253 CORRELATO	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per spese di personale potenziamento fitosanitario*CFR 1101010021, 31, 32 - CNI/22	98.417,08	98.417,08	98.417,08	Stanziamen to iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese del potenziamento del settore fitosanitario
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 10252	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per spese di personale regionale - CNI 2022	1.158.797,16	1.318.000,00	1.318.000,00	Stanziamen to iscritto con questa legge s titolo di contributo per le spese del personale regionale presso l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca
Totale			3.328.214,24	5.558.417,08	5.558.417,08	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione precisa che l'importo complessivo di euro 5.558.417,08 per il 2023 e per il 2024 va inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte nel bilancio vigente e che l'importo di euro 3.328.214,24 per il 2022 è autorizzato tenuto conto del fatto che parte dello stanziamento dell'anno risulta in parte già impegnato a favore di ASSAM per garantirne l'operatività nelle more dell'approvazione di questa legge.

La copertura degli oneri anzidetti è individuata dal comma 3 dell'articolo 16 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la

necessaria disponibilità a seguito dell'abrogazione della l.r. 9/1997 già autorizzata nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110055	CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER SPESE DI PERSONALE - ART.17, COMMA 1, LETT.C) DELLA L.R.9/1997 - CNI/11	1.158.797,16	1.318.000,00	1.318.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110053	CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. 14 GENNAIO 1997, N. 9 -**CFR 10101059 -CNI/10	98.417,08	98.417,08	98.417,08	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - disponibile alla data di presentazione della PDL .
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110061	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE - QUOTA SPESA PERSONALE ASSAM - CNI/15	1.303.500,00	2.607.000,00	2.607.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - disponibile alla data di presentazione della PDL .
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110045	CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE	767.500,00	1.535.000,00	1.535.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - disponibile alla data di presentazione della PDL .
		Totale	3.328.214,24	5.558.417,08	5.558.417,08	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

Riguardo alla copertura garantita dalla quota della tariffa fitosanitaria di cui al capitolo 2160110053, la relazione evidenzia che, in sede di prima applicazione, sono confermati gli stanziamenti nella stessa misura di quanto già previsto nelle annualità 2022, 2023 e 2024 del bilancio vigente, a carico del Titolo 1, Tipologia 01, dello stato di previsione dell'Entrata ai capitoli 1101010021/0031/0032, che costituiscono il limite di copertura della spesa corrispondente prevista all'articolo 14.

La relazione ribadisce che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, per gli anni successivi, all'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo

14, quantificato nell'importo massimo di euro 5.558.417,08, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

La citata relazione riporta il seguente prospetto concernente la copertura degli oneri finanziari relativi ai trasferimenti della Regione destinati alla realizzazione delle attività previste nel programma di attività di cui all'articolo, previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera b) e quantificati dall'articolo 16, comma 5:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110201	L.R. 12/14 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI	30.000,00	30.000,00	0,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - disponibile alla data di presentazione della PDL .
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160120156	SPESE PER RICERCA E SPERIMENTAZIONE SETTORE TARTUFIGENO - RIPARTO QUOTA 30%DELLA CONCESSIONE REGIONALE - ART. 2 C. 2 L.R. 5/2013 - DGR 804/2018 (CNI/18).	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - disponibile alla data di presentazione della PDL .
		Totale	138.000,00	138.000,00	108.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 maggio 2022, n. 69

La relazione precisa che la spesa massima complessiva di euro 138.000,00 per gli anni 2022 e 2023 è commisurata alle risorse regionali disponibili per tali anni e già iscritte nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, quanto ad euro 30.000,00 ed euro 108.000,00 al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente per le medesime finalità a carico dei capitoli sopra riportati. Per l'anno 2024 le spese sono invece già iscritte per un importo di euro 108.000,00 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente per le medesime finalità.

Quanto alle implicazioni organizzative, la relazione attesta che l'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione, in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 543879 del 10.05.2023 e 588986 del 19.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

11.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

11.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha replicato che, al momento dell'approvazione della legge, lo stanziamento di spesa risultava già iscritto nel bilancio vigente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

11.2. - INCONGRUENZA TRA QUANTO INDICATO NELLA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CIRCA L'AMMONTARE DELLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2022 PER LE SPESE RELATIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMONTARE RIPORTATO NEL RELATIVO PROSPETTO. V. sopra.

11.2.R. - L'Amministrazione ha precisato che l'incongruenza segnalata è dovuta ad una attestazione introdotta nel corso dell'iter consiliare di approvazione della legge. Infatti, la relazione tecnico-finanziaria della proposta di legge approvata dalla Giunta regionale (P.d.L. 83/2021) esponeva i dati sotto riportati e non era presente il periodo *"Limitatamente all'anno 2022 lo stanziamento previsto, in funzione di 6 mensilità, è stimato in euro 7.500,00 tenuto conto delle procedure da porre in essere per l'insediamento del CDA"*.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	N° Scheda CNI 19306	Contributo all'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per le spese di funzionamento - CNI/2021	50.000,00	50.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di funzionamento - quota parte del contributo complessivo relativa al CDA

11.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di

spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

11.3.R. - L'Amministrazione ha riferito che la relazione tecnico-finanziaria viene redatta e pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio regionale, dalla struttura consiliare competente in materia di bilancio, prima che sia approvata la delibera della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge. Quindi, al momento della pubblicazione della relazione tecnico-finanziaria, non sono ancora disponibili i numeri dei nuovi capitoli perché gli stessi vengono istituiti con la suddetta delibera di variazione (d.g.r. 724/2022 approvata il 13/6/2022).

11.4 - ASSENZA DEGLI ELEMENTI IDONEI A SUFFRAGARE L'INVARIANZA FINANZIARIA DI ALCUNE DISPOSIZIONI. La legge non quantifica gli oneri derivanti dagli artt. 2, comma 3 (l'Osservatorio Regionale per la Pesca Marittima e l'Economia ittica, 3 (Operatività dell'Agazia) e 4 (Funzioni della Giunta regionale).

In particolare, per quanto concerne l'art. 2, comma 3, la relazione tecnica attesta l'invarianza, per quanto concerne l'art. 3, la stessa relazione attesta la natura ordinamentale e che *"la definizione dei tempi di predisposizione, approvazione e trasmissione del programma operativo, dei bilanci preventivo e di esercizio sono compatibili con i tempi di esecuzione delle verifiche e dei controlli delle strutture competenti"* e per quanto concerne l'art. 4, la stessa relazione si limita ad attestare la natura ordinamentale.

Quanto alla copertura, la relazione tecnica si limita ad attestare genericamente che *"L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia."*

Come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale, dall'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001 e s.m.i. *"Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza."*

11.4.R. - L'Amministrazione ha replicato che gli artt. 3 e 4, non hanno innovato la disciplina vigente. Pertanto, l'invarianza finanziaria deriva dalla circostanza che la legge ha provveduto a riordinare l'assetto giuridico dell'ente, da ente pubblico economico (ASSAM) a ente pubblico

non economico (AMAP), conservando sia l'operatività fondamentale dell'agenzia sia le funzioni regionali previgenti. Inoltre poiché i documenti previsti all'art. 3, tenuto conto della precedente natura dell'ente, erano già predisposti e trasmessi dall'ASSAM e le funzioni della Giunta regionale indicate all'art. 4 rientrano tra quelle già esercitate in quanto di competenza di ciascuna struttura coinvolta, dette norme non comportano modifiche all'assetto organizzativo regionale. Quanto all'art. 2, c. 3, l'Amministrazione ha precisato che l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la pesca marittima e l'economia ittica non era presente nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale e che si tratta di un comma inserito con emendamento consiliare nel corso dell'iter di approvazione della legge.

11.5-UTILIZZO DI CLAUSOLA DI COPERTURA GENERICA. L'articolo 16, comma 1, si limita ad attestare genericamente che *“al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.”*

Come già ricordato da questa Sezione²⁸ *“Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.”*

11.5.R. - L'Amministrazione ha riferito che l'art. 16, co. 1, non attesta la copertura delle spese autorizzate, ma precisa e completa il quadro finanziario generale specificando che al finanziamento degli interventi previsti dalla legge possono concorrere anche fondi comunitari e statali in quanto compatibili. La disposizione, in sede di prima applicazione, autorizza oneri alla cui copertura si provvede solo con i fondi regionali stanziati nel bilancio vigente al momento dell'approvazione, specificati nella relazione tecnico-finanziaria.

11.6. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, con riferimento al capitolo n. 2160110055 indicato nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nel prospetto stesso.

²⁸ V. Deliberazione n. 85/2022/RQ.

11.6.R. - L'Amministrazione ha chiarito che l'importo indicato nella relazione tecnico-finanziaria è inferiore a quello risultante dalla Cruscotto di Business Intelligence poiché tiene conto di un accantonamento (impegno non ancora formalizzato) registrato su tale capitolo, pari ad euro 159.202,84. Quindi, è stato indicato l'importo effettivamente disponibile, cioè 1.158.797,16, pari alla differenza tra 1.318.000,00 (importo dello stanziamento) e l'accantonamento risultante (159.202,84).

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo **4.2.** della presente Relazione circa l'indicazione di una tipologia di copertura non ammessa, l'Amministrazione ha precisato che, nella legge in esame, è prevista la contestuale riduzione di precedenti autorizzazioni legislative e quindi la copertura rientra nella fattispecie indicata alla lett. b) del c. 1 dell'art. 17 della L. 196/2009 (riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa).

Infatti i commi 3 e 4 dell'art. 16 (Norma finanziaria) dispongono la contestuale soppressione dell'autorizzazione di spesa vigente, in quanto prevedono che *"3. La copertura delle spese autorizzate al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 9/1997 già autorizzata nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024)"* e che *"8. Per effetto del comma 5 le autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 e 2023 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022), relative alla voce "L.R. 12/14 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI", sono azzerate"*.

12. Legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 "Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo" (B.U.R.M. 26 maggio 2022, n. 43).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 87/2021). Alla citata proposta di legge sono state abbinare due proposte anch'esse di iniziativa consiliare (nn. 86/2021 e 88/2021).

Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge n. 88, la relazione illustrativa alla Pdl n. 88 con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 maggio 2022, n. 70, la proposta della I Commissione permanente (recante il testo della Proposta n. 87 modificato), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (senza osservazioni) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (senza osservazioni) e la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

Con questa legge, la Regione intende conservare la memoria dei caduti nell'adempimento del dovere, commemorare annualmente tutti i Servitori della Patria vittime del dovere, rafforzare le misure di assistenza e sostegno, anche non economico, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime di terrorismo. (Art. 1).

- **L'articolo 2** (*Giornate regionali in onore delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo*) istituisce le giornate regionali, da realizzarsi con cadenza annuale, in onore delle vittime del dovere e del terrorismo. L'individuazione della giornata per la commemorazione delle vittime del terrorismo è celebrata il 9 maggio presso il Comune di Staffolo mentre per le vittime del dovere l'individuazione della giornata è demandata alla Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare.

- **L'articolo 3** (*Misure di sostegno alle vittime del dovere*), individua le misure di sostegno a favore delle vittime del dovere nell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di

prestazione sanitaria e farmaceutica ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4²⁹ e nel riconoscimento di borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4.

- **L'articolo 5** (*Iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo*), al **comma 1**, riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

- **L'articolo 5, comma 2**, prevede che la Regione:

- a) promuova e organizzi iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice;
- b) sostenga con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.

- **L'articolo 5, comma 3**, dispone che l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 2 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

- **L'articolo 6** (*Disposizioni finanziarie*), **comma 1**, autorizza, per l'attuazione di questa legge, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 40.000,00 di cui euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 3 ed euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 5, da iscrivere nella Missione 03, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 6, comma 2**, individua la copertura della spesa indicata al comma 1 nella contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 per euro 40.000,00.

- **L'articolo 6, comma 2**, rinvia l'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

La relazione tecnico finanziaria

²⁹ Articolo 4:

1. Sono destinatari degli interventi previsti dall'articolo 3:

a) le vittime del dovere, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 266/2005, comprese le vittime del dovere appartenenti ai corpi di polizia locale, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere;

b) il coniuge e i figli e, in mancanza degli stessi, i genitori dei soggetti indicati alla lettera a).

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento agli **articoli 2, 3 e 5**, attesta che le relative disposizioni sono attuate nei limiti delle spese autorizzate dall'articolo 6.

Con riferimento all'**articolo 6**, riporta il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari della stessa:

SPESA PREVISTA								
miss./ progr./ titolo/ Cap.	Compet. 2022	Compet. 2023	Compet. 2024	miss./ progr./ titolo/ Cap.	descrizione	disponibilità competenza 2022	riduzione a copertura oneri pdl	anni successivi
miss. 3/ progr. 2/ titolo 1/ Cap. CNI	20.000	Legge di bilancio	Legge di bilancio	miss. 20/ progr.1/ Tit. 1/ Cap. 2200110002	fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 20 l.r. 11/12/2001 n. 31)	287.243,72	40.000	legge di bilancio
miss. 3/ progr. 2/ titolo 1/ Cap. CNI	20.000	Legge di bilancio	Legge di bilancio					
	40.000						40.000	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 maggio 2022, n. 70

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

12.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico fondo di riserva per le spese obbligatorie. Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione³⁰, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

12.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.1 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

³⁰ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

12.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

12.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.2 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022 ed ha aggiunto che *"Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 836/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, gli stanziamenti rispettivamente di euro 20.000,00 sul capitolo 2050210503 (Contributi per iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo – Art. 5 – LR 12/2022 – CNI/2022) e di euro 20.000,00 sul capitolo 2050210504 (Spese per la realizzazione di misure di sostegno alle vittime del dovere – Art. 3 – LR 12/2022-CNI/2022)."*

12.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

12.3.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.3 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

12.4. - INCONGRUENZE DATI. Si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200110002 risulta avere, alla data di approvazione della legge, uno stanziamento ed un'economia di competenza, per il 2022, pari ad euro 139.243,73, a differenza di quanto rappresentato nella relazione tecnico finanziaria, ove risulta una disponibilità di competenza pari, come sopra riportato, ad euro 287.243,72.

12.4.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto precisando che la difformità degli importi riscontrati scaturisce dalla tempistica della consultazione Cruscotto di Business Intelligence. La disponibilità di competenza evidenziata nella relazione tecnico-finanziaria predisposta in sede consiliare è quella risultante al momento della richiesta di verifica inviata dalla struttura consiliare alla struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio (31/3/2022) e pertanto anteriore rispetto alla data di verifica coincidente con quella di approvazione della legge.

13. Legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative" (B.U.R.M. 23 giugno 2022, n. 52).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta (Pdl n. 110/2022). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), i pareri (*senza osservazioni*) espressi dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e dal Consiglio delle Autonomie Locali, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

Come si rileva dalla relazione illustrativa alla Pdl, la legge si rende necessaria per "apportare al bilancio vigente le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del triennio 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) richieste dai dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti, sia per apportare le modifiche normative segnalate dalle strutture regionali."

- **L'articolo 1** (Misure di sostegno al sistema economico regionale per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica), al **comma 1**, prevede l'istituzione di quattro fondi al fine di sostenere il sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica:

- a) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi;
- b) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore pesca;
- c) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese;
- d) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum ai consorzi, alle società consortili e ATI costituite tra Micro e Piccole e medie imprese (PMI).

- **L'articolo 1, comma 2**, stabilisce che il Fondo di cui alla lettera a) del comma 1 pari, per l'anno 2022, ad euro 3.615.162,86, sia iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio

2022/2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01 e la copertura sia garantita come di seguito riportato:

a) per euro 152.400,00 dalla riduzione delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 01, Titolo 02 per euro 2.500,00 e al Programma 05, Titolo 02 per euro 149.900,00;

b) per euro 2.300.000,00 dalle nuove entrate iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 3, Tipologia 05;

c) per euro 1.162.762,86 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 01.

- **L'articolo 1, comma 3**, stabilisce che il Fondo di cui alla lettera b) del comma 1 pari, per l'anno 2022, ad euro 500.000,00, sia iscritto, con questa legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01 e la copertura sia garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 02.

- **L'articolo 1, comma 4**, stabilisce che il Fondo di cui alla lettera c) del comma 1 pari, per l'anno 2022, ad euro 3.000.000,00, sia iscritto, con questa legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01 e la copertura sia garantita dalle nuove entrate iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.000,00.

- **L'articolo 1, comma 5**, stabilisce che il Fondo di cui alla lettera d) del comma 1 pari, per l'anno 2022, ad euro 400.000,00, sia iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01 e la copertura sia garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, Programma 05, Titolo 02.

- **L'articolo 1, comma 6**, dispone l'acquisizione da parte della Regione al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022/2024, annualità 2022, di complessivi euro 5.300.000,00 di cui euro 3.800.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006; euro 1.500.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio alla costituzione del fondo per il sostegno alla liquidità.

- **L'articolo 2** (*Variazione alle autorizzazioni di spesa*), al **comma 1**, prevede che, alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella B - "RIFINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2022-2024 DI LEGGI REGIONALI", nella Tabella D1 - "COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI" e nella Tabella E - "AUTORIZZAZIONI DI SPESA" allegata alla legge regionale di stabilità 2022³¹ siano apportate le variazioni contenute nelle tabelle allegata a questa legge di seguito elencate:

- a) Tabella 1 - Variazioni alla Tabella B della l. reg. 38/2021 (Allegato 1);
- b) Tabella 2 - Variazioni alla Tabella D1 della l. reg. 38/2021 (Allegato 2);
- c) Tabella 3 - Variazioni alla Tabella E della l. reg. 38/2021 (Allegato 3).

- **L'articolo 2, comma 2**, dispone che, alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A - "ELENCO DELLE SPESE AUTORIZZATE CON IL BILANCIO 2022-2024 QUANTIFICATE ANNUALMENTE CON LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO" allegata alla legge regionale di Bilancio 2022-2024³², siano apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 - Variazioni alla Tabella A della l.r. 39/2021, allegata a questa legge (Allegato 4).

- **L'articolo 3** (*Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*) dispone l'iscrizione nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa, nell'annualità 2022, per euro 243.997,00, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011, del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di parte corrente derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Con riferimento a detti oneri, il testo legislativo non indica la modalità di copertura, che è indicata solo nella relazione tecnico finanziaria (v. *infra*).

- **L'articolo 4** (*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2022/2024*), al **comma 1**, autorizza le variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2022/2024 riportate nella Tabella 5 "*Variazioni alle entrate del bilancio 2022-2024 per titoli e tipologie*" allegata a questa legge (Allegato 5).

- **L'articolo 4, comma 2**, autorizza le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024 riportate nella Tabella 6 "*Variazioni alle spese del bilancio 2022/2024 per missioni, programmi e titoli*" allegata a questa legge (Allegato 6).

³¹ L. reg. 31 dicembre 2021, n. 38.

³² L. reg. 31 dicembre 2021, n. 39.

- **L'articolo 10** (*Finanziamento per Garante regionale dei diritti della persona*), al **comma 1**, autorizza la spesa di euro 60.000,00, annualità 2022, per le esigenze del Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "*Garante regionale dei diritti della persona*".
- **L'articolo 10, comma 2**, ravvisa la copertura della spesa autorizzata al comma precedente nelle risorse iscritte in aumento della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 relativo alle spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.
- **L'articolo 13** (*Finanziamento per la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna*), al **comma 1**, autorizza la spesa di euro 49.000,00, annualità 2022, per le esigenze della Commissione pari opportunità di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 "*Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna*".
- **L'articolo 13, comma 2**, indica la copertura della spesa autorizzata al comma precedente nelle risorse iscritte in aumento della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per le spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.
- **L'articolo 14** (*Riconoscimento debito fuori bilancio*), al **comma 1**, riconosce legittimo, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011, il debito fuori bilancio inerente il debito per le spese sostenute per la gestione delle macerie pubbliche a seguito degli eventi sismici 2016 ovvero per il servizio di raccolta e gestione per euro 9.127.611,22, per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento del servizio per euro 48.800,00 e per l'indennità di occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, del sito di deposito temporaneo di Montepandone per euro 422.427,02.
- **L'articolo 14, comma 2**, indica la copertura degli oneri autorizzati al comma precedente negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2022/2024, annualità 2022, nella Missione 11, Programma 02, Titolo 1, a carico dei capitoli: 2110210062 per euro 9.127.611,22; 2110210063 per euro 48.800,00, 2110210064 per euro 422.427,02.
- **L'articolo 15** (*Copertura finanziaria*) prevede che la copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge sia garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni di cui alle Tabelle 5 e 6 allegate.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria, con riferimento al Fondo istituito dal **comma 1, lettera a), dell'articolo 1**, attesta che le risorse sono iscritte con questa legge nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1, a carico dei nuovi capitoli di seguito evidenziati:

Missione Programma Titolo	Capitolo	denominazione	Stanziamiento 2022	Nota
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110252	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	152.400,00	Stanziamiento iscritto con questa legge rimodulazione fondi già iscritti e disponibili
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110251	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	2.100.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge correlato ai fondi recuperati da MEDIOCREDITO
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110253	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	200.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge correlato ai fondi recuperati da CONFIDI
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110247	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	1.162.762,86	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - quote di avanzo vincolato
		Totale Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	3.615.162,86	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, i capitoli: 2140110252, 2140110251 e 2140110253 risultano avere, alla data del 16 giugno 2022, somme stanziolate pari a zero.

La stessa relazione attesta che alla copertura si provvede:

- per euro 1.162.762,86, con le risorse già iscritte ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs.118/2011 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 01, capitolo 2140110247 per la medesima finalità;
- per euro 152.400,00 con la contestuale riduzione di stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente e disponibili per la rimodulazione necessaria a fronteggiare l'emergenza economica come di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Variatione Stanziamiento 2022	Nota
-----------------------------------	----------	---------------	-------------------------------------	------

Missione 14 Programma 01 Titolo 2	2140120040	INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLE AREE DI CRISI INTERESSATE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	-2.500,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per la rimodulazione a favore del fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica
Missione 14 Programma 05 Titolo 2	2140520091	QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE AREE DI CRISI NON COMPLESSA	-149.900,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per la rimodulazione a favore del fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Si rileva il finanziamento di spese di parte corrente, relative al "Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica", mediante risorse originariamente destinate a spesa in conto capitale, come si desume dai capitoli di cui al precedente prospetto;

- per euro 2.300.000,00, con le nuove entrate iscritte con questa legge a carico dei capitoli sotto riportati; in particolare, euro 2.100.000,00 sono relativi al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 dovuti da Mediocredito Centrale già riscossi nel mese di marzo u.s. ed euro 200.000,00 sono relativi al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla regione Marche per la gestione del "Fondo Rischi per le PMI artigiane ed Industriali" dovuti da UNI.CO. Confidi già riscossi nel mese di aprile u.s.

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	stanziamento 2022	Nota
Titolo 3 Tipologia 05	1305990078	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Mediocredito	2.100.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero delle disponibilità residue presso Mediocredito dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria del POR FESR 2007/2013 già riscossi dalla regione nel mese di marzo, destinate al fondo per contributi una
Titolo 3 Tipologia 05	1305990079	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	200.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero delle disponibilità residue presso UNI.CO . Confidi dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione dell'intervento 1.4.2.09.01 "Fondo Rischi per le PMI Artigiane ed Industriali", già riscossi nel mese di aprile u.s., destinate al fondo per contributi una

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 1305990078 risulta avere, alla data del 16 giugno 2022, somme stanziati pari a zero ed accertate pari ad euro 13.964,16, mentre il capitolo 1305990079 risulta avere, alla data di approvazione della legge, somme stanziati ed accertate pari a zero.

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento al Fondo istituito dal **comma 1, lettera b), dell'articolo 1**, attesta che le risorse sono iscritte con questa legge nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1 a carico del nuovo capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento 2022	Nota
Missione 14/ Programma 01 Titolo 1	2140110248	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum al settore pesca	500.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per effetto della rimodulazione di fondi già iscritti e disponibili

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2140110248 risulta avere, alla data del 16 giugno 2022, somme stanziati pari a zero. La stessa relazione attesta che alla copertura si provvede con la contestuale equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente e disponibile per la rimodulazione necessaria a fronteggiare l'emergenza come di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Variazione Stanziamento 2022	Nota
Missione 14 Programma 01 Titolo 2	2140120040	INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLE AREE DI CRISI INTERESSATE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	-500.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per la rimodulazione a favore del fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento al Fondo istituito dal **comma 1, lettera c), dell'articolo 1**, attesta che le risorse sono iscritte con questa legge nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1 a carico dei nuovi capitoli di seguito evidenziati:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2022	Nota
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110249	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica - sostegno alla liquidità delle imprese - trasferimento a intermediario finanziario	1.500.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge relativo alla compartecipazione della Camera di Commercio delle Marche
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110250	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica - sostegno alla liquidità delle imprese - trasferimento a intermediario finanziario	1.500.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge correlato ai fondi recuperati dai Confidi
		Totale Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica - sostegno alla liquidità delle imprese	3.000.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, i capitoli 2140110249 e 2140110250 risultano avere, alla data del 16 giugno 2022, somme stanziati pari a zero.

La stessa relazione attesta che alla copertura si provvede con le nuove entrate iscritte con questa legge a carico dei capitoli sotto riportati:

- per euro 1.500.00,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche che ha comunicato, con nota dell'11/4 u.s., di aver deliberato l'impegno programmatico di conferimento alla Regione Marche di un fondo di 1,5 milioni di euro per favorire la liquidità delle imprese marchigiane coinvolte nei rapporti commerciali con i paesi del conflitto in corso;
- per euro 1.500.00,00 relativi al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del "Fondo Rischi per le PMI artigiane ed Industriali" dovuti da UNI.CO. Confidi e già riscossi nel mese di aprile u.s..

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	stanziamento 2022	Nota
Titolo 2 Tipologia 01	1201010534	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	1.500.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge relativo alla compartecipazione della camera di commercio delle Marche al fondo per la liquidità come comunicato con nota del dell'11/4 u.s. dal presidente della Camera di commercio delle Marche

Titolo 3 Tipologia 05	1305990077	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	1.500.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione dell'intervento 1.4.2.09.01 "Fondo Rischi per le PMI Artigiane ed Industriali" già riscosse nel mese di aprile. Destinati al fondo per la liquidità
-----------------------------	------------	--	--------------	--

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, i capitoli 1201010534 e 1305990077 risultano avere, alla data di approvazione della legge, somme stanziati ed accertate pari a zero.

La relazione tecnico finanziaria, con riferimento al Fondo istituito dal **comma 1, lettera d), dell'articolo 1**, attesta che le risorse sono iscritte con questa legge nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1, a carico del nuovo capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2022	Nota
Missione 14/ Programma 01 Titolo 1	2140110254	Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum ai consorzi, alle società consortili e ATI costituite tra Micro e Piccole e Medie imprese (PMI)	400.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per effetto della rimodulazione di fondi già iscritti e disponibili

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2140110254 risulta avere, alla data del 16 giugno 2022, somme stanziati pari a zero.

La stessa relazione attesta che alla copertura si provvede con la contestuale equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente e disponibile per la rimodulazione necessaria a fronteggiare l'emergenza come di seguito evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Variatione Stanziamiento 2022	Nota
Missione 14 Programma 05 Titolo 2	2140520091	QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE AREE DI CRISI NON COMPLESSA	- 400.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per la rimodulazione a favore del fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Si rileva il finanziamento di spese di parte corrente, relative al *“Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum ai consorzi, alle società consortili e ATI costituite tra Micro e Piccole e Medie imprese (PMI)”*, mediante risorse originariamente destinate a spesa in conto capitale, come si desume dal capitolo di cui al precedente prospetto.

Quanto all’**articolo 3**, la relazione tecnico finanziaria fornisce il seguente prospetto che evidenzia gli oneri finanziari e la relativa copertura:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2022	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	CNI	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente	243.997,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per effetto della rimodulazione di fondi già iscritti in sede di bilancio di previsione 2022/2024
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	CNI	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento	-243.997,00	Riduzione stanziamento già iscritto in sede di bilancio di previsione 2022/2024

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva la mancata indicazione del capitolo oggetto di riduzione, in quanto utilizzato a copertura.

Dal precedente prospetto, si rileva altresì il finanziamento di spese di parte corrente, relative al *“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente”*, mediante risorse originariamente destinate a spesa in conto capitale.

Per quanto riguarda l’**articolo 10**, la relazione tecnico finanziaria fornisce il seguente prospetto che evidenzia gli oneri finanziari e la relativa copertura:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2022	Nota
---------------------------------	----------	---------------	-----------------------	------

Missione 01 Programma 01 Titolo 1	2010110004	Spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa	60.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per effetto della rimodulazione di fondi già iscritti in sede di bilancio di previsione 2022/2024
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110252	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	-60.000,00	Riduzione stanziamento iscritto con questa legge rimodulazione fondi già iscritti e disponibili

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2140110252 risulta avere, alla data del 16 giugno 2022, come detto sopra, somme stanziante pari a zero.

Si rileva altresì che il capitolo 2010110004 risulta avere, per l'anno 2022, somme stanziante e impegnate pari a euro 18.066.359,97.

Riguardo all'articolo 13, la relazione tecnico finanziaria fornisce il seguente prospetto che evidenzia gli oneri finanziari e la relativa copertura:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2022	Nota
Missione 01 Programma 01 Titolo 1	2010110004	Spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa	49.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per effetto della rimodulazione di fondi già iscritti in sede di bilancio di previsione 2022/2024
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110252	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	-49.000,00	Riduzione stanziamento iscritto con questa legge rimodulazione fondi già iscritti e disponibili

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2140110252 risulta avere, alla data del 16 giugno 2022, come detto sopra, somme stanziante pari a zero.

Si rileva altresì che il capitolo 2010110004 risulta avere, per l'anno 2022, come detto sopra, somme stanziante e impegnate pari a euro 18.066.359,97.

Riguardo all'**articolo 14**, la relazione tecnico finanziaria fornisce i seguenti prospetti che evidenziano gli oneri finanziari dallo stesso derivanti e la relativa copertura:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2022	Nota
Missione 11 "Soccorso civile" Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1	2110210062	Spese per servizio raccolta e gestione delle macerie pubbliche in seguito agli eventi sismici 2016 - Ordinanza commissario speciale ricostruzione n. 109 art. 11 - CNI/2022	€ 9.127.611,22	Stanziamento iscritto con questa legge.
Missione 11 "Soccorso civile" Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1	2110210063	Spese per utilizzo beni di terzi per lo svolgimento del servizio raccolta e gestione delle macerie pubbliche in seguito agli eventi sismici 2016 - Ordinanza commissario speciale ricostruzione n. 109 art. 11 - CNI/2022	48.800,00	Stanziamento iscritto con questa legge.
Missione 11 "Soccorso civile" / Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1	2110210064	Spese per indennità di occupazione del SDT presso Monteprandone per lo svolgimento del servizio raccolta e gestione delle macerie pubbliche in seguito agli eventi sismici 2016 - Ordinanza commissario speciale ricostruzione n. 109 art. 11 - CNI/2022	422.427,02	Stanziamento iscritto con questa legge.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, i capitoli: 2110210062, 2110210063 e 2110210064 risultano avere, alla data del 16 giugno 2022, somme stanziolate pari a zero.

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	2022	Note
Titolo 2 Tipologia 101	1201010533	Trasferimenti correnti da altre amministrazioni centrali n.a.c. per la gestione delle macerie pubbliche - Ordinanza commissario speciale ricostruzione n. 109 art. 11 - CNI/2022	9.598.838,24	Stanziamento iscritto con questa legge Fondi provenienti dalla contabilità speciale n. 6044 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Marche a seguito di trasferimento operato dalla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario per la Ricostruzione

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 giugno 2022, n. 73

Al riguardo, si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 1201010533 risulta avere, alla data del 16.06.2022, somme stanziata ed accertata pari a zero.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 543879 del 10.05.2023, 588986 del 19.05.2023 e 595979 del 22.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

13.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Pur prendendosi atto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già esistenti, ai fini delle coperture disposte della nuova legge, in base a esigenze legislativamente valutate determinanti la riprogrammazione della spesa regionale, tuttavia, la Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse già iscritte in bilancio ed utilizzate per la copertura.

13.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha replicato che, trattandosi di variazione generale di bilancio, la riduzione degli stanziamenti del bilancio vigente deriva dalla riprogrammazione generale delle esigenze di spesa rispetto agli stanziamenti di previsione iniziale in coerenza con quanto stabilito dall'art. 39, c. 6, del D.Lgs. 118/2011. L'iter istruttorio della variazione di bilancio ha inizio con la ricognizione puntuale, da parte delle strutture regionali competenti, degli stanziamenti già autorizzati con il bilancio di previsione iniziale. A seguito di tali verifiche, le medesime strutture segnalano, tramite un apposito portale informatico, le rimodulazioni delle risorse proposte, indicando le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa per i quali hanno verificato l'impossibilità di utilizzo (impegno) entro il termine dell'esercizio e proponendo aumenti di stanziamenti per la copertura degli interventi che potranno dare luogo ad obbligazioni esigibili o perfezionabili entro il 31 dicembre.

13.2. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i "dati e i metodi utilizzati per la quantificazione" degli oneri di spesa indicati nell'articolo 6, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

13.2.R. - L'Amministrazione ha evidenziato che, trattandosi di variazione generale al bilancio, il criterio di quantificazione rientra nella fattispecie dei tetti di spesa, visto che la copertura deriva dalle variazioni compensative di precedenti autorizzazioni di spesa istruite e segnalate dalle strutture regionali responsabili dei capitoli di spesa.

13.3. - FINANZIAMENTO DI SPESE DI PARTE CORRENTE CON RISORSE DI PARTE CAPITALE. Dai prospetti sopra riportati estratti dalla relazione tecnico finanziaria, si rileva il finanziamento di spese di parte corrente mediante risorse originariamente destinate a spesa in conto capitale (art. 1, comma 3, 4 e 5 e art. 3, comma 1).

13.3.R. - L'Amministrazione ha replicato che gli stanziamenti di parte capitale, la cui riduzione ha dato copertura all'aumento di stanziamenti di parte corrente, erano finanziati da entrate regionali libere correnti, destinabili sia a spese correnti che a spese in conto capitale. Inoltre il cambiamento della natura della spesa disposto con la legge non ha fatto venire meno il rispetto degli equilibri di bilancio, come si evince dal prospetto relativo agli equilibri di bilancio ricalcolati dopo l'approvazione della legge.

13.4. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, con riferimento ad alcuni capitoli indicati nei prospetti contenuti nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nei prospetti stessi.

13.4.R. - L'Amministrazione ha fatto presente che i capitoli istituiti con la legge (riportati nella relazione tecnico-finanziaria) sono stati resi visibili nel Cruscotto solo a seguito dell'approvazione della delibera di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge. Tale delibera, n. 768, è stata approvata il 20/6/2022, quindi successivamente alla data del 16/6/2022 di verifica tramite il Cruscotto.

13.5. - MODALITA' DI COPERTURA RAPPRESENTATA DA NUOVE ENTRATE. Suscita dubbi la riconducibilità delle "nuove entrate" di cui all'art. 1, c. 2, lett. b) e art. 1, c. 4 alla modalità di copertura prevista dall'art. 17, c. 1, lett. c) della legge di contabilità (L. 196/2009) in quanto non derivanti da "modificazioni legislative", trattandosi, invece (ad eccezione della compartecipazione della Camera di commercio), di somme già riscosse nei mesi precedenti all'approvazione della presente legge e vincolate al finanziamento di interventi programmati.

Le riduzioni dovrebbero quindi trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione degli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri. Ciò deve affermarsi a maggior ragione, laddove le risorse riguardate risultino vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione Europea e dove le ridestinzioni dovrebbero essere autorizzate sulla base di apposite riprogrammazioni dei piani finanziari di spesa approvate dalla Commissione Europea. Al pari dei precedenti esercizi andrebbero precisate: le motivazioni per cui le somme già trasferite ai beneficiari nel corso degli esercizi finanziari precedenti non vengono utilizzate e quindi recuperate in entrata; la quota delle risorse comunitarie afferenti alle precedenti programmazioni già concluse e rendicontate e quindi suscettibili di ridestinazione con provvedimento di Giunta regionale; quota parte delle risorse con copertura a valere su quote di avanzo vincolato il cui vincolo originario è stato sostituito ai sensi della vigente normativa con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dall'emergenza sanitaria.

13.5.R. - L'Amministrazione ha replicato che le entrate di cui all'art. 1, cc. 2 e 4, le stesse, con la L.R. 13/2022, sono state iscritte in bilancio e sono state destinate al finanziamento delle misure di sostegno al sistema economico regionale per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica. Dette somme non erano state iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione iniziale in quanto le strutture regionali competenti hanno ritenuto, nel rispetto del principio della prudenza, che non ne sussistessero i presupposti. Con la L.R. 13/2022 si è provveduto ad iscrivere in bilancio e a destinarle alla copertura delle finalità dell'art. 1 in quanto erano state nel frattempo rimosse. Pertanto, ad avviso della Regione, le suddette risorse si configurano come nuove entrate riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 17, c. 1, lett. c), della L. 196/2009.

In particolare, con riferimento alle risorse recuperate da Mediocredito centrale, l'Amministrazione ha riferito che si tratta di entrate relative al recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR 2007-2013 erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria.

Il soggetto gestore del Fondo - Mediocredito centrale - è tenuto ad informare periodicamente la Regione sulle somme che rientrano nelle disponibilità del Fondo a seguito dei rimborsi delle

rate di prestito effettuati dalle imprese. Le somme che si rendono disponibili a seguito di questi rientri non sono somme vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione europea e le sue ridestinzioni non devono essere autorizzate sulla base di apposite riprogrammazioni dei piani finanziari di spesa approvate dalla Commissione europea.

Si tratta infatti di risorse che hanno già concorso al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla relativa programmazione 2007-2013, in quanto tale programmazione è stata conclusa, rendicontata e definitivamente rimborsata dalla Commissione europea al termine del periodo di ammissibilità, il 31/12/2015.

Quindi, le entrate in questione, rinvenienti dal rimborso dei prestiti (e delle garanzie non escusse), seguono regole di ammissibilità diverse, ma comunque definite dai regolamenti della programmazione 2007-2013 che prevedono che *“le risorse restituite all'operazione o ancora disponibili devono essere riutilizzate dalla autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti anche oltre la fine del periodo di ammissibilità (31 dicembre 2015)”*.

Poiché la Regione Marche ha optato, nel P.O.R. Marche 2007-2013, per l'utilizzo delle risorse a favore delle PMI, con D.G.R. 677/2016 concernente *"POR FESR e POR FSE Marche 2007/2013 intervento 1.4.1.09.01 - Gestione del Fondo di ingegneria Finanziaria (FIF). Determinazioni"* la Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti e delle linee guida comunitarie per la programmazione 2007-2013, ha stabilito la destinazione delle risorse FESR residue e disponibili o che si sarebbero rese disponibili nella giacenza del Fondo, a favore del sistema delle imprese.

Analogamente, con riferimento alle disponibilità residue dei fondi FESR 2007-2013 recuperate da Uni.Co. Confidi, l'Amministrazione ha precisato che si tratta di entrate per le quali era stabilito solo il vincolo di reimpiego per interventi a favore della PMI in attuazione delle disposizioni dei regolamenti e delle linee guida comunitarie per la programmazione 2007-2013 e della D.G.R. 273/2017 concernente *“POR FESR Marche 2007/2013 intervento 1.4.2.09.01 Riagggregazione degli organismi di garanzia. Costituzione e gestione Fondi Rischi da parte Confidi per finanziamenti alle PMI”* a chiusura della programmazione 2017-2013.

In conclusione, l'Amministrazione ha attestato che le somme rinvenienti dagli strumenti finanziari attivati nella programmazione 2007-2013 non dovevano concorrere al raggiungimento degli obiettivi della stessa programmazione, ormai conclusa, e pertanto sono state reimpiegate per il finanziamento delle misure di sostegno al sistema economico regionale, per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica, in coerenza con quanto previsto nei regolamenti comunitari e con quanto raccomandato nelle Note di orientamento.

13.6. - ASSENZA DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 3. La legge in esame non determina la modalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo citato. Solo la relazione tecnico finanziaria provvede a ciò. Si ricorda che l'art. 17, co. 1, della legge n. 196/2009, in attuazione dell'art. 81, Cost., prevede che la stessa legge di autorizzazione della spesa provveda alla "*contestuale*" copertura finanziaria dei relativi oneri.

13.6.R. - L'Amministrazione ha precisato, al riguardo, che la disposizione non era presente nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, ma è stata introdotta con emendamento consiliare nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo **4.3.** della presente Relazione circa la giustificazione del cambiamento della natura della spesa e l'inclusione dei capitoli di copertura utilizzati tra quelli di investimento finanziati con il margine corrente 2022-2024, l'Amministrazione ha specificato che i capitoli inerenti agli stanziamenti di parte capitale che sono stati ridotti con la legge in esame per dare copertura all'aumento di stanziamenti di parte corrente sono i seguenti:

1. capitolo 2140120040 "INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLE AREE DI CRISI INTERESSATE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA": tale capitolo è compreso nell'elenco degli investimenti coperti con il margine corrente, allegato alla Nota integrativa al Bilancio di previsione 2022-2024 (L.R. 39/2021);
2. capitolo 2140520091 "QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE AREE DI CRISI NON COMPLESSA": tale capitolo è compreso nell'elenco degli investimenti coperti con il margine corrente, allegato alla Nota integrativa al Bilancio di previsione 2022-2024 (L.R. 39/2021);

3. capitolo 2200320052 "FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI": tale capitolo non è presente nell'elenco degli investimenti coperti con il margine corrente, allegato alla Nota integrativa al Bilancio di previsione 2022-2024 (L.R. 39/2021), in quanto non riguarda una specifica spesa di investimento ma il fondo per la copertura di oneri di investimento derivanti da future leggi di cui all'art. 3 della L.R. 38/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)". Tuttavia, l'Amministrazione ha evidenziato che anche gli oneri di investimento derivanti da future leggi hanno copertura nel margine corrente, in quanto, come risulta dallo schema sottostante, a bilancio iniziale, il margine corrente per la copertura degli investimenti (riga A), al netto del totale degli investimenti coperti da tale margine (riga B), ha una capienza residua (riga C) più che sufficiente a coprire l'ammontare del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi di cui all'art. 3 della L.R. 38/2021 (righe D ed E).

	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
A. EQUILIBRO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI (cfr. allegato 7 della L.R. 39/2021)	43.929.976,88	44.001.753,82	36.743.341,86
B. TOTALE INVESTIMENTI COPERTI DALL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (compresi i capitoli 2140120040 e 2140520091) (cfr. allegato 19 della L.R. 39/2021, di cui allegato b della Nota Integrativa)	42.947.397,01	42.283.879,97	31.089.754,34
C. CAPIENZA RESIDUA (C=A-B)	982.579,87	1.717.873,85	5.653.587,52
D. FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	523.997,00	1.672.866,00	1.000.000,00
E. CAPIENZA RESIDUA AL NETTO DEL FONDO FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (E=C-D)	458.582,87	45.007,85	4.653.587,52

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo 4.3. della presente Relazione circa la necessità di precisare le motivazioni per cui le somme già trasferite ai beneficiari nel corso degli esercizi finanziari precedenti non siano state utilizzate e quindi recuperate in entrata, l'Amministrazione ha precisato che "le somme sono state integralmente trasferite al soggetto gestore del fondo e, da questo, integralmente utilizzate per prestare il sostegno finanziario previsto nell'accordo tra Regione e soggetto gestore, a favore dei destinatari finali (imprese).

Le somme erogate ai destinatari finali, nella forma della garanzia o del prestito, sono, per loro stessa natura, somme che rientrano nelle disponibilità del soggetto gestore a conclusione dell'operazione per la quale sono state attivate, in un lasso di tempo che dipende dal contratto di finanziamento sottoscritto tra soggetto gestore e destinatario finale.

Questo avviene per la maggior parte delle operazioni, ad esclusione dei casi in cui la garanzia viene escussa oppure l'impresa non è in grado di restituire le rate di rimborso del prestito.

Nella maggior parte dei casi il soggetto gestore avrà quindi restituita la somma concessa al destinatario finale, in un periodo di tempo che dipende dalla durata delle sottostanti operazioni finanziarie rivolte ai destinatari finali.

Per questo motivo le somme sono state recuperate in entrata, a partire dalla chiusura definitiva della programmazione 2007-2013 (che come da regolamento europeo avviene alcuni anni dopo la chiusura ufficiale, quindi dal 2016), in relazione alla durata delle sottostanti operazioni finanziarie dei destinatari finali, cioè delle imprese, e pertanto alle necessità di copertura assicurativa da parte dei soggetti gestori sulle posizioni attivate. Pertanto la possibilità di recupero in entrata e riutilizzo delle risorse è graduale nel tempo in relazione alla chiusura dei rapporti finanziari sottostanti e nella misura del loro esito positivo. Gli atti originari non prevedevano una tempistica puntuale del recupero delle somme; pertanto questo avviene di norma annualmente sulla base delle segnalazioni dei soggetti gestori a seguito di richieste specifiche da parte dell'Amministrazione."

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo **4.3.** della presente Relazione sulla necessità di precisare la quota delle risorse comunitarie afferenti alle precedenti programmazioni già concluse e rendicontate e quindi suscettibili di ridestinazione con provvedimento di Giunta regionale, l'Amministrazione ha fornito il seguente prospetto, concernente il Fondo Rete del POR FESR 2007-13, ove è riportato l'andamento della rendicontazione finanziaria delle due reti di Confidi, precisando che alla copertura finanziaria della legge regionale 13/2022 sono stati destinati euro 1.700.000,00, della somma in recupero nell'anno 2022.

Capofila Rete	Dotazione Fondo Rete	Recupero anno 2020	Recupero anno 2021	Recupero anno 2022
UNI.CO.	4.971.927,10 €	506.741,27 €	0,00 €	1.898.135,81 €
Confidicoop	1.736.949,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	6.708.876,37 €	506.741,27 €	0,00 €	1.898.135,81 €

La Regione ha inoltre fornito io seguente prospetto concernente il Fondo di Ingegneria Finanziaria (FIF), FESR Marche 2007-2013 int. 1.4.1.09.01 gestito da Mediocredito centrale i recuperi, precisando che alla copertura finanziaria della legge regionale 13/2022 sono state destinate le somme recuperate nel 2022, pari a 2.100.000,00.”

Beneficiario	Dotazione Fondo Rete	Recupero Anno 2018	Recupero anno 2020	Recupero anno 2022
Mediocredito Centrale	8.047.141,93 €	1.870.889,66	3.000.000,00 €	2.100.000,00 €

Infine, quanto all’osservazione di cui al paragrafo **4.3.** della presente Relazione sulla necessità di precisare la quota parte delle risorse con copertura a valere su quote di avanzo vincolato il cui vincolo originario è stato sostituito ai sensi della vigente normativa con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dall'emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha riferito che la quota parte delle risorse a valere sull’avanzo vincolato, pari a euro 1.162.762,86, utilizzate per questa legge, non riguardano economie per le quali è stato sostituito il vincolo originario, ma concernono economie proprie del Settore industria che provengono dal recupero di fondi Artigiancassa, reiscritte in relazione al vincolo originario per fronteggiare l'emergenza economica di cui alla legge regionale n. 13/2022 e, quindi, non si tratta di risorse destinate ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dall'emergenza sanitaria.

14. Legge regionale 27 luglio 2022, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)" (B.U.R.M. 29 luglio 2022, n. 64).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 94/2022). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge con l'allegata scheda economico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 luglio 2022, n. 78, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl nel testo licenziato dalla IV Commissione assembleare e sulla deliberazione legislativa, la proposta della VI Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli (*senza osservazioni*) espressi dalla I Commissione assembleare, dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo

- **L'articolo 1** reca modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, in termini di "integrazione dei componenti della Consulta regionale per la disabilità, definendone le modalità di svolgimento e la calendarizzazione delle sedute. Inoltre sono attribuite ulteriori funzioni alla Consulta in termini di presentazione di proposte alla Giunta regionale. È riconosciuto ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, nonché le spese sostenute e documentate per l'accompagnatore o per l'interprete, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità. È riconosciuto, altresì, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti della Consulta, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute nel limite di sedici ore mensili e comunque nei limiti di spesa stabiliti per tale finalità".

- **L'articolo 4 (Disposizioni finanziarie), comma 1**, per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge autorizza per l'anno 2022 la spesa di 9.000,00 euro e per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di 40.000,00 euro.

- **L'articolo 4, comma 2**, individua la copertura della spesa indicata al comma precedente nella riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20, Programma 1 ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12, Programma 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 8, comma 3** dispone che per gli anni successivi la spesa sia autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria riporta il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari derivanti dalla legge:

SPESA PREVISTA					COPERTURA								
Miss./ Progr./	descrizione	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024	Miss./ Progr./ Titolo/ Capitolo	Descrizione	Disponib. Compet. 2022	Riduzione 2022 a copertura oneri PDL	Disponib. Compet. 2023	Riduzione 2023 a copertura oneri PDL	Disponib. Compet. 2024	Riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Anni successivi
Miss. 12/ Progr. 2/	Rimborso spese di viaggio per i componenti della Consulta e loro accompagnatori a supporto (LR 18/96)	9.000	40.000	40.000	Miss. 20/ Progr. 1/ Cap. 2200110002	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	89.243,72	9.000	442.000	40.000	442.000	40.000	Legge di bilancio
		9.000	40.000	40.000				9.000		40.000		40.000	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 luglio 2022, n. 78

Si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200110002 risulta avere, alla data di approvazione della legge, uno stanziamento ed un'economia di competenza, per il 2022, pari ad euro 19.243,73, a differenza di quanto rappresentato nel precedente prospetto, ove risulta una disponibilità di competenza pari ad euro 89.243,72.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

14.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Dal precedente prospetto si evince che il capitolo da ridurre a copertura della spesa autorizzata è quello relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico fondo di riserva per le spese obbligatorie. Al riguardo, come già più volte

rilevato da questa Sezione³³, devono ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, e la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate a fronteggiare le spese obbligatorie.

14.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.1 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

14.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

14.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.2 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022 ed ha aggiunto che *“Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1126/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'anno 2022, la spesa di euro 9.000,00 e, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 40.000,00 sul capitolo 2120210219 (Rimborso spese di viaggio per i componenti della Consulta e loro accompagnatori a supporto - LR 18/1996).”*.

14.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

14.3.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.3 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

14.4. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra riportato, si rileva un'incongruenza tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli riportati nella relazione tecnico finanziaria.

14.4.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto precisando che la difformità degli importi riscontrati deriva dalla tempistica della consultazione Cruscotto di Business Intelligence. La disponibilità di competenza evidenziata nella relazione tecnico-finanziaria predisposta in sede consiliare è quella risultante al momento della richiesta di verifica inviata

³³ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

dalla struttura consiliare alla struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio (20/6/2022) e pertanto anteriore alla data di verifica coincidente con quella di approvazione della legge.

15. Legge regionale 28 luglio 2022, n 18 "Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei" (B.U.R.M. 4 agosto 2022, n. 66).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 76/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa della Pdl con l'allegata relazione tecnico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 luglio 2022, n. 78, la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la due proposte della II Commissione permanente (*modificative*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione permanente (*con osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*).

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Pdl, con questa legge, si intende innovare la disciplina per la raccolta dei funghi epigei spontanei in sostituzione della precedente legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) di cui è disposta l'abrogazione.

- **L'articolo 2** (*Funzioni della Regione e delle Unioni montane*), al **comma 1**, prevede che le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei siano svolte dalle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e dalla Regione per il restante territorio.

- **L'articolo 2, comma 2**, riconosce alla Regione, oltre alle funzioni amministrative di cui al comma precedente, anche le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo riservate alla stessa da questa legge.

- **L'articolo 6** (*Titolo per la raccolta*), al **comma 1**, stabilisce l'importo dovuto per il titolo annuale di raccolta sia per i residenti che per i non residenti nel territorio regionale costituito dalla ricevuta di pagamento di euro 20,00.

- **L'articolo 6, comma 2** prevede che i residenti in regione provvedano al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa;

b) alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell'ambito di una Unione montana.

- **L'articolo 6, comma 3**, dispone che i non residenti in regione provvedano al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni della stessa;

b) alla Regione, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni fuori dalle Unioni montane.

- **L'articolo 6, comma 4**, prevede, per i non residenti, il versamento di un importo ulteriore da versare alle Unioni Montane commisurato al periodo di raccolta.

- **L'articolo 9** (*Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico*), ai **commi 1 e 2**, prevede il rilascio, da parte della struttura organizzativa regionale competente, di autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei per comprovati motivi di interesse scientifico e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico e che dette autorizzazioni non possano avere una validità superiore a un anno e siano rinnovabili.

- **L'articolo 9, comma 3**, stabilisce che tali autorizzazioni possano essere rilasciate anche dalle Unioni montane.

- **L'articolo 10** (*Utilizzo delle risorse*), al **comma 1**, stabilisce che le risorse derivanti dai proventi dei titoli di raccolta di cui all'articolo 6, comma 2 siano destinate:

a) alle Unioni montane³⁴ per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e, in particolare, ad interventi diretti a sostenere, anche tramite l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, le università, i Comuni nel cui territorio si effettua la raccolta, gli Ispettorati micologici delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le associazioni professionali agricole e le associazioni micologiche e naturalistiche, regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017:

1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;

³⁴ Trattasi degli importi pagati alle Unioni montane ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a).

2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;

b) alla Regione³⁵ che le ridistribuisce ai Comuni delle Unioni montane e ai Comuni il cui territorio confina interamente con una Unione montana non considerando il confine con altre regioni, in rapporto alla superficie boschiva degli stessi e sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi, alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.

- **L'articolo 10, comma 2**, stabilisce che le risorse derivanti dai proventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 sono destinate alle Unioni montane e quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6 alla Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite da questa legge e, in particolare, ad interventi diretti a sostenere, anche tramite l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, le università, i Comuni nel cui territorio si effettua la raccolta, gli Ispettorati micologici delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le associazioni professionali agricole e le associazioni micologiche e naturalistiche, regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017:

a) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;

b) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati.

- **L'articolo 10, comma 3**, dispone che le risorse derivanti dai proventi di cui al comma 4 dell'articolo 6, incamerate dalle Unioni montane, fatti salvi i costi di gestione del sistema di riscossione, vengano ridistribuite ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva e siano destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.

- **L'articolo 12 (Commercializzazione)** definisce le modalità per la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la composizione delle commissioni d'esame per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

³⁵ Trattasi degli importi pagati alle Regioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b).

- **L'articolo 12, comma 6**, stabilisce che la partecipazione ai lavori delle citate commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- **L'articolo 13** (*Controllo sanitario*) individua presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione e di collaborazione con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
- **L'articolo 14** (*Sanzioni e vigilanza*) elenca le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei limiti e divieti, ed individua gli enti (Unioni e Comuni) che esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.
- **L'articolo 15** (*Disposizioni di attuazione*) demanda alla Giunta regionale l'adozione degli atti per l'attuazione di questa legge, l'approvazione di elenchi delle specie di funghi epigei e la possibile adozione di linee di indirizzo, anche per le Unioni montane, necessarie per l'attuazione di questa legge.
- **L'articolo 17** (*Disposizioni finanziarie*), al **comma 1**, prevede che le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, stimate in euro 50.000,00, siano introitate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2022/2024.
- **L'articolo 17, comma 2**, stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, si provveda, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.

- **L'articolo 17, comma 3**, prevede: *“Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 gli stanziamenti di euro 125.000,00 già iscritti nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono ridotti di euro 75.000,00.”.*
- **L'articolo 17, comma 4**, dispone che, per gli esercizi successivi le spese, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.
- **L'articolo 17, comma 5**, dispone la soppressione delle autorizzazioni di spesa della l.r. 17/2001 (abrogata dall'articolo 19 della presente legge), inserita nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) riferite alle annualità 2023 e 2024.

La relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa non riconosce effetti finanziari alle disposizioni di cui agli **articoli 2, 12, 13, 14 e 15** attestandone, anzi, l'assenza di oneri a carico del bilancio della Regione nonché l'invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolte ai sensi dell'abrogata l.r. 17/2001.

Per quanto concerne **l'articolo 6**, la citata relazione precisa che *“Per effetto del comma 1 l'importo previsto per il titolo annuale, dovuto alla Regione per i non residenti stabilito in euro 60,00 dalla norma vigente, viene ridotto ad euro 20,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Inoltre i titoli dovuti per l'esercizio semestrale e quindicinale previsti dalla norma vigente con la legge sono attribuiti alle Unioni Montane. Per effetto di tali modifiche si stima un minore gettito di euro 75.000,00 rispetto agli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente sulla base della normativa attualmente in vigore. Per l'annualità 2022 non vengono introdotte modifiche agli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024 in considerazione del fatto che l'entrata in vigore della legge è stabilita dal 1° gennaio 2023.”.*

La seguente tabella evidenzia le variazioni in diminuzione da apportare al capitolo 1301020025 per effetto del minore gettito stimato:

ENTRATA PREVISTA	
------------------	--

Titolo	Tipologia	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	Note
3	100	1301020025	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - cni 2021	50.000,00	50.000,00	Quota parte dello stanziamento già iscritto per euro 125.000,00 da ridurre a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge.
Totale				50.000,00	50.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 luglio 2022, n. 78

Si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 1301020025 risulta avere, alla data del 28 luglio 2022, uno stanziamento, per il 2022 ed il 2023, pari ad euro 125.000,00, a differenza di quanto rappresentato nel precedente prospetto, ove risulta uno stanziamento pari ad euro 50.000,00.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 1, la citata relazione contiene il seguente prospetto concernente l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata

Titolo	Tip.	capitolo	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO COMPETENZA 2024
3	100	Scheda cni n. 9337	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - cni 2021	50.000,00	50.000,00
totale				50.000,00	50.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 luglio 2022, n. 78

Dal precedente prospetto, sembrerebbe che debba essere istituito un nuovo capitolo ove allocare le entrate derivanti dal pagamento dovuto per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei in contrasto con quanto indicato nel penultimo prospetto ove, invece, si fa riferimento al capitolo 1301020025.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 2, la citata relazione reca il seguente prospetto ove è rappresentata la spesa autorizzata per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, alla quale si provvede nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.

Detti effetti finanziari sono rappresentati nella seguente tabella:

SPESA PREVISTA				COPERTURA							
miss. prog. Titolo	Cap. descrizione	Compet. 2023	Compet. 2024	miss. prog. titolo	Cap.	descrizione	disponibilità competenza 2023	riduzione 2023 a copertura oneri pdl	disponibilità competenza 2024	Riduzione 2024 a copertura oneri pdl	anni successivi
miss. 16 prog. 1 tit. 1	CNI spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	50.000	50.000	miss. 16 prog. 1 tit. 1	2160110162	Trasferimento e gestione della quota riferita alla tassa sulla raccolta dei funghi epigei	125.000	50.000	125.000	50.000	legge di bilancio
		50.000	50.000				125.000	50.000	125.000	50.000	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 luglio 2022, n. 78

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 543879 del 10.05.2023 e 588986 del 19.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

15.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge ed allocate al cap. 2160110162.

15.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha chiarito che i margini di disponibilità delle risorse del capitolo 2160110162, utilizzati per la copertura degli oneri individuati dalla legge, derivano da fatto che la legge in esame abroga la L.R. 17/2001. Pertanto, gli stanziamenti risultavano già iscritti per le medesime finalità nel bilancio vigente al momento dell'approvazione della legge. Quindi, la legge in esame, abrogando la L.R. 17/2001 finanziata nel bilancio vigente 2022/2024 per euro 125.000,00 (tabella A allegata alla L.R. 39/2021), ha

assorbito/recepito le quote di stanziamento, per le medesime finalità, dei capitoli della L.R. 17/2001. Nella relazione tecnico-finanziaria finale, nel prospetto in corrispondenza del capitolo di entrata 1301020025, è riportato infatti: *“ quota parte dello stanziamento già iscritto per euro 125.000,00 da ridurre a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge”*. Analogamente per la correlata spesa, anche se esplicitato in modo diverso nella relazione tecnico-finanziaria finale, i margini di disponibilità delle risorse del capitolo 2160110162, utilizzati per la copertura degli oneri individuati dalla legge, derivano dal fatto che la L.R. 18/2022 abroga la L.R. 17/2001.

15.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL CAPITOLO DI ENTRATA. Dai prospetti della relazione tecnica che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge, non risulta chiaro se il capitolo di entrata ove saranno contabilizzate le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sia istituito con questa legge (in tal caso non ne è indicato il numero) o se trattasi del capitolo già esistente n. 1301020025.

15.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA DI NUOVA ISTITUZIONE. Dal prospetto che evidenzia gli effetti finanziari derivanti da questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione di cui al cap. 2160110162.

15.2.R. e 15.3.R. - L'Amministrazione ha precisato che la relazione tecnico-finanziaria viene redatta e pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio regionale dalla struttura consiliare competente in materia di bilancio, prima che sia approvata la delibera della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge. Ciò comporta che, al momento della pubblicazione della relazione tecnico-finanziaria, non sono ancora disponibili i numeri dei nuovi capitoli perché gli stessi vengono istituiti con la suddetta delibera di variazione (D.G.R. 1593/2022 approvata il 28/11/2022).

15.4. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI (MINORI ENTRATE). Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come visto, la citata relazione si limita genericamente ad attestare che *“Per effetto del comma 1*

l'importo previsto per il titolo annuale, dovuto alla Regione per i non residenti stabilito in euro 60,00 dalla norma vigente, viene ridotto ad euro 20,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Inoltre i titoli dovuti per l'esercizio semestrale e quindicinale previsti dalla norma vigente con la legge sono attribuiti alle Unioni Montane. Per effetto di tali modifiche si stima un minore gettito di euro 75.000,00 rispetto agli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente sulla base della normativa attualmente in vigore.". Pertanto, il minor gettito previsto comporterebbe una previsione delle entrate relative al pagamento dovuto per la raccolta dei funghi per gli anni 2023 e 2024 pari ad euro 50.000, quale differenza tra lo stanziamento originario (pari ad euro 125.000) ed il minor gettito previsto (euro 75.000). Da ciò deriverebbe la quantificazione degli oneri derivanti da questa legge pari, anch'essi, ad euro 50.000 per le stesse annualità.

15.4.R. - L'Amministrazione ha riferito che, rispetto alla proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, la disposizione in esame è stata oggetto di emendamento consiliare durante l'iter di approvazione della legge.

15.5. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra riportato, si rileva un'incongruenza tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli riportati nella relazione tecnico finanziaria.

15.5.R. - L'Amministrazione ha riferito quanto segue: *"l'art. 17 ai cc. 1 e 2 autorizza spese e attesta la corrispondente ed equivalente copertura per complessivi euro 50.000,00 e al c. 3 stabilisce che le entrate e le spese già iscritte nel bilancio vigente sono ridotte di euro 75.000,00. Nella relazione tecnico-finanziaria finale, in corrispondenza dell'art. 17, i prospetti dell'entrata prevista e della spesa prevista espongono l'importo di euro 50.000,00 e nella parte descrittiva del c. 3 è riportato quanto segue: "Il comma 3 evidenzia le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2022/2024 per effetto dei commi 1 e 2"."*

Quanto all'osservazione di cui al paragrafo **4.2.** della presente Relazione inerente alle disposizioni legislative che trasferiscono competenze regionali agli enti locali, l'Amministrazione ha precisato che la legge in esame non trasferisce nuove funzioni o competenze agli enti locali, ma ripropone quanto già previsto dalla precedente legge regionale n.17/2001 ora abrogata.

16. Legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 "Organizzazione del servizio sanitario regionale" (B.U.R.M. 11 agosto 2022, n. 68).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 128/2022). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della IV Commissione permanente (con modificazioni), la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la scheda di analisi tecnico normativa ed i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione assembleare permanente (con osservazioni), dal Consiglio delle autonomie locali (con osservazioni), dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (con osservazioni).

Le disposizioni di rilievo

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Pdl, la stessa nasce "dalla necessità di rivedere l'assetto e il modello organizzativo attualmente adottato, favorendo il passaggio da una a più aziende sanitarie territoriali nonché garantendo il mantenimento di un'unica Azienda ospedaliera che rappresenti il punto di eccellenza in relazione alla complessità della casistica trattata.

Poiché l'attuale organizzazione della sanità regionale poggia sostanzialmente sulle disposizioni normative delle leggi regionali 13/2003 e 26/1996, la scelta operata è stata quindi quella di una revisione complessiva che portasse a rivedere l'impianto generale delle norme e a formulare un unico testo che integrasse e sostituisse quanto contenuto nelle leggi regionali citate. Inoltre, insieme al riassetto organizzativo del SSR, a questo intervento si affianca la necessaria e contestuale verifica della coerenza del testo vigente con le disposizioni normative nazionali (in particolare, il decreto legislativo 502/1992) e con altre disposizioni regionali, nonché dell'adeguamento degli strumenti di coordinamento, di programmazione e di partecipazione in relazione al mutato assetto organizzativo.

La proposta di legge prevede inoltre l'attribuzione di nuove funzioni all'Agenzia regionale Sanitaria, in relazione anche agli indirizzi riguardanti la centralizzazione degli acquisti, mantenendo d'altronde l'attuale assetto della stessa Agenzia, che continua a fare riferimento all'articolo 4 della legge regionale 26/1996, e che rimane quindi l'unico articolo valido della legge."

La legge si compone di 50 articoli. Di seguito sono riportati quelli più rilevanti ai fini della presente analisi.

Il Capo I regola i soggetti del servizio sanitario regionale. In particolare:

- l'**articolo 6** (*Rapporti con le università e l'INRCA*), al **comma 3**, prevede che la Regione e l'Università Politecnica delle Marche stipulino protocolli di intesa;
- l'**articolo 6, comma 8**, prevede che la Regione e l'INRCA stipulino appositi protocolli di intesa;
- l'**articolo 7** (*Rapporti con gli enti di ricerca*), al **comma 1**, prevede che gli Enti di ricerca possano stipulare protocolli di Intesa con la Regione;
- l'**articolo 7, comma 2**, prevede che uno specifico protocollo di intesa è stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

Il Capo II regola gli organismi di partecipazione, in particolare:

- l'**articolo 12** (*Partecipazione*), tra le varie modalità e misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali del territorio per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate, disciplina, ai **commi 9, 10 e 11**, l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);

Il Capo III (artt. 13-19) è dedicato alla programmazione regionale e locale.

Il Capo IV (artt. 20-21) regola le funzioni della Giunta ed il Comitato di coordinamento.

In particolare:

- l'**articolo 20** (*Funzioni della Giunta regionale*), al **comma 1**, prevede che la Giunta regionale eserciti le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché quelle di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli enti del servizio sanitario regionale;
- l'**articolo 20, comma 2**, contiene l'elenco, dalla lettera a) alla lettera g), dei compiti della Giunta ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente³⁶;

³⁶ Articolo 20, comma 2:

Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:

- a) definisce modalità e criteri per l'erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati e adotta gli atti necessari ad assicurare l'integrazione funzionale degli enti del servizio sanitario regionale e l'integrazione socio-sanitaria;
- b) definisce gli obiettivi sanitari degli enti del servizio sanitario regionale;
- c) assegna le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente e stabilisce la quota riservata alla Regione per l'esercizio delle attività di competenza delle strutture regionali;
- d) definisce, nel rispetto della normativa statale vigente, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri di delimitazione dei distretti;
- e) impartisce indirizzi e direttive vincolanti, con particolare riferimento all'attuazione degli obiettivi assegnati e al controllo della spesa, alle direzioni degli enti del servizio sanitario regionale;
- f) vigila sull'imparzialità e il buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza, anche attraverso l'esercizio dell'attività ispettiva. In particolare:
 - 1) effettua il controllo della spesa e verifica, anche attraverso le relazioni sanitarie degli enti di cui all'articolo 19, la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dalla programmazione;

- l'**articolo 20, comma 4**, dispone che la Giunta regionale eserciti ogni altra funzione prevista da questa legge e dalle altre leggi regionali relative alla materia ed, in particolare, le funzioni elencate nello stesso comma dalla lettera a) alla lettera h)³⁷.

Il Capo V (artt. 22-37) reca le norme concernenti gli Enti del servizio sanitario regionale. In particolare:

- l'**articolo 22** (*Enti del servizio sanitario regionale*) individua i seguenti enti del servizio sanitario regionale:

- a) le Aziende sanitarie territoriali (AST);
- b) l'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche;
- c) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di Ancona.

- l'**articolo 23** (*Aziende sanitarie territoriali*) istituisce le seguenti AST:

- a) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- b) l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- c) l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- d) l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- e) l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

2) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, avvalendosi del supporto dell'Organismo interno di valutazione (OIV) di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), come integrato ai sensi della lettera d) del comma 3 del medesimo articolo;

g) promuove la realizzazione e assicura il funzionamento del sistema informativo sanitario integrato, anche tramite il Programma annuale di digitalizzazione e semplificazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2021. A tal fine individua i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede alla loro attivazione e alla gestione del data center e delle infrastrutture telematiche.

³⁷ Articolo 20, comma 4:

La Giunta regionale esercita ogni altra funzione prevista da questa legge e dalle altre leggi regionali relative alla materia e, in particolare:

- a) determina i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;
- b) definisce i criteri per la costituzione delle strutture territoriali e l'organizzazione dei servizi territoriali nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con il Piano nazionale cronicità, anche al fine di promuovere il potenziamento di un sistema di prossimità in attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR);
- c) individua le procedure di reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale da svolgere in forma aggregata, stabilendone le modalità di attuazione;
- d) approva gli atti relativi al passaggio dei beni immobili dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ed esercita il potere di indirizzo sulla destinazione del ricavato delle vendite dei beni medesimi;
- e) designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni esaminatrici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale);
- f) disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 15 del d.lgs. 502/1992;
- g) approva il programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)) e individua gli interventi a diretta realizzazione regionale;
- h) provvede ad assicurare l'erogazione, da parte delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il servizio sanitario regionale, dei servizi previsti dalla normativa statale e regionale.

- l'**articolo 25** (*Organizzazione aziendale*) individua i seguenti organi delle Aziende sanitarie territoriali e dell'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche:

- a) il direttore generale;
- b) il Collegio di direzione;
- c) il Collegio sindacale.

- gli **articoli 26, 27, 28, 29** definiscono le funzioni, rispettivamente, del Direttore generale, del Collegio di direzione, del Collegio sindacale e del Direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario;

- gli **articoli 31, 32, 33, 34, 35** definiscono le funzioni, rispettivamente, dei Distretti, del Direttore di distretto, dei Dipartimenti, del Dipartimento di prevenzione e del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale;

- l'**articolo 36** (*Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale*), al **comma 1**, istituisce il servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica quale struttura di staff della direzione aziendale;

- l'**articolo 36, comma 2**, istituisce il servizio sociale professionale, la cui direzione è affidata al direttore socio-sanitario, nei limiti del personale assegnato all'Azienda sanitaria territoriale;

- l'**articolo 37** (*Presidio ospedaliero*) prevede le funzioni dei Presidi ospedalieri.

Il Capo VI (artt. 38-41) attiene alla vigilanza ed al controllo. In particolare:

- l'**articolo 38** (*Controllo interno di gestione*) descrive le attività svolte dalla struttura che effettua il controllo interno di gestione.

Il Capo VII (artt. 42-44) regola la riorganizzazione del servizio sanitario regionale. In particolare:

- l'**articolo 42** (*Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord*) disciplina i tempi e le modalità di soppressione dell'ASUR, di costituzione delle AST, di incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord ed il processo di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale.

- l'**articolo 43** (*Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria*) regola le funzioni dell'Agenzia sanitaria regionale (ARS);

- l'**articolo 44** (*Sistema di acquisto degli enti del servizio sanitario regionale*) disciplina le funzioni dell'ARS finalizzate a favorire la centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori in ambito sanitario e della relativa programmazione, nell'intento di ottimizzare ed efficientare la spesa degli enti del servizio sanitario regionale.

Il Capo VIII (art. 45) attiene al finanziamento del servizio sanitario regionale:

- l'**articolo 45** (*Finanziamento*), al **comma 2**, ai fini del riequilibrio delle risultanze economiche delle Aziende sanitarie territoriali, dell'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di Ancona, istituisce, nell'ambito del fondo sanitario regionale, un fondo di riequilibrio fino all'8 per cento dello stanziamento totale.

Il Capo IX (art. 46) contiene le disposizioni finanziarie.

-l'**articolo 46** (*Disposizione finanziaria*), al **comma 1**, dispone che *“dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”*.

- l'**articolo 46, comma 2**, indica la collocazione contabile a regime delle risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla legge disponendo che *“al finanziamento degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le risorse iscritte annualmente nella Missione 13 - Tutela della salute, Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nel rispetto della normativa vigente.”*;

- l'**articolo 46, comma 3**, individua la copertura, a regime, degli oneri di cui al comma precedente nelle assegnazioni annuali del Fondo sanitario regionale iscritte a carico dei Titoli 1, 2 e 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale;

- l'**articolo 46, comma 4**, per gli anni 2022, 2023 e 2024, dispone che *“all'attuazione di questa legge si provvede fino all'importo massimo di euro 1.117.370.995,01 nel 2022, euro 2.869.279.045,12 nel 2023 ed euro 2.868.680.703,41 nel 2024 con le risorse già iscritte a carico della Missione 13, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024.”*.

- l'**articolo 46, comma 5**, individua la copertura degli oneri di cui al comma 4 nelle *“assegnazioni del Fondo sanitario regionale già iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2022-2024, nell'anno 2022, per euro 1.022.404.868,64 a carico del Titolo 1, per euro 4.000.000,00 a carico del Titolo 2 e per euro 90.966.126,37 a carico del Titolo 3; nell'anno 2023, per euro 2.741.797.288,79 a*

carico del Titolo 1, per euro 4.000.000,00 a carico del Titolo 2 e per euro 123.481.756,33 a carico del Titolo 3; nell'anno 2024, per euro 2.741.198.946,98 a carico del Titolo 1, per euro 4.000.000,00 a carico del Titolo 2 e per euro 123.481.756,33 a carico del Titolo 3.”.

L'ultimo Capo reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare:

- l'**articolo 47, comma 7**, prevede che, in sede di prima applicazione di questa legge, il numero dei distretti, dei dipartimenti e dei presìdi ospedalieri non possa superare il numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

- l'**articolo 47, comma 9**, stabilisce: *“in fase di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e tenuto conto della soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” nell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali di cui all'articolo 24 prevede, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.”.*

- l'**articolo 47, comma 10**, prevede che, fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria siano coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento e che i costi non immediatamente riassorbibili, le azioni di efficientamento e le risorse da queste generate siano inseriti nell'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale allegata al bilancio di esercizio di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 118/2011;

- l'**articolo 47, comma 10**, stabilisce che le risultanze positive delle azioni poste in essere per l'efficientamento di cui al comma precedente costituiscono obiettivo strategico del direttore generale assegnato dalla Giunta regionale all'atto della nomina;

- l'**articolo 47, comma 11**, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

La relazione tecnico finanziaria

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, attesta la natura ordinamentale ad eccezione dei commi 3 ed 8, per i quali attesta l'invarianza finanziaria, motivandola nel modo seguente: "i protocolli previsti dai commi 3 e 8 sono già attivati ai sensi delle disposizioni vigenti. Per quanto concerne i protocolli con l'INRCA, questi rientrano nello specifico finanziamento destinato alla copertura dei costi dell'istituto a carico dei capitoli sotto evidenziati (2130110661, 2130110793 e 2013011864). Per quanto concerne i protocolli con l'Università politecnica delle Marche, questi sono già attivati e rientrano nello specifico finanziamento destinato alla copertura delle spese per i corsi di formazione a carico dei capitoli sotto riportati (2130110668, 2130110799 e 2130110893). Questa disposizione non prevede modifiche rispetto all'attuale impianto normativo.

Di seguito il dettaglio dei capitoli del bilancio vigente i cui stanziamenti includono anche la copertura dei costi derivanti dai Protocolli:"

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110668	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2022	2.734.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03- ANNO 2022	26.000.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023		3.180.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03- ANNO 2023		26.000.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024			3.226.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03- ANNO 2024			26.000.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Anche con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 7**, la relazione attesta la natura ordinamentale ad eccezione del comma 3, per il quale attesta l'invarianza finanziaria in quanto *"Il Protocollo di Intesa è già attivato ai sensi delle disposizioni vigenti e la copertura dei costi è garantita dagli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente a carico dei capitoli sotto evidenziati, che includono anche la copertura dei costi derivanti dal Protocollo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale"*.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110667	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2022	465.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023		465.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024			465.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

In merito all'**articolo 12, commi 9 e 11**, attinenti gli URP, la citata relazione attesta l'invarianza finanziaria in quanto *"Gli URP sono già attivi come Unità Operative nelle singole Aree Vaste. La copertura degli oneri relativi agli URP è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative."*

Per quanto concerne l'**articolo 20**, la relazione attesta che l'articolo descrive le funzioni svolte dalla Giunta regionale in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché quelle esercitate relativamente all'attività degli Enti del SSR e che la disposizione ha natura ordinamentale.

Per quanto concerne l'**articolo 22**, la relazione attesta quanto segue:

"La riforma determina una modifica dell'articolazione interna dei costi in relazione alla compensazione tra costi emergenti e costi cessanti a seguito della soppressione dell'ASUR e delle 5 Aree Vaste, dell'istituzione delle AST e dell'incorporazione nell'AST di Pesaro-Urbino dell'azienda ospedaliera"

ospedali riuniti Marche nord. La valutazione dei costi cessanti ha evidenziato delle economie relative alla soppressione dell'ASUR, delle 5 aree vaste e dell'incorporazione dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord (2 direttori generali, amministrativi, sanitari, 1 direttore sociosanitario e 2 collegi sindacali); i costi emergenti derivano dall'istituzione delle AST e dei suoi organi (5 direttori generali con i relativi direttori sanitario, amministrativo e socio sanitario, 5 collegi sindacali). La stima di tali costi è stata effettuata tenendo conto del costo attuale dei direttori e dei collegi sindacali di ASUR, Marche Nord e dei direttori di Area Vasta. Il costo dei Direttori Generali delle AST è stato stimato superiore a quello dei direttori di Area Vasta.”.

La relazione riporta la tabella sottostante che evidenzia il dettaglio dell'impatto economico relativo ai costi emergenti ed a quelli cessanti:

costi emergenti	3.468.220		Costi cessanti	2.457.305
Direttori generali delle AST	931.500		Direttore ASUR e MN	477.800
Direttori amministrativi delle AST	745.200		Direttori amministrativi ASUR e MN	382.320
Direttori sanitari delle AST	745.200		Direttori sanitari ASUR e MN	382.320
Direttori socio-sanitari delle AST	745.200		Direttori socio-sanitari ASUR e MN	200.880
Collegi sindacali AST	301.120		Collegio sindacale ASUR e MN	133.985
			Direttori di AV	880.000
			Differenza costi cessanti ed emergenti	-1.010.915

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

La relazione prevede altresì che “La valutazione dei costi cessanti derivanti dall'incorporazione dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord nell'AST di Pesaro-Urbino e dalla soppressione dell'ASUR ha evidenziato delle ulteriori economie, pari a euro **1.013.800**, relative al superamento delle duplicazioni organizzative e funzionali. L'incremento complessivo dei costi evidenziato dalla tabella sopra riportata si ritiene pertanto possa essere assorbito, in un orizzonte quinquennale, dal conseguimento delle economie di scala indicate nella tabella sottostante”.

Costi cessanti	1.013.800
Strutture complesse area ATL AV1-MN	415.800
Strutture semplici area ATL AV1-MN	23.784
Strutture complesse supporto servizi AV1-MN	65.000
Strutture complesse area ATL - direzione ASUR	178.200
Strutture dipartimentali area ATL - direzione ASUR	331.016

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

La relazione precisa che la stima delle economie è effettuata sulla base dei costi medi delle strutture complesse e semplici dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord e dei costi dipartimentali di ASUR, evidenziando che, ai sensi dell'articolo 47, commi 9, 10, 11 e 12 "9. In fase di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e tenuto conto della soppressione dell'ASUR e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'AST di Pesaro-Urbino, l'atto aziendale delle AST di cui all'articolo 24 prevede, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti. 10. Fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento. I costi non immediatamente riassorbibili, le azioni di efficientamento e le risorse da queste generate sono inseriti nell'atto aziendale delle AST e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale allegata al bilancio di esercizio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 11. Le risultanze positive delle azioni poste in essere per l'efficientamento di cui al comma 10 costituiscono obiettivo strategico del direttore generale assegnato dalla Giunta regionale all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano in ogni caso per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge" e che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6: "L'atto di organizzazione degli enti del servizio sanitario regionale è adottato, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5, evitando duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti".

Nelle successive tabelle, si evidenziano i capitoli del Fondo sanitario regionale a carico dei quali sono stanziati, nel bilancio vigente, i fondi che garantiscono la copertura di questa legge negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. Con riferimento alla quantificazione attuale del Fondo sanitario regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024, sotto dettagliata, la relazione precisa

che gli stanziamenti del bilancio vigente riflettono la quantificazione effettuata in sede di redazione del bilancio regionale di previsione, in assenza della definizione del FSN del triennio 2022-2024 e del relativo riparto tra le Regioni.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110657	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	845.842.837,20	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110658	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	103.500.400,81	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110659	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	8.211.288,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110660	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
		Stanziamento complessivo anno 2022	1.110.554.526,01	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110789	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.163.896.045,12	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) -	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) -	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
		Stanziamento complessivo anno 2022	2.861.896.045,12	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

La relazione evidenzia che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2023 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessari nuovi capitoli.

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	Scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.235.896.045,12	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	318.000.000,000	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	Scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	87.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
		totale complessivo per l'anno 2023	2.861.896.045,12	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110860	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO	2.163.389.703,41	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 -	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.861.389.703,41	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

La relazione evidenzia che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, anche le risorse per il 2024 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessari nuovi capitoli.

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.235.389.703,41	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei

				distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	87.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.861.389.703,41	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Per l'analisi finanziaria degli **articoli 23, 25, 26, 28 e 29**, la relazione rinvia a quanto evidenziato in merito all'articolo 22.

Con riferimento agli **articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 37** la relazione attesta l'invarianza finanziaria in quanto il comma 7 dell'articolo 47 prevede che il numero dei distretti, dei dipartimenti e dei presidi ospedalieri, in sede di prima applicazione di questa legge, non possa essere superiore a quelli attualmente esistenti. La relazione precisa che la copertura degli oneri relativi ai distretti è garantita, come dettagliatamente riportato dalla stessa con riferimento all'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Con riferimento all'**articolo 36**, la relazione attesta l'invarianza finanziaria in quanto, riguardo al **comma 1**, esistono già 5 servizi professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e, quanto al **comma 2**, il servizio sociale professionale può essere istituito nei limiti del personale assegnato all'AST. La relazione inoltre precisa che la copertura degli oneri relativi ai distretti è garantita, come dettagliatamente riportato dalla stessa con riferimento all'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Con riferimento all'**articolo 42, commi 9-14**, la relazione rinvia all'articolo 22 per l'esame del relativo impatto economico.

Con riferimento all'**articolo 43**, la relazione motiva l'invarianza finanziaria evidenziando che, in base al **comma 5**, le funzioni attribuite all'ARS sono garantite attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la copertura degli oneri relativi al finanziamento delle funzioni dell'ARS è garantita dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente.

Nella successiva tabella sono riportati i capitoli ed i corrispondenti stanziamenti per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110665	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2022	3.617.469,00			Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023		3.738.000,00		Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024			3.600.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Con riferimento all'**articolo 44**, la relazione rinvia all'articolo 43 per la motivazione dell'invarianza finanziaria.

Riguardo all'**articolo 45, comma 2**, la relazione giustifica l'invarianza finanziaria attestando che *“L'incremento del fondo di riequilibrio (che dall'attuale 5% della l.r. 13/2003 passa all'8% dello stanziamento totale), istituito nell'ambito del fondo sanitario regionale, determina una pari riduzione del finanziamento di cui al comma 1 e comma 3 e, nel bilancio regionale, determina una rimodulazione, mediante variazione compensativa, degli stanziamenti dei capitoli per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (come relazionato all'articolo 22).”*.

Con riferimento all'**articolo 46**, la relazione specifica che *“Il comma 4 stabilisce il limite massimo di spesa per l'attuazione della legge per gli anni 2022, 2023 e 2023 e il comma 5 ne indica la copertura.*

Conseguentemente sono stati aggiornati gli stanziamenti dei capitoli di entrata dell'anno 2022 e 2023", e fornisce, nelle successive tabelle, il dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il triennio 2022-2024 nel bilancio vigente.

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	Stanzamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110657	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	845.842.837,20	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110658	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	103.500.400,81	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110659	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	8.211.288,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110660	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	127.000.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110665	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2022	3.617.469,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110668	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2022	2.734.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110667	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2022	465.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanzamento complessivo anno 2022			1.117.370.995,01	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110789	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.163.896.045,12	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	485.000.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	127.000.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023	3.738.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023	3.180.000,00	Stanzamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022

Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2023			2.869.279.045,12	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

La relazione precisa che in seguito all'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2023 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessari nuovi capitoli:

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.235.896.045,12	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	318.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	135.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	87.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)

Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023	3.738.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023	3.180.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 Programma 01	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2023			2.869.279.045,12	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110860	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.163.389.703,41	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	485.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	127.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024	3.600.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024	3.226.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2024			2.868.680.703,41	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

La relazione precisa che in seguito all'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, anche le risorse per il 2024 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessari nuovi capitoli:

Missione/ Programma /Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.235.389.703,41	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)

Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	318.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	135.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	87.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024	3.600.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024	3.226.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Stanziamiento complessivo anno 2024			2.868.680.703,41	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Infine, la relazione fornisce il dettaglio dei capitoli di entrata e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022, 2023 e 2024 nel bilancio vigente:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per le Marche - Copertura leggi di spesa 2022

Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Titolo 1	1101020039	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2022	505.363.500,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020040	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2022	239.232.500,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020041	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2022	277.808.868,64			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010411	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO PER LA QUOTA PREMIALE DEL FONDO SANITARIO INDISTINTO 2022	4.000.000,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 3	1301020048	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE) - ANNO 2022	90.966.126,37			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020042	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2023		505.363.500,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020043	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997 - ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2023		239.232.500,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020044	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2023		1.997.201.288,79		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010452	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2023		4.000.000,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 3	1301020051	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE) - ANNO 2023		123.481.756,33		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020045	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. N. 446/1997) ANNO 2024			505.363.500,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020046	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997 - ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2024			239.232.500,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020047	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2024			1.966.602.946,98	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010506	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2024			4.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 3	1301020052	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE) - ANNO 2024			123.481.756,33	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
			1.117.370.995,01	2.869.279.045,12	2.868.680.703,41	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2022, n. 81

Al riguardo, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, alla data dell'8.08.2022, risulta quanto segue:

- il capitolo 1101020039 risulta avere somme stanziare per il 2022 pari ad euro 505.363.500,00 ed accertate pari ad euro 462.000.000,00;

- il capitolo 1101020040 risulta avere somme stanziato per il 2022 pari ad euro 239.232.500,00 ed accertate pari ad euro 200.000.000,00;
- il capitolo 1101020041 risulta avere somme stanziato per il 2022 pari ad euro 2.240.595.012,26 ed accertate pari ad euro 2.177.967.800,00;
- il capitolo 1101020042 risulta avere somme stanziato per il 2023 pari ad euro 505.363.500,00 ed accertate pari ad euro 25.000.000,00;
- il capitolo 1101020044 risulta avere somme stanziato per il 2023 pari ad euro 2.233.005.297,10 ed accertate pari a zero;
- il capitolo 1101020047 risulta avere somme stanziato per il 2024 pari ad euro 2.233.005.297,10 ed accertate pari a zero.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 570902 del 16.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

16.1. - MANCATA INDICAZIONE NELLA RELAZIONE TECNICA DEGLI ASPETTI INNOVATIVI O MERAMENTE RICOGNITIVI RIGUARDANTI LE FUNZIONI DELLA GIUNTA NELL'AMBITO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale descritte dalle disposizioni contenute nell'articolo 20, la relazione tecnica si limita ad attestarne il carattere ordinamentale. Al riguardo, come ribadito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/21), con riguardo proprio alle normative di revisione di settore, ai fini dell'individuazione dell'onerosità o meno degli interventi, è essenziale la chiara comprensione degli aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi (ovvero ricognitivi), rispetto alla legislazione previgente.

16.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che le funzioni della Giunta regionale individuate all'art. 20 sono state identificate come ordinamentali poiché sono sostanzialmente ricognitive, rientrano negli ordinari compiti di istituto e recepiscono quanto già stabilito dalla normativa regionale previgente, nonché quanto previsto dalla normativa statale e pertanto devono svolgersi a risorse invariate.

16.2. - INSUFFICIENTE INDICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI. La relazione tecnica si limita a riportare i capitoli di spesa ove sono attualmente

iscritte, nel bilancio 2022-2024, le risorse da utilizzare per l'attuazione della legge ed i capitoli di entrata che ne costituiscono la copertura, ma non fornisce elementi sufficienti al fine di consentire la piena e chiara comprensione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli oneri ed alla valutazione del sostanziale rispetto del criterio di invarianza previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge in esame.

A titolo esemplificativo, la sussistenza di una differenza negativa, pari ad euro 1.010.915, tra "costi emergenti" e "costi cessanti" stimati nella citata relazione, sembrerebbe in contrasto con l'asserita invarianza finanziaria pur se, nella medesima relazione, si ritiene che detto incremento dei costi "possa essere assorbito, in un orizzonte quinquennale, dal conseguimento delle economie di scala" che comporterebbero ulteriori costi cessanti per euro 1.013.800. Tuttavia, dette economie non appaiono di certa realizzazione, anche se l'art. 47, comma 10, prevede: *"Fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento. I costi non immediatamente riassorbibili, le azioni di efficientamento e le risorse da queste generate sono inseriti nell'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale..."*.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie³⁸ *"Gli elementi informativi rimessi all'elaborazione di accurate Relazioni tecniche assumono decisiva importanza in particolare anche nel caso di provvedimenti di legge di riassetto organizzativo, allo scopo di consentire, sia pure sul piano della ragionevolezza, di valutare il sostanziale rispetto dei "criteri di invarianza" posti dal legislatore in funzione della tenuta degli equilibri di finanza pubblica, laddove le connotazioni di sostanziale genericità sovente presenti, finiscono per atteggiare le informazioni in discorso a mere clausole di stile (Corte cost., sentenza n. 132 del 2014)"*.

16.2.R. – Al riguardo, l'Amministrazione ha esposto le seguenti misure aggiuntive che saranno adottate per riassorbire annualmente le eventuali maggiori spese.

L'Amministrazione ha evidenziato che, anzitutto, il principio dell'invarianza di spesa, in applicazione dell'art. 47, cc 10-12, della legge, sarà garantito vincolando le AST, in sede di definizione delle linee guida dell'atto aziendale di cui all'art. 24, c. 6, a conseguire risparmi annuali di importo almeno corrispondente alle eventuali maggiori spese derivanti dall'attuazione della nuova organizzazione. Dall'anno 2023, inoltre, saranno assegnati ai

³⁸ Deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR.

Direttori generali degli Enti obiettivi strategici allo scopo di garantire annualmente l'invarianza della spesa nel rispetto dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Infine, dall'anno 2023, l'approvazione dei piani triennali dei fabbisogni del personale delle AST sarà subordinata alla espressa previsione, all'interno degli stessi, di misure di contenimento della spesa del personale al fine di concorrere alla copertura dei costi emergenti, nel rispetto del vincolo di spesa regionale di cui all' art. 2 della legge n. 191/2009 e del budget assegnato alle AST.

17. Legge regionale 4 ottobre 2022, n. 20 “Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative” (B.U.R.M. 6 ottobre 2022, n. 85)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 133/2022). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82³⁹ (con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta), la relazione illustrativa alla Pdl, il parere (senza osservazioni) espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa e la proposta della I Commissione permanente (modificativa).

Le disposizioni di rilievo

- La legge apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi al rendiconto generale 2021⁴⁰, in particolare: l'aggiornamento dei residui attivi e passivi (**articolo 1**), della giacenza di cassa (**articolo 2**) e del saldo finanziario a chiusura dell'esercizio 2021 (**articolo 3**).

- **L'articolo 4** (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2021) ridetermina l'importo dei mutui per il finanziamento degli interventi realizzati in complessivi euro **77.226.457,14**.

- **L'articolo 5** (Modifiche alla l.r. 9/2006) abroga l'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” ed inserisce un nuovo articolo che istituisce il registro di tutte le strutture ricettive regionali, allargando la previsione dell'attuale articolo 34 bis che limita il registro all'extralberghiero, e attribuisce un relativo codice identificativo regionale (CIR).

- **L'articolo 5, comma 5**, prevede che dall'applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

³⁹ Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti le seguenti d.g.r. emanate in attuazione della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82.: nn. 1249 e 1250 recanti, rispettivamente, le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento del triennio 2022-2024 e le variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022-2024.

⁴⁰ Dati risultanti dalla proposta di legge regionale n. 111/2022 concernente il rendiconto generale della regione Marche per l'anno 2021 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 2/5/2022.

- **L'articolo 8** (Modifiche alla l.r. 39/2021) ridetermina gli stanziamenti iscritti con la legge regionale n. 39/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste rispettivamente in euro 185.159,55 ed in euro 500.000,00.

- **L'articolo 9** (Modifica alla l.r. 30/2021) dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2021 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione" col seguente:

"Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e "Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 per euro 170.000,00 del bilancio di previsione 2021/2023."

- **L'articolo 12** (Modifica alla l.r. 8/2022) dispone l'inserimento dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2022 "Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria" dei seguenti:

"3 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."

3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."

- **L'articolo 13** (Modifica alla l.r. 9/2022), al **comma 1**, dispone l'inserimento dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 9/2022 "Promozione e disciplina degli Ecomusei" dei seguenti:

"3 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00, a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 30.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."

3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."

- **L'articolo 13, comma 2**, dispone la sostituzione del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 9/2022 col seguente:

"4. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei relativi bilanci."

- **L'articolo 14** (Modifica alla l.r. 12/2022) dispone l'inserimento dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 12/2022 *"Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo"* dei seguenti:

"2 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000,00 di cui euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 3 ed euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 5, da iscriverne nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

2 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 2 bis si fa fronte mediante contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024."

- **L'articolo 15** (Modifiche alla l.r.13/2022), al **comma 1**, apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della 13/2022 *"Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024"*:

"a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

"c bis) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;"

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il fondo di cui alla lettera c) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 1.000.000,00 ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 0101 per euro 500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 0500 per euro 500.000,00;"

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il fondo di cui alla lettera c bis) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 6.072.938,00 ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita per euro 2.750.000,00 dalle entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.250.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.000,00 e per euro 3.322.938,00 dal complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai

prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9 della medesima legge di assestamento.”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione acquisisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024 - annualità 2022, complessivi euro 5.300.000,00 di cui euro 3.800.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 al Titolo 3, Tipologia 0500 ed euro 1.500.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione dei fondi per il sostegno alla liquidità al Titolo 2, Tipologia 0101.”;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. La Regione acquisisce al Titolo 2, Tipologia 0101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024 - annualità 2022, euro 250.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione del fondo di cui alla lettera c bis) del comma 1, per il sostegno alla liquidità; al Titolo 3, Tipologia 0500, euro 500.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006.”;

f) al comma 7 le parole: “a), b), c) e d” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), c bis) e d”.

- **L'articolo 15, comma 2**, ridetermina il fondo di cui alla lettera a) del **comma 1** dell'articolo 1 della l.r. 13/2022, originariamente stabilito in euro 3.615.162,86, in euro 3.485.162,86.

- **L'articolo 15, comma 3**, determina, per le annualità 2023 e 2024, l'ammontare del Fondo speciale per far fronte agli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, istituito con legge regionale 16 giugno 2022, n. 13, rispettivamente per euro 700.000,00 e per euro 450.000,00.

Con riferimento a detti oneri, il testo legislativo non indica la modalità di copertura, che è indicata solo nella relazione tecnico finanziaria (v. *infra*).

- **L'articolo 16** (Attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale) autorizza per le attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale svolte dai Centri di educazione ambientale la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 200.000,00 per l'anno 2023 da iscrivere nella Missione 9, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.

- **L'articolo 19** (Proroga relativa agli organi dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo) dispone la proroga della durata del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco

naturale del Monte San Bartolo in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, fino alla nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

- **L'articolo 20** (*Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 38/2021 e alla l.r. 39/2021*), al **comma 1**, dispone la modifica delle tabelle B, D1, D2 ed E allegate alla legge di stabilità 2022 secondo le risultanze delle tabelle B, D1, D2 ed E allegate alla legge in esame.

- **L'articolo 20, comma 2**, dispone la modifica della tabella A allegata alla legge di bilancio 2022-2024 secondo le risultanze della tabella A allegata alla legge in esame.

- **L'articolo 20, comma 3**, individua la copertura degli oneri finanziari derivanti dai primi due commi nel *"complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9"*.

- **L'articolo 21** (*Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2022/2024*), **comma 1**, prevede l'aumento dell'autorizzazione⁴¹ all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento, nel triennio 2022/2024, per l'importo complessivo di euro 67.750.546,74, di cui euro 25.068.133,74 nel 2022, euro 5.862.413,00 nel 2023 ed euro 36.820.000,00 nel 2024.

- **L'articolo 22, comma 2**, per effetto del comma precedente, ridetermina l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2022/2024 (già stabilita all'articolo 9 della l.r. 39/2021 in euro 172.721.984,66) in euro 240.472.531,40 di cui:

a) euro 103.997.411,94 nel 2022;

b) euro 64.569.045,13 nel 2023;

c) euro 71.906.074,33 nel 2024.

- **L'articolo 22** (*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2022/2024*), **comma 1**, apporta le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2022-2024 riportate nell'allegato 2 di questa legge *"Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2022-2024"*.

- **L'articolo 22, comma 2**, apporta le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022/2024 riportate nell'allegato 4 di questa legge *"Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2022/2024"*.

⁴¹ Autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/2021 (Bilancio di previsione 2022-2024).

- **L'articolo 24** (Copertura finanziaria) ravvisa la copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge nel "complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9".

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria riporta i seguenti prospetti degli effetti finanziari della legge, relativi alle disposizioni sotto riportate:

- **articolo 4** (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2021):

La relazione attesta che la disposizione ridetermina l'autorizzazione alla contrazione dei mutui pregressi sulla base degli importi stabiliti dal rendiconto 2021 - Allegato O) Prospetto mutui autorizzati e non contratti per ciascuna delle seguenti annualità: dal 2007 al 2011 e dal 2019 al 2021 e che gli stanziamenti dei capitoli relativi alle autorizzazioni dei mutui pregressi, per effetto delle variazioni apportate con questa legge, trovano corrispondenza con gli importi stabiliti dal rendiconto.

Titolo / tipologia	capitolo	Stanziamenti di bilancio iniziale	Variazioni apportate con questa legge	Stanziamiento stabilito dal Rendiconto 2021
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010011	13.696.204,51	- 13.696.204,51	-
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010012	14.263.893,73	- 6.295.039,23	7.968.854,50
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010013	19.022.285,75	- 5.065.601,74	13.956.684,01
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010014	10.530.386,76	- 4.456.072,23	6.074.314,53
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010015	16.646.971,23	- 7.193.992,05	9.452.979,18
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010016	6.088.875,44	- 804.840,34	5.284.035,10
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010022	6.788.947,38	-	6.788.947,38
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010023	16.362.761,32	- 2.808.542,34	13.554.218,98
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010024	46.891.212,52	- 32.744.789,06	14.146.423,46

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

- **articolo 5** (Modifiche alla l.r. 9/2006):

la relazione attesta "l'invarianza finanziaria ed organizzativa della disposizione; si tratta infatti di una estensione dell'applicazione informatica del registro delle strutture ricettive (Istrice/Ross1000) già in uso; la piattaforma è già esistente ed operante e pertanto non necessita alcun onere aggiuntivo di risorse né di personale né strumentali né finanziarie."

- **articolo 8** (Modifiche alla l.r. 39/2021): la relazione attesta che “L’articolo ridetermina gli stanziamenti rispettivamente iscritti con la legge regionale n. 39/2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”, nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste come sotto specificato”

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Nota
Missione 20 Programma 01	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	185.159,55	Stanziamen- to rideterminato con questa legge
Missione 20 Programma 01	2200110003	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	500.000,00	Stanziamen- to rideterminato con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

- **articolo 9** (Modifica alla l.r. 30/2021): la relazione precisa che “La modifica si rende necessaria per consentire la corretta collocazione degli interventi autorizzati dalla legge regionale 30/2021 che, nel testo vigente, prevede l’iscrizione delle risorse correnti nel Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico” anziché nel Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”. La somma di euro 30.000,00, infatti, è destinata a spesa corrente per la realizzazione di attività culturali. La disposizione ha natura ordinamentale. Nel bilancio finanziario gestionale vigente gli interventi di cui alla l.r. 30/2021 trovano copertura a carico dei capitoli sotto riportati. Pertanto, la modifica consente di sanare il disallineamento tra la disposizione normativa e la corretta collocazione del capitolo di spesa corrente nel bilancio.”

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Nota
Missione 5 Programma 1 Titolo 2	2050120148	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche- Spese di investimento. Trasferimento a privati- CNI/2022	170.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente
Missione 5 Programma 2 Titolo 1	2050210484	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche- Spese correnti - Acquisto di beni e servizi- CNI/2022	30.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

- **articolo 12** (Modifica alla l.r. 8/2022): la relazione tecnico finanziaria reca il seguente prospetto, che sintetizza gli effetti finanziari derivanti da questa disposizione che autorizza, con riferimento alla l.r. 8/2022 “Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria”, per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 12.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 16 , Programma

01, Titolo 1 e prevede che alla relativa copertura si provveda mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20 , Programma 03

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 16 Programma 01 Titolo 1	2160110340	Spese per la tutela e la valorizzazione del Cavallo del Catria - LR 8/2022	12.000,00	12.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 12.000,00	- 12.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Dal precedente prospetto risulterebbe l'utilizzo di risorse originariamente destinate al finanziamento degli oneri di investimento a copertura di spese correnti.

- **articolo 13** (Modifica alla l.r. 9/2022): la relazione tecnico finanziaria reca il seguente prospetto, che sintetizza gli effetti finanziari derivanti da questa disposizione che autorizza, con riferimento alla l.r. 9/2022 "Promozione e disciplina degli Ecomusei", per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 60.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 05 , Programma 02, al Titolo1 per euro 30.000,00 e al Titolo 2 per euro 30.000,00 e prevede che alla relativa copertura si provveda mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20, Programma 03

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 05 Programma 02 Titolo 1	2050210502	Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei - L.R. 9/2022 - CNI/2022	30.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 05 Programma 02 Titolo 2	2050220051	Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei - L.R. 9/2022 - CNI/2022	30.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 60.000,00	- 60.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Dal precedente prospetto risulterebbe l'utilizzo, per euro 30.000, di risorse originariamente destinate al finanziamento degli oneri di investimento a copertura di spese correnti.

- **articolo 14** (*Modifica alla l.r. 12/2022*): la relazione tecnico finanziaria reca il seguente prospetto, che sintetizza gli effetti finanziari derivanti da questa disposizione che autorizza, con riferimento alla l.r. 12/2022 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 40.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 03, Programma 02, al Titolo 1 e prevede che alla relativa copertura si provveda mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20, Programma 03

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 03 Programma 02 Titolo 1	2030210013	Spese per la realizzazione di misure di sostegno alle vittime del dovere - Art. 3 - LR 12/2022 - CNI/2022	20.000,00	20.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 03 Programma 02 Titolo 1	2030210014	Contributi per iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo - Art. 5 - L.R. 12/2022 - CNI/2022	20.000,00	20.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 40.000,00	- 40.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Dal precedente prospetto risulterebbe l'utilizzo di risorse originariamente destinate al finanziamento degli oneri di investimento a copertura di spese correnti.

- **articolo 15** (*Modifica alla l.r. 13/2022*): la relazione tecnico finanziaria evidenzia che le modifiche apportate dalla legge di assestamento alla l.reg. n. 13/22 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024", sono dovute agli eccezionali eventi metereologici verificatisi

a partire dal giorno 15 settembre 2022, con la conseguente esondazione dei fiumi Misa e Nevola, che hanno reso necessario un supporto alle imprese gravemente danneggiate, mediante l'istituzione di un nuovo fondo denominato: *"Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022."*

La lettera c) del comma 1, dell'articolo in esame determina l'ammontare del nuovo fondo in euro 6.072.938,00 e la sua iscrizione nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01, come risulta dal successivo prospetto che indica i relativi capitoli di spesa:

Capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento anno 2022	Note
2140110272	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario	3.322.938,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110273	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario - CFR 1201010534	1.000.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110274	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario -cfr 1305990077	1.000.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110275	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario - impiego rientri camera di commercio	250.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110276	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario -cfr 1305990078	500.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
	Totale Fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022	6.072.938,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

La relazione attesta che la copertura è garantita:

- per euro **750.000,00** dalle nuove entrate iscritte con questa legge a carico dei capitoli sotto riportati

Numero capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento anno 2022	Note
1201010584	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	250.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di compartecipazione della Camera di commercio delle Marche

1305990078	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Mediocredito	500.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di recupero di fondi disponibili presso gli intermediari MEDIOCREDITO
------------	---	------------	--

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

- per euro **2.000.000,00** dalle entrate già iscritte a carico dei capitoli sotto riportati.

Numero capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento anno 2022	Note
1201010534	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	1.000.000,00	già iscritto con la LR 13/2022 e rimodulato con la legge di assestamento per la copertura del fondo di cui alla lettera c bis)
1305990077	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	1.000.000,00	già iscritto con la LR 13/2022 e rimodulato con la legge di assestamento per la copertura del fondo di cui alla lettera c bis)

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Dal Cruscotto Business reso disponibile dalla Regione, risultano le seguenti incongruenze con quanto sopra riportato:

- al cap. 1201010534 risultano stanziamenti pari ad euro 1.500.000,00 ed accertamenti pari ad euro 750.000,00;
- al cap. 1305990077 risultano stanziamenti ed accertamenti pari ad euro 1.500.000,00.

- per euro **3.322.938,00**, la copertura è individuata nel *“ complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9”*.

La lettera e) del comma 1, dell'articolo in esame autorizza l'iscrizione in bilancio delle nuove entrate per euro 750.000,00 destinate al fondo straordinario a carico del Titolo 2 e del Titolo 3 come di seguito indicato

Numero capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento anno 2022	Note
1201010584	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' per fronteggiare i danni causati dagli eventi	250.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di compartecipazione della

	metereologici del 15 settembre 2022 ENTRATE DI PARTE CORRENTE -		Camera di commercio delle Marche
1305990078	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Mediocredito	500.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di recupero di fondi disponibili presso gli intermediari MEDIOCREDITO

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

La lettera b) del comma 1, dell'articolo in esame ridetermina l'ammontare del preesistente fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 13/2022 "Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese" in euro 1.000.000,00 per l'anno 2022 (originariamente ammontava ad euro 3.000.000,00) e ne individua la copertura nella "rimodulazione delle risorse già iscritte".

Il comma 2 dell'articolo in esame ridetermina l'ammontare del preesistente fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022 "Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi" in euro 3.485.162,86 (originariamente ammontava ad euro 3.615.162,86), come di seguito rappresentato:

Capitolo	Denominazione	Stanziamento autorizzato IR13/2022	Variazione stanziamento anno 2022	Autorizzazione assestato 2022
2140110252	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza ECONOMICA per la concessione di contributi una tantum alle imprese	152.400,00	- 130.000,00	22.400,00
2140110251	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	2.100.000,00		2.100.000,00
2140110253	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	200.000,00		200.000,00
2140110247	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	1.162.762,86		1.162.762,86
		3.615.162,86	-130.000,00	3.485.162,86

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Il comma 3 dell'articolo in esame determina, per le annualità 2023 e 2024, l'ammontare del Fondo speciale per far fronte agli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, istituito con legge regionale 16 giugno 2022, n. 13, rispettivamente per euro 700.000,00 e per euro 450.000,00.

Alla copertura si provvede, per le rispettive annualità, mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente nel Fondo speciale per far fronte agli

oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento come di seguito indicato.

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2023		Stanziamento 2024	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente	700.000,00		450.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento	- 700.000,00		- 450.000,00	Riduzione Stanziamento già Iscritto con la l.r. 38/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)"

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Dal Cruscotto Business reso disponibile dalla Regione, risulta la seguente incongruenza con quanto sopra riportato: al cap. 2200320052 risultano, per il 2024, stanziamenti ed economie di competenza pari ad euro 438.000 e, quindi, di importo inferiore rispetto a quello (450.000) risultante dalla precedente tabella. Inoltre, dal precedente prospetto risulterebbe l'utilizzo di risorse originariamente destinate al finanziamento degli oneri di investimento a copertura di spese correnti.

- **articolo 16** (Attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale): la relazione tecnico finanziaria reca il seguente prospetto, che sintetizza gli effetti finanziari derivanti da questa disposizione che autorizza la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023, al fine di sostenere le attività per l'anno scolastico 2022/2023 svolte dai Centri di educazione ambientale. La citata relazione individua la copertura "nel complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese." Le risorse sono iscritte nel capitolo sotto indicato.

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Nota
Missione 9 Programma 02 Titolo 1	2090210058	Contributi per le attività INFEA di Informazione,	100.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

		formazione ed educazione ambientale svolte dai Centri di educazione ambientale - CNI/22			
--	--	---	--	--	--

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

- **articolo 19** (Proroga relativa agli organi dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo): la relazione tecnico finanziaria attesta che "l'articolo dispone la proroga della durata del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo ed ha, pertanto, natura ordinamentale e non comporta alcuna variazione di spesa".

- **articolo 21** (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2022/2024): la relazione riporta nella successiva tabella le variazioni alle autorizzazioni alla contrazione dei mutui del triennio 2022/2024 apportate con questa legge:

Capitolo	Denominazione	Variazione assestamento ANNO 2022	Variazione assestamento ANNO 2023	Variazione assestamento ANNO 2024
1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	-815.913,00		
1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023		5.264.913,00	
1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024			36.820.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

La successiva tabella indica le variazioni complessive subite dai capitoli sopra riportati per effetto, oltre che dell'assestamento, anche del riaccertamento dei residui:

Titolo/Tipologia	Capitolo	Denominazione	Variazione complessiva
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	25.068.133,74
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023	5.862.413,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	36.820.000,00
			67.750.546,74

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Per effetto delle variazioni come sopra evidenziate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2022/2024 sono rideterminate nei seguenti importi:

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento assestato 2022	Stanziamiento Assestato 2023	Stanziamiento assestato 2024	Stanziamiento assestato del triennio 2022/2024
1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	103.997.411,94			103.997.411,94
1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023		64.569.045,13		64.569.045,13
1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024			71.906.074,33	71.906.074,33
		103.997.411,94	64.569.045,13	71.906.074,33	240.472.531,40

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2022, n. 82

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

17.1. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa non sono indicati, con riferimento specifico agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge, i "dati e metodi utilizzati per la quantificazione" degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale, dall'articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001⁴² e s.m.i.

17.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha replicato che gli artt. 12, 13, 14 e 16 non erano presenti nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale (P.d.L. 133/2022), ma sono stati inseriti con emendamenti consiliari nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Invece quanto all'art. 15, la Regione ha specificato che l'entità degli importi autorizzati scaturisce per euro 2.750.000,00 dalla quantificazione delle entrate (sia già iscritte, sia nuove da iscrivere con la L.R. 20/2022) e per euro 3.322.938,00 dalla rimodulazione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa per le quali, nel corso dell'istruttoria contabile della variazione di assestamento, le strutture regionali competenti hanno segnalato, nel portale informatico dedicato all'assestamento, la possibilità di riduzione. Entrambe le quantificazioni sono riconducibili alla tecnica del tetto di spesa.

⁴² Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione".

17.2. - FINANZIAMENTO DI SPESE DI PARTE CORRENTE CON RISORSE DI PARTE CAPITALE. Dai prospetti sopra riportati estratti dalla relazione tecnico finanziaria, si rileva il finanziamento di spese di parte corrente mediante risorse originariamente destinate a spesa in conto capitale.

17.2.R. - L'Amministrazione ha evidenziato che gli stanziamenti di parte capitale, la cui riduzione ha dato copertura all'aumento di stanziamenti di parte corrente, erano finanziati da entrate regionali libere correnti, destinabili sia a spese correnti che a spese in conto capitale. Inoltre il cambiamento della natura della spesa disposto con la legge non ha fatto venire meno il rispetto degli equilibri di bilancio.

17.3. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, con riferimento ad alcuni capitoli indicati nei prospetti contenuti nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nei prospetti stessi.

17.3.R. - L'Amministrazione ha confermato che lo stanziamento del capitolo 1305990078 riscontrato nel Cruscotto di Business Intelligence comprende anche la variazione apportata con la L.R. 20/2022. Inoltre la stessa ha precisato che gli importi indicati nella relazione tecnico-finanziaria per i capitoli di entrata 1201010534 e 1305990077 rappresentano solo la quota parte dello stanziamento complessivo (già iscritto) rimodulata con la L.R. 20/2022 per la modifica apportata alla L.R. 13/2022 e che l'entrata derivante dalla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche al Fondo di liquidità (capitolo 1201010534) è stata iscritta in bilancio con la L.R. 13/2022 per euro 1.500.000,00 e successivamente, con la L.R. 20/2022, una quota pari ad euro 1.000.000,00 di tale entrata è stata destinata alla copertura del Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'alluvione. Pertanto la relazione tecnico-finanziaria, in corrispondenza dell'art. 15, ha dato evidenza contabile solo della quota di copertura del nuovo Fondo istituito con la L.R. 20/2022. Analoga operazione è stata effettuata per l'entrata derivante dal recupero dei fondi comunitari da Confidi (capitolo 1305990077) iscritta in bilancio con la L.R. 13/2022 per euro 1.500.000,00 e successivamente destinata, con la L.R. 20/2022, per euro 1.000.000,00 alla copertura del Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'alluvione. Inoltre l'art. 15 ha contestualmente ridotto per il medesimo importo - euro 2.000.000,00 - il Fondo straordinario per il sostegno di liquidità istituito con la L.R. 13/2022.

Relativamente al c. 3, l'Amministrazione ha precisato che il dato risultante dal Cruscotto di Business Intelligence si riferisce allo stanziamento del capitolo al netto delle riduzioni approvate con la L.R. 20/2022. Infatti nel bilancio 2022-2024, per l'annualità 2024, lo stanziamento iniziale del capitolo 2200320052 era pari ad euro 1.000.000,00, come riportato nella D.G.R. 1683/2021 concernente *"Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"*. Con la L.R. 20/2022 tale stanziamento è stato ridotto complessivamente di euro 562.000,00, di cui euro 450.000,00 per rimodulare gli stanziamenti dei fondi speciali, come si evince dalla D.G.R. 1250/2022 concernente *"Attuazione della deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 82 del 29 settembre 2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022/2024"*. Quindi, la somma di euro 438.000,00 rappresenta lo stanziamento assestato del capitolo 2200320052, come risulta dalla DGR n. 1252/2022 concernente *"Bilancio finanziario gestionale assestato del triennio 2022 - 2024"*.

17.4. - INCONGRUENZE TRA LEGGE E RELAZIONE TECNICA. Con riferimento agli oneri derivanti dall'art. 15, comma 1, lett. b), che ridetermina il *Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese*", mentre la legge attesta che *"la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 0101 per euro 500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 0500 per euro 500.000,00"*, la relazione tecnica, invece, fa riferimento genericamente alla *"rimodulazione delle risorse già iscritte"* senza indicare i capitoli ove sono stanziati le risorse da utilizzare a copertura.

17.4.R. - L'Amministrazione, al riguardo, ha replicato che, trattandosi di una modifica normativa che ha soltanto rimodulato gli stanziamenti già autorizzati con la L.R. 13/2022 (a carico dei medesimi capitoli), la relazione tecnico-finanziaria non ne ha riportato il dettaglio contabile.

La Regione ha, quindi, fornito lo schema di copertura del c. 1, lett. b) dell'art. 15.:

Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2022	NOTA
1201010534	COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	500.000,00	Stanziamento già iscritto con la legge regionale 13/2022
1305990077	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	500.000,00	Stanziamento già iscritto con la legge regionale 13/2022

17.5. - INVARIANZA FINANZIARIA. Con riferimento all'articolo 19, che dispone la proroga della durata del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo, la relazione si limita ad attestare che la disposizione ha "*natura ordinamentale e non comporta alcuna variazione di spesa*" senza indicare elementi idonei a suffragare l'invarianza finanziaria.

17.5.R. - L'Amministrazione ha evidenziato che le disposizioni dell'art. 19 non erano presenti nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, ma sono state inserite con emendamento nel corso dell'iter consiliare di approvazione della legge.

17.6 - ASSENZA DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 15, CO. 3. La legge in esame non determina la modalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15, co. 3. Solo la relazione tecnico finanziaria provvede a ciò. Si ricorda che l'art. 17, co. 1, della legge n. 196/2009, in attuazione dell'art. 81, Cost., prevede che la stessa legge di autorizzazione della spesa provveda alla "*contestuale*" copertura finanziaria dei relativi oneri.

17.6.R. - L'Amministrazione ha evidenziato che la disposizione di cui all'art. 15, co. 3, non era presente nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, ma è stata inserita con emendamento nel corso dell'iter consiliare di approvazione della legge.

18. Legge regionale 6 ottobre 2022, n. 22 "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)" (B.U.R.M. 13 ottobre 2022, n. 86)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 117/2022). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 ottobre 2022, n. 83 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali (senza osservazioni) e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (con osservazioni), le relazioni tecnico finanziarie sulla deliberazione legislativa e sul testo licenziato dalla I Commissione e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Pdl, la finalità della legge è quella di "favorire la pratica delle attività sportive agonistiche da parte delle persone con disabilità che hanno potenzialità in specifiche discipline.

Nello specifico questa legge è stata pensata per facilitare la presenza delle figure degli atleti-guida e degli accompagnatori sportivi con tre interventi:

- il riconoscimento di un sostegno finanziario che possa aiutare a rendere stabile e continuativa la presenza degli atleti-guida per gli atleti non vedenti o ipovedenti e degli accompagnatori per altre tipologie di sportivi;
 - la costituzione di un elenco regionale di queste due figure che aiuti gli atleti nell'individuare i soggetti disponibili;
 - la possibilità di concludere accordi istituzionali che facilitino il coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleti-guida ed accompagnatori sportivi, nel contesto dei rispettivi percorsi formativi teorico-pratici."
- **L'articolo 1** (Modifica all'articolo 13 della l.r. 5/2012), al **comma 1**, prevede la concessione di contributi alle società e associazioni sportive per far fronte alle spese relative all'atleta-guida o all'accompagnatore sportivo.
- **L'articolo 1, comma 2**, prevede, in alternativa, la possibilità che tale contributo possa essere corrisposto direttamente allo sportivo nella pratica della disciplina sportiva.

- **L'articolo 2** (*Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 5/2012*) istituisce un elenco regionale composto da soggetti che possiedono i requisiti fisici ed atletici necessari per affiancare lo sportivo con disabilità negli allenamenti e competizioni.
- **L'articolo 3** (*Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 5/2012*) prevede la possibilità di concludere collaborazioni istituzionali tra la Regione ed altri soggetti quali le Università del territorio regionale e l'Ufficio Scolastico regionale finalizzate al coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleta-guida e accompagnatore sportivo.
- **L'articolo 4** (*Invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che *"Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."*

La relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico finanziaria attesta il carattere normativo di tutte le disposizioni contenute nella presente legge e l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare, con riferimento all'**articolo 4**, l'attestata invarianza finanziaria viene motivata assumendo che *"Le modifiche normative introdotte con questa legge inseriscono in modo organico nella legislazione di settore le iniziative già prefigurate negli atti di programmazione la cui applicazione rientra nelle autorizzazioni di spesa della legge regionale n. 5/2012 approvate nel bilancio 2022/2024.*

Infatti con l'adozione del Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025 approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 30 dell'8/03/2022, la Regione Marche ha previsto la possibilità di concedere sostegni economici agli atleti ipovedenti e non vedenti a copertura almeno parziale delle spese sostenute per l'atleta guida (certificazioni mediche, iscrizioni a società, spese di viaggio, ecc.) e per l'accompagnatore.

Tale previsione trova ulteriore conferma nell'ambito del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l'anno 2022 e in particolare nella Misura 2 "Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili" con cui viene stabilita l'ammissibilità di alcune tipologie di spese tra le quali quelle sostenute per istruttori (inclusi l'atleta guida e l'accompagnatore sportivo), tesserati a società ed associazioni sportive affiliate a Federazioni e Discipline Sportive riconosciute da CIP.

Pertanto non derivano dal provvedimento in questione maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Anche dal punto di vista organizzativo l'impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza."

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

18.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE.

Con riferimento agli interventi relativi alla concessione di contributi alle società e associazioni sportive per far fronte alle spese relative all'atleta-guida o all'accompagnatore sportivo; all'istituzione e tenuta di un nuovo elenco regionale dei soggetti che possiedono i requisiti fisici ed atletici necessari per affiancare lo sportivo con disabilità negli allenamenti e competizioni e alla stipula di accordi di collaborazione tra la Regione ed altri soggetti per il coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleta-guida e accompagnatore sportivo, nella relazione tecnica, non è presente né la quantificazione degli oneri legati agli stessi né l'indicazione delle risorse per farvi fronte.

Come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, *"Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione."*

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001⁴³ e s.m.i. prevede che *"Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza."*

⁴³ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione".

Inoltre, al riguardo, la Sezione delle Autonomie⁴⁴ ha precisato che *“La relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non «si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa”.*

18.1.R. - Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione ha replicato che *“la dichiarazione di invarianza finanziaria è determinata dal fatto che la copertura della spesa è assicurata dalle risorse del Fondo unico per lo sport, previsto all’articolo 25 della legge regionale n. 5/2012 e nel contesto del Programma annuale definito nell’articolo 7 della medesima legge.*

In particolare, il bilancio di previsione 2022-2024 ha quantificato rispettivamente in euro 1.637.500,00, euro 3.610.000,00 ed euro 2.400.000,00, le spese autorizzate per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.”.

⁴⁴ V. Deliberazione n. 10/2013/INPR.

19. Legge regionale 6 ottobre 2022, n. 23 "Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto" (B.U.R.M. 13 ottobre 2022, n. 86).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 126/2022).

Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 ottobre 2022, n. 83, la proposta della I Commissione permanente (*con modificazioni*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (*senza osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

Con questa legge, la Regione intende celebrare la ricorrenza della Battaglia del Pian Perduto e promuovere la sottoscrizione con la Regione Umbria di un protocollo d'intesa atto a condividere la ricorrenza della Battaglia del Pian Perduto, quale evento storico-culturale comune (Art. 1).

- **L'articolo 2 (Interventi)** indica le iniziative e le attività che la Regione intende sostenere per le finalità enunciate all'articolo 1 e demanda alla Giunta regionale il compito di determinare i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative nonché l'approvazione del programma degli interventi da finanziare al Comune di Castelsantangelo sul Nera indicato quale ente capofila.

- **L'articolo 5 (Disposizioni finanziarie), comma 1**, autorizza, per l'attuazione di questa legge, la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

- **L'articolo 5, comma 2**, individua la copertura della spesa indicata al comma 1 nel modo seguente:

- a) per l'anno 2022 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024, relative all'intervento autorizzato nell'allegato 3 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024) alla voce "Contributo

straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti";

- b) per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante incremento degli stanziamenti nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 5, comma 3**, rinvia l'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

- **L'articolo 5, comma 4**, dispone la soppressione, per effetto della lettera a) del comma 2, dell'autorizzazione di spesa prevista alla voce "Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti" iscritta nella Missione 05, Programma 02, inserita nell'allegato 3 della legge regionale 13/2022.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione, con riferimento all'**articolo 5**, evidenzia che: "La spesa prevista per l'annualità 2022 trova la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte per la medesima finalità, nell'allegato 3 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 al capitolo 2050210498 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 alla voce "Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto - spese correnti". Conseguentemente con questa legge tale voce viene soppressa" e riporta il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari derivanti dalla legge:

SPESA PREVISTA				COPERTURA								
Miss./ Prog./ Titolo	competenza 2022	competenza 2023	competenza 2024	Miss./ Prog./ Titolo/ Capitolo	Descrizione	Disponibilità Competenza 2022	Riduzione 2022 a copertura oneri PDL	Disponib. Compet. 2023	Riduzione 2023 a copertura oneri PDL	Disponib. Compet. 2024	Riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Anni successivi
Miss. 05/ Prog. 02/ Tit./ 1	30.000	30.000	30.000	Miss. 05/ Prog. 02/ Tit./ 1 Cap. 2050210498	Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti	30.000	30.000					Leggi di bilancio
				Miss. 20/ Prog. 02/ Tit./ 1 Cap. 2200110002	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 20 L.R. 11/12/2011, n. 31)			442.000	30.000	442.000	30.000	Leggi di bilancio
Totale complessivo	30.000	30.000	30.000				30.000		30.000		30.000	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 ottobre 2022, n. 83

Dal Cruscotto Business reso disponibile dalla Regione, per quanto concerne, in particolare, il capitolo 2050210498, risultano, alla data del 6.10.2022: somme stanziare per euro 30.000,00, somme impegnate per euro 29.326,70 ed economie di competenza per euro 673,30.

Pertanto, contrariamente a quanto rappresentato nel precedente prospetto, il capitolo in esame non sembrerebbe avere disponibilità sufficienti per la copertura degli oneri derivanti dalla legge in esame.

Inoltre, si rileva che, nel citato Cruscotto, il capitolo 2200110002 risulta avere, alla data del 6.10.2022, uno stanziamento ed un'economia di competenza, per il 2023, pari ad euro 247.698,09, a differenza di quanto rappresentato nella relazione tecnico finanziaria, ove risulta una disponibilità di competenza pari, come sopra riportato, ad euro 442.000,00. Inoltre, dallo stesso Cruscotto risultano, allo stesso capitolo, per il 2024, uno stanziamento ed un'economia di competenza pari ad euro 486.039,30, a differenza di quanto rappresentato nella relazione tecnico finanziaria, ove risulta una disponibilità di competenza pari, come sopra riportato, ad euro 442.000,00.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. nn. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

19.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - ai capitoli 2050210498 e 2200110002.

In particolare, per quanto riguarda il capitolo 2200110002 relativo allo specifico fondo di riserva per le spese obbligatorie, come già più volte rilevato da questa Sezione⁴⁵, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

⁴⁵ V., da ultimo, Deliberazione n. 85/2022/RQ.

19.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.1 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

19.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dal prospetto che evidenzia gli effetti finanziari di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

19.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.2 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022 ed ha aggiunto che *"Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1543/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, lo stanziamento di euro 30.000,00 sul capitolo 2050210529 (Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - spese correnti - CNI/2022)."*.

19.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale, dall'articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001⁴⁶ e s.m.i.

19.3.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.3 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

19.4. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, sono state rilevate alcune incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto Business reso disponibile dalla Regione e quelli contenuti nella relazione tecnico finanziaria.

19.4.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha puntualizzato, per quanto concerne l'incongruenza dei dati relativi al capitolo 2050210498, che la richiesta di verifica è stata inviata dalla struttura consiliare alla struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio in data 14/7/2022. In tale data lo stanziamento e la disponibilità del capitolo risultavano essere di euro 30.000,00.

Durante l'iter di approvazione della legge, con decreto del dirigente di Settore n. 223/BACU dell'1/8/2022, lo stanziamento del capitolo 2050210498 del bilancio 2022-2024, annualità 2022, autorizzato nella Tabella E della L.R. 13/2022 per *"Contributo straordinario al Comune di*

⁴⁶ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione".

Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti - CNI/2022", è stato impegnato a favore del comune di Castelsantangelo sul Nera.

Successivamente la struttura competente per materia ha richiesto di variare il Bilancio finanziario gestionale in conseguenza all'approvazione della L.R. 23 indicando, in coerenza con la relazione tecnico-finanziaria, la riduzione di euro 30.000,00 dello stanziamento del sopra richiamato capitolo, specificando che *"a seguito dell'approvazione della delibera ... si provvederà alla corretta imputazione degli atti a carico del nuovo capitolo istituito"*.

Con D.G.R. 1543/2022 sono state approvate le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della legge come sopra descritto.

Infine con decreto del dirigente di Settore n. 16/BACU del 18/1/2023, la struttura competente ha provveduto al trasferimento delle registrazioni contabili dal capitolo 2050210498 al nuovo capitolo 2050210529 istituito con la predetta D.G.R. n. 1543/2022.

Con riferimento all'osservazione circa l'incongruenza dei dati per il capitolo 2200110002, l'Amministrazione ha precisato che la difformità degli importi riscontrati è dipesa dalla tempistica della consultazione Cruscotto di Business Intelligence. La disponibilità di competenza evidenziata nella relazione tecnico-finanziaria predisposta in sede consiliare è quella risultante al momento della richiesta di verifica inviata dalla struttura consiliare alla struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio (14/7/2022) e quindi in data anteriore rispetto alla data di verifica coincidente con quella di promulgazione della legge.

20. Legge regionale 27 ottobre 2022, n. 24" Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19)" (B.U.R.M. 3 novembre 2022, n. 93).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 137/2022).

Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla Pdl n. con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 ottobre 2022, n. 87, la proposta della II Commissione permanente (con modificazioni), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione assembleare (con osservazioni), dal Consiglio delle Autonomie Locali (senza osservazioni) e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (senza osservazioni), la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

- **L'articolo 2** (Rifinanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della l.r. 13/2020), al **comma 1**, autorizza, per l'anno 2022, il rifinanziamento delle misure di sostegno previste dal comma 6 dell'articolo 4, della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13⁴⁷ per un importo pari a euro 600.000,00 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

- **L'articolo 2, comma 2**, individua la copertura della spesa indicata al comma 1 nella riduzione di pari importo delle risorse di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024) già iscritte nella Missione 14, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e conseguentemente il Fondo⁴⁸ di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022 è ridotto di euro 600.000,00.

⁴⁷ Il comma 6 dell'articolo 4, della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 prevede la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio nell'ambito delle misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

⁴⁸ Trattasi del "Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi" istituito, nell'ambito delle misure di sostegno al sistema economico regionale, per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica.

La relazione tecnico finanziaria

La relazione, con riferimento all'articolo 2, evidenzia che il rifinanziamento delle misure di sostegno previste dal comma 6 dell'articolo 4, della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID -19" per un importo pari a euro 600.000,00 è finalizzato a consentire il completamento delle richieste di finanziamento già presentate al sistema bancario ai sensi della medesima legge. Inoltre, la stessa relazione attesta che "La copertura della spesa è garantita dalle somme che si sono rese disponibili a seguito del completamento delle procedure istruttorie relative al Fondo per l'emergenza economica istituito con la l.r. 13/2022 e il cui valore complessivo è risultato inferiore rispetto alla quantificazione originariamente prevista."

Il seguente prospetto sintetizza gli effetti finanziari derivanti dalla legge:

SPESA PREVISTA				COPERTURA					
MISS./ PROGR/ TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2022	MISS./ PROGR/ TITOLO/ CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITÀ COMPETENZA 2022	RIDUZIONE 2022 A COPERTURA ONERI PDL	FONTE FINANZIAMENTO	TABELLA DI AUTORIZZAZIONE
Miss. 14/ Prog. 01/ Tit./1	cni	Fondo sostegno della liquidità Covid 19 - trasferimento intermediario finanziario	600.000	Miss. 14/ Prog. 01/ Tit./1 Cap. 2140110247	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	1.162.762,86	600.000	Reiscrizione economia vincolate	Legge regionale 13/2022
Totale complessivo			600.000				600.000		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 ottobre 2022, n. 87

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2122 del 22.03.2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

20.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Pur prendendosi atto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già esistenti, ai fini delle coperture disposte della nuova legge, in base ad esigenze legislativamente valutate determinanti la riprogrammazione della spesa regionale, tuttavia, la Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - al capitolo 2140110247, limitandosi genericamente ad attestare che il valore complessivo del Fondo per l'emergenza economica istituito con la l.r. 13/2022 "è risultato inferiore rispetto alla quantificazione originariamente prevista".

20.1.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.1 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

20.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE ED INCONGRUENZA TRA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA. Dal prospetto sopra riportato, contenuto nella relazione tecnica, non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione, mentre nella relazione illustrativa è indicato il capitolo 2140110231, quale capitolo in aumento. Quest'ultimo capitolo, dal Cruscotto Business reso disponibile dalla Regione risulta avere, alla data del 27.10.2022, somme stanziata ed impegnate pari ad euro 3.285.269,08.

20.2.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.2 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022 ed ha aggiunto che *“Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1544/2022, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, lo stanziamento di euro 600.000,00 sul capitolo 2140110278 (Fondo sostegno della liquidità - emergenza covid 19 – trasferimento intermediario finanziario)”*.

20.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale, dall'articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001⁴⁹ e s.m.i.

20.3.R. - In fase istruttoria, l'Amministrazione ha risposto rinviando a quanto già attestato con riferimento al punto 6.3 della scheda relativa alla l. reg. n. 6/2022.

⁴⁹ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *“Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”*.

21. Legge regionale 2 dicembre 2022, n. 27 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)" (B.U.R.M. 15 dicembre 2022, n. 106).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 136/2022). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa della Pdl con l'allegata relazione tecnico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2022, n. 92, la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*) e la relazione tecnico finanziaria sul testo rilasciato dalla II Commissione.

Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Pdl, "con la presente proposta di legge si apportano modifiche ulteriori alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) essendo intervenute negli anni necessità di aggiornamenti normativi.

La proposta nasce principalmente dall'esigenza di aggiornare la legge alle mutate competenze amministrative avvenute negli anni sia per semplificare la convocazione del Tavolo permanente di filiera del tartufo, sia per disciplinare con maggiore attenzione l'aspetto sanzionatorio."

- **L'articolo 3** ((*Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2013*), al **comma 2**, prevede che le sedi dei Centri sperimentali di tartuficoltura sono a Sant'Angelo in Vado, già primo centro della regione Marche, e ad Amandola;

- **L'articolo 15** dispone la sostituzione dell'articolo 21 (*Disposizioni finanziarie*) della l.r. 5/2013. Il **comma 1** dell'art. 21 sostituito stabilisce che i proventi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 13 di questa legge⁵⁰ sono già iscritti a carico del Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022/2024 e quantificati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in euro 360.000,00.

⁵⁰ L'art. 13 della l. reg. n. 5/2013 concerne la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi.

Il **comma 2** del nuovo articolo 21, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4⁵¹ dell'articolo 13 autorizza, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024, la spesa massima di euro 360.000,00 già iscritta nel bilancio 2022/2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 252.000,00 e al Titolo 2 per euro 108.000,00.

Il **comma 3** stabilisce che, per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provveda con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

La relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, fatta eccezione per l'art. 15, non riconosce effetti finanziari alle disposizioni della presente legge attestandone, anzi, la natura ordinamentale nonché, con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 13, l'invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolte ai sensi della l.r. 5/2013 (oggetto di modifica). Anche con riferimento all'articolo 14 viene attestata l'invarianza organizzativa *"in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001"*.

Per quanto concerne l'**articolo 15**, la citata relazione evidenzia che il comma 1 individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata, già iscritti in bilancio 2022-2024, come di seguito rappresentato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010017	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/2014	252.000,00	252.000,00	252.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010036	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART.	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

⁵¹ Il comma 4 dell'articolo 13:

Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:

- a) 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell'articolo 3;
- b) 30 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

		13 - L.R. 5/2013) - PARTE INVESTIMENTO **CFR 31001158 - CNI/2018				
--	--	--	--	--	--	--

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2022, n. 92

Il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 13 della legge, nei limiti della spesa massima di euro 360.000,00 dello stanziamento in entrata di cui al comma 1, individuandone la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per euro 252.000,00 e al Titolo 2 per euro 108.000,00, come di seguito specificato:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 01 Titolo 1	2160110101	TRASF. AGLI ENTI DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI REG. ABILITAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI PER LO SVOLGIMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI DI CUI ALLA LR 5/2013 - **CFR CAP 10101090 - CNI/2014	252.000,00	252.000,00	252.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile alla data di presentazione della Pdl
Missione 16/ Programma 01 / Titolo 2	2160120156	SPESE PER RICERCA E SPERIMENTAZIONE SETTORE TARTUFIGENO - RIPARTO QUOTA 30% DELLA CONCESSIONE REGIONALE - ART. 2 C. 2 L.R. 5/2013 - DGR 804/2018 (CNI/18).	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile alla data di presentazione della Pdl

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2022, n. 92

Si rileva che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2160110101 risulta avere, alla data del 2 dicembre 2022, per gli anni 2022 e 2023, uno stanziamento pari ad euro 252.000,00, impegni pari ad euro 102.116,90 ed economie di

competenza pari ad euro 149.883,10. Pertanto, a differenza di quanto attestato nel precedente prospetto, lo stanziamento non risulterebbe interamente disponibile.

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 543879 del 10.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

21.1. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i "dati e i metodi utilizzati per la quantificazione" degli oneri di spesa indicati nell'art. 15, c. 2, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come visto, la citata relazione ed il comma 2 del nuovo articolo 21 della legge n. 5/2013 si limitano ad attestare che la spesa autorizzata di euro 360.000,00 è nei limiti dello stanziamento in entrata di cui al comma precedente relativo alle tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, ma non vengono fornite indicazioni neanche sui criteri di quantificazione di dette entrate.

21.1.R. - L'Amministrazione ha replicato che le modifiche apportate alla L.R. 5/2013 sono tutte di natura ordinamentale e non comportano nuovi oneri rispetto al bilancio vigente e ha specificato che l'art. 15 ha provveduto solo ad aggiornare i riferimenti contabili della disposizione finanziaria della L.R. 5/2013 sostituendo i riferimenti alle UPB (Unità previsionali di base) con i riferimenti ai Titoli di entrata e alle Missioni di spesa. Pertanto la quantificazione delle entrate e delle correlate spese recepisce gli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2022-2024 per la L.R. 5/2013. Ha inoltre puntualizzato che gli stanziamenti vengono quantificati in relazione all'andamento degli incassi alle tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e raccolta tartufi degli anni precedenti ed eventualmente aggiornati in corso d'anno.

21.2. - INCONGRUENZE DATI. Come sopra specificato, si rilevano incongruenze tra i dati risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli riportati nella relazione tecnico finanziaria.

21.2.R. - L'Amministrazione ha fatto presente che, poiché nuova disposizione finanziaria, introdotta con l'art. 15 della L.R. 27/2022, ha provveduto solo ad aggiornare i riferimenti contabili della disposizione finanziaria della L.R. 5/2013, indicando i Titoli di entrata e le Missioni di spesa, la relazione tecnico-finanziaria ha dato solo atto degli stanziamenti

autorizzati per la L.R. 5/2013 e non della disponibilità. Ciò in quanto, come detto al punto precedente, la L.R. 27/2022 non autorizza spese nuove o diverse ma opera esclusivamente una revisione normativa.

21.3. - INVARIANZA FINANZIARIA NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA. Con riferimento all'articolo 3 che, modificando l'art. 4 della l. reg. n. 5/2013, aggiunge al Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione con sede a Sant'Angelo in Vado, già primo centro delle Marche, quello con sede ad Amandola, la relazione tecnico finanziaria si limita genericamente ad attestare la natura ordinamentale della disposizione, l'assenza di oneri a carico del bilancio della Regione e l'*"invarianza organizzativa in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013."*, senza tuttavia quantificare gli oneri necessari per il funzionamento del nuovo Centro e senza indicare le risorse esistenti per farvi fronte.

Inoltre, con riferimento agli articoli 13 e 14 che modificano, rispettivamente, gli articoli 19 (*Vigilanza*) e 20 (*Sanzioni*) della l.reg. n. 5/2013, la citata relazione attesta l'*"invarianza organizzativa in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001"*. Al riguardo, si ravvisano perplessità in quanto la legge regione n. 17/2001 (tra l'altro, abrogata dall'art. 19, l.r. 28 luglio 2022, n. 18), reca *"Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati"*.

21.3.R. - L'Amministrazione ha replicato che l'art. 3 non innova la disciplina vigente in materia poiché il Centro sperimentale di tartuficoltura è organicamente collocato presso ASSAM (ora AMAP) dal 1997 ai sensi delle disposizioni della L.R. 9/1997 (ora abrogata dalla L.R. 11/2022); pertanto, al funzionamento si provvede con le risorse già stanziare per la L.R. 9/1997 (ora L.R. 11/2022).

Quanto all'osservazione inerente al richiamo, nella relazione tecnico-finanziaria, con riferimento agli artt. 13 e 14, all'invarianza organizzativa in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001, l'Amministrazione ha ammesso che si tratta di un refuso e che il riferimento corretto è la l.r. 5/2013.

22. - Legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)” (B.U.R.M. 31 dicembre 2022, n. 114)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 157/2022). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96 (con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta), la relazione illustrativa e la relazione tecnica alla Pdl, il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, la proposta della I Commissione permanente (modificativa) ed i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (entrambi con osservazioni) e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Notazione: L'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e il punto 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) stabiliscono i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale⁵².

Le disposizioni di rilievo

-L'articolo 1 (Quadro finanziario di riferimento), definisce il quadro finanziario di riferimento del periodo 2023/2025, relativo alle previsioni delle entrate, come segue: anno 2023: euro 5.762.390.499,32; anno 2024: euro 5.125.402.593,44; anno 2025: euro 4.936.737.941,99.

⁵² In particolare, l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che “La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.”.

Il paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, quanto ai contenuti, ribadisce che la legge di stabilità regionale “contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione” ed aggiunge che la stessa “provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.”.

- **L'articolo 2** (*Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023- 2025*), al comma 1, autorizza le spese indicate nella Tabella B "*Rifinanziamento per gli anni 2023-2025 delle leggi regionali*" allegata alla legge nei limiti degli importi ivi previsti.

- **L'articolo 2, comma 2**, autorizza, per gli anni 2023-2025, i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 allegata alla legge;

- **L'articolo 2, comma 3**, autorizza, per gli stessi anni, i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 allegata alla legge.

- **L'articolo 2, comma 4**, autorizza, per lo stesso triennio, le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "*Autorizzazioni di spesa*", allegata alla legge.

- **L'articolo 3** (*Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*) dispone l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa dei seguenti Fondi speciali:

a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 14.500,00 nell'annualità 2023 ed euro 450.000,00 nell'annualità 2024;

b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 500,00 nell'annualità 2023 ed euro 438.000,00 nell'annualità 2024.

- **L'articolo 4** (*Modifica alla l.r. 35/2001*), al **primo comma**, dispone la sostituzione, alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35⁵³, delle parole: "*al 31 dicembre 2019*" con le seguenti: "*al 31 dicembre 2022*", prorogando, in tal modo, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota Irap, in scadenza nel periodo di imposta in corso al 31/12/2022, per ulteriori tre periodi di imposta a partire dal 2023 e fino al 2025.

- **L'articolo 4, comma 3**, prevede che dall'applicazione di questo articolo derivi una minore entrata di 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato

⁵³ La legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 reca: "*Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive*".

nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

- **L'articolo 5** (*Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida*), al **comma 1**, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell'anno 2023, siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.

- **L'articolo 5, comma 2**, prevede che dall'applicazione del comma 1 derivi un minore gettito annuo stimato in euro 1.500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

-**L'articolo 6** (*Disposizioni in materia di attività venatoria. Modifica alla l.r. 7/1995*), al **comma 1**, dispone l'inserimento del comma 6 bis nell'articolo 35 della l. reg. n. 7/1995 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*", a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni.

-**L'articolo 6, ai commi 2 e 3**, dispone l'abrogazione dell'articolo 8 della l. reg. n. 38/2001⁵⁴ e che le agevolazioni di cui all'articolo abrogato continuino ad applicarsi, in relazione alle abilitazioni rilasciate nell'anno 2022, per le annualità 2023 e 2024.

-**L'articolo 6, comma 4**, prevede che dall'applicazione di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 1.512,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 2.268,00 per gli esercizi 2024 e 2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate e già compensato nella Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

⁵⁴ Articolo 8, commi 1 e 2, della l. reg. 31 dicembre 2021, n. 38 "*Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022*":

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*), non è dovuta per i primi due anni successivi al rilascio dell'abilitazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2024.

-L'articolo 7 (*Modifica della dotazione finanziaria della l.r. 35/2021*), al **primo comma**, dispone l'incremento di euro 10.000,00, per l'anno 2023, della dotazione finanziaria dell'ATIM di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35⁵⁵ *"Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30"*.

-L'articolo 7, comma 2, stabilisce che alla copertura dei maggiori oneri autorizzati al comma precedente si provveda con le risorse iscritte con questa legge per l'anno 2023 per euro 5.000,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 5.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1.

-L'articolo 7, comma 3, dispone la rideterminazione dell'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 35/2021⁵⁶ nell'importo massimo di euro 865.800,00 e la sua iscrizione con questa legge per euro 432.900,00 nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 432.900,00 nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025; per gli anni successivi si rinvia agli stanziamenti autorizzati con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi delle disposizioni vigenti.

-L'articolo 8 (*Modifiche alla l.r. 31/2001*) dispone la sostituzione della lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 51⁵⁷ della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *"Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione"*⁵⁸. Detta sostituzione comporta l'aggiunta del seguente periodo finale dopo le parole *"d.lgs. 118/2011"*: *"Resta fermo che il tesoriere effettua autonomamente pagamenti senza mandato nei casi previsti dalla legge."*

-L'articolo 9 (*Modifiche alla l.r. 22/2021*) apporta modifiche a diversi articoli della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 *"Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche"*.

⁵⁵ Articolo 9, comma 2, della l. reg. 13 dicembre 2021, n. 35 (*nel testo precedente alla modifica apportata dalla legge in esame*): al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1, stabilito nell'importo massimo complessivo di euro 845.000,00 per il 2022 ed **euro 855.800,00 per il 2023** si fa fronte come di seguito specificato: ... (*omissis*)

⁵⁶ Articolo 9, comma 2, lettera c) della l. reg. n. 35/2021 (*nel testo precedente alla modifica apportata dalla legge in esame*): per gli anni successivi all'onere a regime relativo al contributo annuale, quantificato nell'importo massimo di euro **855.800,00**, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

⁵⁷ L'articolo 51 della l. reg. 11 dicembre 2001, n. 31 è rubricato *"Ordinazioni delle spese"*.

⁵⁸ Articolo 51, comma 1, lettera b bis), della l. reg. n. 31/2001 (*nel testo precedente alla modifica apportata dalla legge in esame*): richieste di emissione di provvisori di uscita da parte dell'istituto tesoriere, affinché quest'ultimo possa effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, come previsto dall'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 118/2011.

- **L'articolo 10** (*Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali*), al **primo comma**, prevede il concorso della Regione, a titolo di cofinanziamento e fino all'importo massimo di euro 3.177.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

-**L'articolo 10, comma 2**, prevede che la copertura della spesa di cui al comma precedente sia garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

- **L'articolo 11** (*Contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche*), al **primo comma**, per l'anno 2023, autorizza un contributo straordinario di euro 6.655.000,00 a favore degli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21⁵⁹ finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica e al conseguente incremento dell'inflazione nonché dal perdurare della necessità di mantenere comportamenti anti pandemici anche dopo la cessazione dello stato d'emergenza da COVID-19.

-**L'articolo 11, ai commi 2 e 3**, demanda alla Giunta la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di detto contributo e dispone l'iscrizione dell'onere autorizzato al comma 1 a carico della Missione 13, Programma 7, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

- **L'articolo 12** (*Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*), ai **commi 1 e 2**, ratifica, ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione⁶⁰ e dell'articolo 21, comma 2,

⁵⁹ La legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 reca: "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

⁶⁰ Articolo 117, comma 8, della Costituzione:

lettera c) dello Statuto della Regione Marche⁶¹, l'intesa di cui all'allegato A, sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prevede che detta intesa acquisti efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica.

-L'articolo 12, comma 3, conferma il contributo annuale a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), in attuazione della legge regionale 26 giugno 2008, n. 17 *"Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi"*, a titolo di quota di adesione e dispone che, per tale finalità, si provveda a valere sullo stanziamento iscritto nella Missione 01, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

- L'articolo 13 (Modifiche alla l.r. 19/2022), al **comma 1**, prevede la sostituzione del primo periodo del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19⁶² col seguente: *"Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'adozione."*

-L'articolo 13, comma 2, aggiunge al comma 9 dell'articolo 42 della medesima legge n. 19 il seguente periodo: *"La gestione liquidatoria è posta a carico delle risorse del bilancio regionale."*

-L'articolo 13, comma 3, prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 28 e del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 19/2022.

- L'articolo 14 (Modifica alla l.r. 18/2021), al **comma 1**, prevede l'aggiunta al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18⁶³ del seguente periodo finale: *"La Giunta regionale può parimenti avvalersi della consulenza di un esperto per ciascun assessore."*

-L'articolo 14, comma 2, dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 si faccia fronte con le risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese.

-L'articolo 14, comma 3, prevede l'istituzione entro il 31 gennaio 2023, ad opera della Giunta regionale, di una struttura organizzativa denominata *"Ufficio speciale per il bacino del Misa e del Nevola"* nell'ambito del dipartimento competente in materia di infrastrutture, territorio e protezione civile.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

⁶¹ Articolo 21, comma 2, lettera c) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1:

In particolare il Consiglio:

omissis

c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;

omissis

⁶² La legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 reca *"Organizzazione del servizio sanitario regionale"*.

⁶³ La legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 reca: *"Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale"*.

- **L'articolo 14, comma 4**, dispone che all'attuazione del comma precedente si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

- **L'articolo 15** (*Modifiche alla l.r. 13/2020*), al **comma 1**, dispone che al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13⁶⁴ le parole: "21 dicembre 2022" siano sostituite dalle seguenti: "21 dicembre 2023".

- **L'articolo 15, comma 2**, dispone che al comma 3 del medesimo articolo 12 le parole: " 31 marzo 2023" siano sostituite dalle seguenti: " 31 marzo 2024".

- **L'articolo 16** (*Modifiche alla l.r. 26/1996*) dispone la sostituzione dei commi 1.1. ed 1.2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26⁶⁵ con i seguenti:

"1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, è istituita presso l'ARS.

1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale") è garantita dal personale proprio dell'ARS."

- **L'articolo 17** (*Copertura finanziaria*) prevede che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La Relazione tecnico finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria riporta i seguenti prospetti indicativi degli effetti finanziari derivanti dai successivi articoli:

- **articolo 2** (*Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023-2025*)

	Autorizzazione 2023	Autorizzazione 2024	Autorizzazione 2025

⁶⁴ La legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 reca: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

⁶⁵ La legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 reca: "Riordino del servizio sanitario regionale".

Tabella B	Rifinanziamenti	3.295.090,00	2.800.000,00	65.000,00
Tabella D1	COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI	6.744.943,04	5.128.808,62	4.671.623,60
Tabella D2	COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI	32.677.438,23	50.195.475,03	62.000.000,00
Tabella E	Autorizzazioni di spesa	215.421.993,46	228.941.357,96	285.758.583,49
	Totale complessivo autorizzazioni LR Stabilità	258.139.464,73	287.065.641,61	352.495.207,09

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

La relazione tecnico finanziaria attesta che questo articolo *“autorizza oneri la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni del bilancio di previsione 2023 – 2025 nel rispetto del principio generale dell’unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011) e delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e degli equilibri di bilancio dimostrati dai prospetti.”*.

- **articolo 3** (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio):

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	NOTA
Missione 20/ Programma 03 Titolo 1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	14.500,00	450.000,00	Stanziamen- to iscritto
Missione 20/ Programma 03 Titolo 2	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	500,00	438.000,00	Stanziamen- to iscritto
		totale	15.000,00	888.000,00	

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 4** (Modifica alla l.r. 35/2001):

la relazione attesta che *“Il mantenimento dell’aliquota Irap ridotta per le PMI, alle condizioni ivi indicate, determina sulla base delle elaborazioni dei dati delle dichiarazioni Irap anni di imposta 2018/2019 – Cruscotto delle entrate tributarie - un minor gettito stimato in 0,5 milioni di euro per ogni anno di imposta dal 2023 al 2024 rispetto le previsioni vigenti; tale riduzione di gettito,*

computata nello stato di previsione delle entrate 2023-2025, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2023-2025.”.

Titolo/ Tipologia	N° capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	NOTE
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	-500.000,00	-500.000,00	61.167.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti per le annualità 2023 e 2024. Stanziamen- to 2025 quantificato con effetto dell'esenzione.

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 5** (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida), in relazione al quale, la relazione attesta che, per l'esenzione del bollo auto prevista dalla presente norma, "si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 1.500.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend in costante crescita delle immatricolazioni per le auto ibride.

La riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2023-2025, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2023-2025.”.

Titolo/ Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-1.500.000,00	-1.500.000,00	150.500.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti per le annualità 2023 e 2024. Stanziamen- to 2025 quantificato con effetto dell'esenzione.

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 6** (*Disposizioni in materia di attività venatoria. Modifica alla l.r. 7/1995*), a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni. La relazione attesta che *“La disposizione genera una riduzione degli stanziamenti iscritti al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate che trova contestuale copertura nella riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 16 programma 2 della spesa correlata come evidenziato nello schema sotto riportato. Il mancato introito è stato stimato sulla base del numero dei nuovi abilitati (per l'anno 2022 sono state abilitate n. 234 persone X € 84,00 = € 19.656,00). Nel bilancio 2022/2024 le previsioni di riduzione delle entrate per le annualità 2023/2024 erano state calcolate sulla base degli abilitati nell'anno 2021 che erano pari a n. 225. Dato che, nell'anno 2022 il numero degli abilitati è salito a n. 234, è necessario ridurre, per gli anni 2023/2024, gli stanziamenti del bilancio vigente 2022/2024, sulla base dei nuovi abilitati nell'anno 2022, come nella tabella di seguito riportata. Lo stanziamento per l'anno 2025, pari ad euro 1.774.212,00, tiene conto sia del trend negativo delle entrate accertate nei precedenti anni e sia degli effetti delle esenzioni relative alle annualità 2023, 2024 e 2025.”*.

Titolo/ Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato	NOTE
Titolo 1 / Tipologia 0101	1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	-1.512,00	-2.268,00	1.774.212,00	Riduzione per gli anni 2023/2024 applicata agli stanziamenti del bilancio vigente 2022/2024 calcolata sulla base degli abilitati nell'anno 2022. Stanziamento 2025 iscritto al netto dell'effetto delle esenzioni.

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

La relazione tecnica specifica che la riduzione di gettito sopra evidenziata, computata nello stato di previsione delle entrate 2023-2025, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2023-2025 a carico del correlato capitolo di spesa sotto riportato.

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	NOTE
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	-1.512,00	-2.268,00	1.774.212,00	Riduzioni nel correlato capitolo di spesa per gli anni 2023/2024 applicata agli stanziamenti del bilancio vigente 2022/2024 calcolata sulla base degli abilitati nell'anno 2022. Stanziamento 2025 iscritto al netto dell'effetto delle esenzioni.

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 7** (Modifica della dotazione finanziaria della l.r. 35/2021), a norma del quale, per l'anno 2023, il contributo annuale della Regione, per le spese di funzionamento dell'ATIM è incrementato di euro 10.000,00, quantificato in euro 855.800,00 nella l.r. 35/2021 per l'anno 2023. La relazione precisa che *“la modifica si rende necessaria per allineare la spesa del personale ATIM agli importi stabiliti con il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 firmato il 16 novembre 2022.”*.

Dal successivo prospetto, si evince che detto aumento, concerne, in particolare, l'onere complessivo annuo per l'incarico di direttore (quota parte della spesa di funzionamento dell'Agenzia) che, nella l.r. 35/2021, era quantificato nell'importo massimo di euro 178.000,00 annui.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110415	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge. Il capitolo è quota parte del contributo della Regione Marche alle spese di funzionamento dell'ATIM

Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110242	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge. Il capitolo è quota parte del contributo della Regione Marche alle spese di funzionamento dell'ATIM
		Totale	188.000,00	188.000,00	188.000,00	

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

Lo stesso articolo ridetermina l'onere a regime relativo a detto contributo in euro 865.800,00, come risulta dai capitoli riportato nel successivo prospetto.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110413	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamen to _ CNI2021	58.900,00	58.900,00	58.900,00	Stanziamento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110415	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110416	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio 2023/2025 con
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110241	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamen to _ CNI2021 spesa	58.900,00	58.900,00	58.900,00	Stanziamento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110242	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio legge
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110243	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio 2023/2025 con
			865.800,00	865.800,00	865.800,00	

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 10** (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali), il quale autorizza il cofinanziamento della Regione Marche, per il triennio 2023-2025, a titolo di

compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali. La relazione specifica che *"A seguito del decreto di imposizione degli OSP che verrà adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ENAC provvederà ad espletare opportune procedure di gara, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 per individuare i vettori ai quali riconoscere dette compensazioni.*

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione è garantita dalle risorse iscritte a carico del capitolo sotto riportato".

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 10 Programma 04 Titolo 1	2100410014	Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22	3.177.000,00	3.177.000,00	3.177.000,00	Stanziamento iscritto con la presente legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 11** (Contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche) che autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario nell'importo massimo di euro 6.655.000,00 a favore degli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali per la copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica, dal conseguente aumento inflattivo nonché dal perdurare della necessità di mantenere comportamenti anti pandemici nonostante l'uscita dall'emergenza sanitaria nazionale da CO-VID-19.

La relazione evidenzia che *"la copertura è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa a carico del capitolo sotto evidenziato":*

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	2130710214	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRA OSPEDALIERE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE	6.655.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	emendamento anno 2023	Nota
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	2130710188	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PRIVATE E CONVENZIONATE DELLA REGIONE MARCHE PER I MAGGIORI COSTI COVID 19 CORRELATI SOSTENUTI - CNI 2021.	-6.655.000,00	Stanziamento già iscritto in PDL
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	n° scheda CNI 11971	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRA OSPEDALIERE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE	6.655.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 12, comma 3**, che prevede la conferma della quota di adesione al Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO). La relazione attesta che "Alla spesa derivante dalla disposizione si provvede con le risorse iscritte con questa legge e autorizzate per l'attuazione della L.R. 17/2008 a carico del capitolo di seguito evidenziato":

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota

Missione 1 Programma 01	2010110009	QUOTA DI ADESIONE AL CINSEDO	180.639,60	180.639,60	180.639,60	Stanziamento iscritto con la presente legge
----------------------------	------------	---------------------------------	------------	------------	------------	--

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

- **articolo 14, commi 1 e 2** (Modifica alla l.r. 18/2021): la relazione attesta che le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo "sono finalizzate a modificare l'articolo 27 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e ordinamento del personale della Giunta regionale) e, in particolare, a consentire alla Giunta regionale di avvalersi della consulenza di un esperto per ciascun assessore. La copertura finanziaria della relativa spesa è assicurata dalle risorse iscritte a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 come di seguito indicato:"

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento 2023	stanziament o	stanziamento 2025	Nota
Missione 1 Programma 01 Titolo 1	2010110071	SPESE PER GLI ESPERTI DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE (Art. 27 - Comma 4 - L.R. 30/07/21 n. 18)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio 2023/2025

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con note prot. 543879 del 10.05.2023 e 570902 del 16.05.2023 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

22.1. NON PIENA CONFORMITA', SOTTO IL PROFILO CONTENUTISTICO, DELLA LEGGE IN ESAME ALLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO.

E' dubbia la riconducibilità delle spese autorizzate dall'art. 2, commi 2 e 3 a quelle di cui al punto d) del citato paragrafo 7, in quanto, negli allegati D1 e D2 alla legge in esame, manca l'indicazione di leggi regionali dispositive di spese pluriennali, così come previsto dal citato punto d).

E' altresì dubbia la riconducibilità delle spese autorizzate dall'art. 2, comma 4 a quelle di cui al punto e) del medesimo paragrafo 7, poiché alcuni interventi indicati nell'allegato E) alla legge

in esame non si protraggono oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione, così come previsto dal citato punto e), ma riguardano solo l'anno 2023 o solo gli anni 2023 e 2024.

Riguardo agli articoli 8, 9, 12 (commi 1 e 2), 13 (commi 1 e 3) e 15, che sembrerebbero norme prive di effetti finanziari, si rileva che il paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio esclude dal contenuto della legge di stabilità le norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Inoltre, l'articolo 36, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 prevede che la legge di stabilità regionale contenga *“esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione”*.

22.1.R. - L'Amministrazione ha replicato che l'art. 2, cc. da 2 a 4, si configura come norma che autorizza spese per il triennio del bilancio di previsione (2023-2025) e pertanto rientra nella fattispecie prevista al secondo periodo del par. 7 dell'all. 4/1 *“Principi contabili applicati”* del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce che la legge di stabilità regionale contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La stessa ha evidenziato inoltre che l'art. 2, autorizzando specifiche spese raggruppate per finalità omogenee, contribuisce anche a garantire una maggiore conoscibilità e intelligibilità delle voci finanziarie contenute nel bilancio di previsione del triennio di riferimento. Quindi, oltre alla funzione autorizzatoria, l'art. 2 svolge anche quella di fornire informazioni supplementari per facilitare la comprensione dei documenti del sistema di bilancio.

Quanto all'art. 8, trattandosi di una modifica della L.R. 31/2001 concernente *“Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”*, la Regione ha attestato che il suo inserimento nella legge di stabilità è stato effettuato in ragione della stretta connessione con le materie afferenti al bilancio e alla contabilità.

Relativamente all'art. 9, la stessa ha precisato che tale disposizione è stata inserita con emendamento consiliare nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Riguardo all'art. 12, concernente la ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Amministrazione ha precisato che la norma tiene conto degli esiti del lavoro del Coordinamento interregionale, che ha portato alla definizione dell'Intesa siglata a Monza in data 6 dicembre 2022 tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, alla presenza del Presidente della Repubblica. Come espressamente indicato nel testo dell'Intesa, la sua

ratifica è stabilita entro il 31 marzo 2023, con le procedure previste dall'art. 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome. Per la Regione Marche il riferimento è all'articolo 21, comma 2, lettera c) dello statuto regionale. Pertanto, la Regione ha precisato che, alla luce dei termini fissati dall'Intesa, si è ritenuto di inserire la ratifica nella prima legge utile, tenendo conto della doverosità e dell'urgenza di tale intervento normativo.

Si tratta di norma che, recependo l'intesa sottoscritta, integra i presupposti giuridici della spesa relativa all'adesione al Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) autorizzata con il bilancio di previsione 2023/2025 per il finanziamento della legge regionale n. 17/2008 nella tabella A allegata alla l.r. 32/2022, formalizzando nel caso specifico la valenza istituzionale e non discrezionale della spesa finanziata.

La norma si configura, pertanto, come norma che specifica i presupposti autorizzatori della spesa. La norma in esame, pertanto, non crea nuovi vincoli giuridici, ma formalizza le decisioni assunte in comune accordo da tutti Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e provvede ad autorizzare la spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione (assimilabile alla fattispecie prevista dal paragrafo 7 del principio contabile applicato, lett. e).

Relativamente all'art. 13, commi 1 e 3, l'Amministrazione ha precisato che tutte le modifiche alla L.R. 19/2022, sia quelle apportate dal comma 2 che quelle apportate dai commi 1 e 3, sono state inserite nella legge di stabilità, in modo unitario, in ottemperanza ai rilievi del Governo formulati in sede di verifica della legittimità costituzionale della medesima legge.

Relativamente all'art. 15, la stessa ha precisato che la modifica riguarda i termini entro i quali i soggetti gestori possono utilizzare le risorse trasferite dalla Regione in attuazione della L.R. 13/2020 e i termini di restituzione delle somme. Pertanto la norma, avendo ad oggetto la tempistica di restituzione dei fondi alla Regione, presenta stretta connessione con la materia finanziaria.

22.2. - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA LEGGE E DELLE RELATIVE MODALITA' DI COPERTURA. Nel testo legislativo, non è presente la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 12, comma 3, 14, comma 1 (per dette disposizioni, la quantificazione è desumibile, indirettamente, dagli importi degli stanziamenti dei capitoli riportati nella relazione tecnico-finanziaria) e 16. Per quanto attiene agli oneri

derivanti dagli articoli 13, comma 2, e 16, la legge non indica neanche le relative modalità di copertura, pur se, con riferimento all'art. 13, comma 2, dalla relazione tecnica si evince che *“Per il periodo 2023-2025 non sono previsti oneri per la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle Aziende Sanitarie Territoriali. Infatti, in analogia a quanto avviene per la gestione liquidatoria delle disciolte UU.SS.LL., gli eventuali oneri derivanti dalla gestione liquidatoria maturano a conclusione delle attività e, solo nel caso emergessero insussistenze/sopravvenienze delle posizioni creditorie/debitorie o ulteriore passività non previste. Considerata la complessità e l'eterogeneità di tali posizioni oggetto di chiusura, la conclusione della predetta attività pertanto non potrà ricadere all'interno dell'intervallo temporale compreso nel triennio 2023-2025”* mentre, con riferimento all'art. 16, la citata relazione si limita genericamente ad attestare che *“Il finanziamento del servizio NUE 112, ivi compreso i costi del personale è garantito con le risorse annuali del Fondo Sanitario Regionale e dalle ulteriori risorse finalizzate statali e provenienti dalla Regione Umbria.”*

22.2.R. - L'Amministrazione ha precisato quanto segue.

Riguardo all'art. 12, il comma 3 non quantifica esplicitamente l'onere in quanto l'autorizzazione della spesa per la L.R. 17/2008, alla quale fa riferimento il comma 3, viene effettuata nell'ambito dell'*“Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio”*, allegato (n. 15) alla L.R. 32/2022 *“Bilancio di previsione 2023-2025”*.

In ogni caso l'ultimo periodo del comma 3 precisa che *“Per tale finalità [contributo annuale a favore del CINSEDO] si provvede a valere sullo stanziamento iscritto nella Missione 01, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025”*.

Relativamente all'art. 13, comma 2, la mancata iscrizione di oneri nello stato di previsione della spesa per il triennio 2023-2025, in appositi capitoli del bilancio regionale, deriva dall'assenza di oneri previsti, per il medesimo periodo, relativi alla funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali. Allo stato attuale non sono previsti altresì oneri per gli esercizi successivi al triennio 2023-2025.

Riguardo all'art. 14, c.1, l'Amministrazione ha precisato che la disposizione modifica il comma 4 dell'art. 27 della L.R. 18/2021 *“Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”*, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di avvalersi della consulenza di un esperto per ciascun assessore al quale compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Al riguardo l'Amministrazione ha evidenziato che la disposizione finanziaria della L.R. 18/2021, riportata nell'art. 47, non quantifica la spesa e stabilisce, al primo comma, che *"All'attuazione di questa legge si provvede nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle Missioni, dei Programmi e dei Titoli di riferimento"*.

Conseguentemente nel testo legislativo dell'art. 14 della L.R. 31/2022 non è presente la quantificazione della spesa poiché la modifica apportata dal c. 1 si inserisce nell'art. 27 della L.R. 18/2021, riconducendosi quindi nell'ambito della disposizione finanziaria dell'art. 47 della medesima legge.

Tenuto conto di quanto sopra, il dettaglio contabile del capitolo di spesa di riferimento, con la relativa quantificazione, è stato riportato nella relazione tecnico-finanziaria della L.R. 31/2022. Riguardo all'art. 16, l'Amministrazione ha comunicato che, per mero errore materiale, nel testo della legge regionale n. 31/2022 e nella relativa relazione tecnico-finanziaria, non sono state riportate la quantificazione degli oneri, le relative modalità di copertura e lo schema contabile a dimostrazione dell'invarianza.

La stessa ha inoltre precisato che l'art. 16 non era presente nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, ma è stato inserito nel corso dell'iter consiliare di approvazione ed ha fornito il seguente schema contabile che completava l'emendamento presentato nel corso di approvazione della legge, specificando che la relazione tecnica dell'emendamento attestava quanto segue: *"La copertura degli oneri della Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), pari a Euro 3.600.000, è garantita con le risorse annuali del fondo sanitario regionale oltre che dalle risorse finalizzate statali e da quelle provenienti dalla Regione Umbria. Di seguito il dettaglio delle risorse iscritte a carico dei capitoli sotto riportati dello stato di previsione dell'entrata nel triennio 2023/2025."*

Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1	1101020044	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.L.G.S. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2023	1.553.895,70			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 1	1101020047	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.L.G.S. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2024		1.553.895,70		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 1	1101020050	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2			1.553.895,70	Stanziamento già iscritto nel bilancio

		COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2025				vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010358	Finanziamento della Regione Umbria per la copertura della propria quota parte degli oneri economici per il funzionamento della CUR ai sensi dell'art. 7 protocollo di Intesa DGR n. 1319/2017	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Titolo 2	1201010494	Assegnazione fondi a sostegno dell'operatività del Numero Unico Europeo 112 - art. 1 commi 982-983-984 della L. 145/2018.	1.396.104,30	1.396.104,30	1.396.104,30	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
TOTALE			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	

“Gli oneri sono iscritti a carico dei correlati capitoli di spesa sotto riportati.”

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 13/ Programma 01/ Titolo 1	2130110766	Spese la gestione dei servizi della CUR _ NUE 112 - anno 2023	1.553.895,70			Stanziamento iscritto per la medesima finalità nel bilancio 2023-2025 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Missione 13/ Programma 01/ Titolo 1	2130110894	Spese la gestione dei servizi della CUR _ NUE 112 - anno 2024		1.553.895,70		Stanziamento iscritto per la medesima finalità nel bilancio 2023-2025 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Missione 13/ Programma 01/ Titolo 1	2130110989	Spese la gestione dei servizi della CUR _ NUE 112 - anno 2025			1.553.895,70	Stanziamento iscritto per la medesima finalità nel bilancio 2023-2025 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Missione 13/ Programma 02/ Titolo 1	2130210180	Spese per la copertura degli oneri di funzionamento della CUR _NUE 112 relative alla quota parte della Regione Umbria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Stanziamento iscritto per la medesima finalità nella Proposta di bilancio 2023-2025
Missione 13/ Programma 02/ Titolo 1	2130210181	Spese per la copertura degli oneri di funzionamento della CUR - NUE 112 quota di cui all'art. 1 commi 982-983-984 della L. 145/2018.	1.396.104,30	1.396.104,30	1.396.104,30	Stanziamento iscritto per la medesima finalità nella Proposta di bilancio 2023-2025
Totale			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	

22.3. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE.

Con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 3, nella relazione tecnico finanziaria manca la quantificazione degli stessi e l'indicazione delle risorse, presenti a legislazione vigente, per farvi fronte. Il successivo comma 4 attesta che *“All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”* e la relazione tecnico finanziaria si limita a ribadire che *“Tali disposizioni non comportano incremento della spesa a carico del bilancio regionale in quanto è previsto che l'istituzione deve essere effettuata nei limiti delle risorse umane,*

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.”.*

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001⁶⁶ e s.m.i. prevede che *“Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”.*

22.3.R. - L'Amministrazione ha fatto presente che i commi 3 e 4 dell'art. 14 non erano presenti nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, ma sono stati inseriti con un emendamento consiliare nel corso dell'iter di approvazione della legge.

22.4. - **GENERICA O NON CHIARA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI (MINORI ENTRATE) DERIVANTI DAGLI ARTICOLI 4, 5 E 6.** Con riferimento all'articolo 4, la relazione tecnica si limita ad attestare che *“Il mantenimento dell'aliquota Irap ridotta per le PMI, alle condizioni ivi indicate, determina sulla base delle elaborazioni dei dati delle dichiarazioni Irap anni di imposta 2018/2019 - Cruscotto delle entrate tributarie - un minor gettito stimato in 0,5 milioni di euro per ogni anno di imposta dal 2023 al 2024 rispetto le previsioni vigenti...”.*

Riguardo all'articolo 5, la citata relazione attesta genericamente che per l'esenzione del bollo auto prevista dalla presente norma, *“si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 1.500.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend in costante crescita delle immatricolazioni per le auto ibride.”.*

⁶⁶ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

Infine, per quanto attiene all'articolo 6, non risultano ben chiari i criteri di quantificazione delle minori entrate, relative alle tasse di concessione regionale per l'abilitazione venatoria, previste per gli anni 2023 e 2024, così come descritti nella relazione tecnica.

In particolare, per il 2023, poiché la stima effettuata nella relazione si basa sul numero dei nuovi abilitati nell'anno 2022, che sono 9 in più rispetto all'anno precedente, moltiplicando 9 per euro 84 (costo individuale della suddetta tassa), si ottiene l'importo di euro 756,00 anziché l'importo stimato nella relazione pari ad euro 1.512,00.

Analogamente, non risulta chiara la modalità di calcolo, pari ad euro 2.268, delle minori entrate previste per il 2024.

22.4.R. - L'Amministrazione ha evidenziato quanto segue.

Riguardo all'art. 4, per la valutazione della perdita di gettito, sono stati presi in considerazione i dati, con il codice aliquota dell'agevolazione in questione, elaborati e disponibili tramite il Cruscotto entrate tributarie (CENT), gestito dall'Agenzia delle Entrate, relativi alle dichiarazioni IRAP presentate dai contribuenti per i periodi di imposta 2018 e 2019. Sulla base di tali dati è stato possibile determinare, con riferimento ai due anni di imposta, la differenza tra il gettito relativo all'aliquota IRAP agevolata del 4,13 per cento e quello relativo all'aliquota ordinaria, in assenza di agevolazione, del 4,73 per cento. Alla luce di quanto sopra, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annuale (nel periodo 2023-2025), arrotondata, pari a euro 500.000,00, che segue il trend delle minori entrate annue stimate negli anni precedenti per effetto della proroga prevista per la medesima agevolazione.

Relativamente all'art. 5, per la stima degli effetti sul gettito dell'agevolazione in esame l'Amministrazione ha riferito che è stata fatta una elaborazione con l'utilizzo dei dati sui veicoli nelle Marche presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, considerando l'ultimo anno per il quale i dati erano disponibili (2021), i cui risultati sono esposti nella tabella che segue.

Anno	Tipologia autovettura	Nuove immatricolazioni	Tassa media	Gettito presunto
2021	Tutti i veicoli fino a 66 kw	12.900	123,00	1.586.700,00

Ipotizzando che tutti i veicoli fino a 66 KW possano potenzialmente essere beneficiari dell'esenzione in questione, prevedendo un trend in costante e forte crescita delle immatricolazioni per le auto ibride, è stata stimata una perdita annua (nel periodo 2023-2025) della tassa automobilistica regionale pari al relativo gettito presunto, stimato in euro 1.500.000,00.

Relativamente all'art. 6, l'Ente ha evidenziato che, in base al comma 3, *“Le agevolazioni di cui all'articolo 8 l.r. 38/2021, abrogato da questo articolo, continuano ad applicarsi, in relazione alle abilitazioni rilasciate nell'anno 2022, per le annualità 2023 e 2024”*. Il calcolo del minore gettito tiene quindi conto anche dell'effetto finanziario derivante dall'attuazione di tale comma.

Alla luce di quanto sopra, per calcolare le riduzioni, l'Amministrazione ha riferito che si è partiti dagli stanziamenti vigenti del bilancio 2022-2024 di seguito riportati:

2022	2023	2024
1.776.480,00	1.776.480,00	1.776.480,00

Le previsioni di competenza 2023-2025 sono state calcolate tenendo conto delle riduzioni quantificate sulla base del dato dei nuovi abilitati nel 2022 (n. 9 nuovi abilitati) come segue: € 84,00 x 9 = € 756,00. Si è inoltre considerato che rispetto agli stanziamenti 2023 e 2024 vigenti, le riduzioni si cumulano per effetto del trascinarsi del periodo di esenzione. Infatti la normativa prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni”*. La tabella che segue evidenzia i calcoli effettuati.

	2022	2023	2024
Stanziamenti bilancio 2022 - 2024	1.776.480	1.776.480	1.776.480
Riduzione per nuove abilitazioni anno 2022		756	756
Riduzione per nuove abilitazioni anno 2023		756	756
Riduzione per nuove abilitazioni anno 2024			756
Totale riduzioni		1.512	2.268
Stanziamento previsionale anni 2023-2024		1.774.968	1.774.212

